Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/143/694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/143/694

OFFICIAL GAZETTES, (PS 2)
(JULY, AUG. 1944);
OCT. -DEC. 1944

1765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 98

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 23 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 340
	„ semestrale „ 100		„ semestrale „ 200		„ semestrale „ 60		„ semestrale „ 180
	„ trimestrale „ 50		„ trimestrale „ 100		„ trimestrale „ 30		„ trimestrale „ 60
	Un fascicolo . „ 4		Un fascicolo . „ 8		Un fascicolo . „ 4		Un fascicolo . „ 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. }

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1944, n. 95, all'art. 33, linea 6ª ove è detto: «... e agli articoli 8 e 11 ...» ecc. devesi leggere: «... agli articoli 8 e 11 ...» ecc. e alla linea 7ª ove è detto: «... e gli articoli 4 e 5 ...» ecc., devesi leggere: «... e agli articoli 4 e 5 ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 settembre 1944, n. 377.
Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada. Pag. 680

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.
Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . Pag. 687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.
Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.
Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere» . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.
Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali. Pag. 691

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali . . . . . Pag. 691

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.
Costituzione ed erezione in ente morale della «Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska». Pag. 694

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco . . . . Pag. 694

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 696

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 98 DEL 23 DICEMBRE 1944:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 384.
Disposizioni in materia di imposte dirette.

2013

1766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377.
Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.

I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.

Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione statale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello Stato. Per quanto riguarda i lavori su strade di interesse militare e gli interventi a seguito dei danni di guerra restano in vigore le deroghe previste da speciali disposizioni.

Art. 3.

I compiti già affidati alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada sono assolti dai normali organi centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto concerne il servizio amministrativo e quello tecnico, mentre al servizio di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Le entrate di pertinenza dell'Azienda autonoma statale della strada affluiscono, unitamente ai proventi della pubblicità, al bilancio dell'entrata.

Le spese di pertinenza dell'Azienda passano alla competenza del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I contratti attivi e passivi stipulati dalla medesima Azienda ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.

I depositi in conto corrente ordinario e speciale costituiti presso la Cassa depositi e prestiti e i depositi in titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà, concessa all'Azienda con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.

Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.

La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.

Non è consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.

Art. 9.

Il personale dei cantonieri e capi cantonieri dell'Azienda passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'efficacia delle norme di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1932, n. 1754, in quanto applicabili.

Art. 10.

Tutto il personale di ruolo che passa a prestar servizio alle dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici conserva, *ad personam*, il trattamento economico attuale se più favorevole.

1767

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

La Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e capi cantonieri delle strade statuli passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Al suo ordinamento procederà il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo statale passerà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Detto contributo è elevato a L. 1.000.000.

Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi. In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella *B*).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano sarà provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 73. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.

Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di generale di divisione e di tenente generale e di generale di corpo d'armata si applicano le norme contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata nei confronti di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in conformità del disposto dell'art. 28 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa norma si applica sia nel caso che un generale di brigata o maggior generale o un generale di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale per un impedimento previsto dalle norme vigenti, e sia nel caso di eventuale reintegrazione nel ruolo organico di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione che avesse cessato di appartenervi.

Art. 4.

L'art. 19 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione non può conseguire promozione.

« All'atto della cessazione dalla carica l'ufficiale stesso è valutato per l'avanzamento e promosso, se prescelto, con l'anzianità e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza; la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finchè sussiste l'eccedenza medesima.

« Le norme di cui ai due comma precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di « designato per il comando di armata ».

Art. 5.

L'art. 76 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finchè rimangono in carica.

« All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianità che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata ».

Art. 6.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale, cui sia concessa la promozione per merito di guerra, è promosso sotto la data del fatto d'arme per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 7.

L'art. 103 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, è promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

« Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

« Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

« La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

« Se con tale anzianità risulta ancora pretermesso nell'avanzamento, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 8.

L'art. 104 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti pretermesso nell'avanzamento, è valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore - sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi - con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente.

« L'ufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, però, qualora risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli affetti giuridici.

« L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni e malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come pretermesso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite del comma 3° dell'articolo precedente.

« La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 9.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo pretermessi all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Gli ufficiali che all'atto della entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) in attesa di rinnovazione della procedura d'avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura avvenuto di ufficio o per accoglimento di ricorso in via straordinaria ovvero al Consiglio di Stato in sole giurisdizionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) non giudicati, a causa di un impedimento previsto dalla legge, per un quadro d'avanzamento in vigore anteriormente all'8 settembre 1943;

saranno giudicati in base alle norme vigenti sull'avanzamento degli ufficiali comprese quelle contenute nel presente decreto.

Gli ufficiali per i quali la valutazione ha luogo mediante graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno valutati compredendo nella graduatoria soltanto i pari grado che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 11.

Per cause di costatate necessità di guerra, il Ministro per la guerra può, con propria determinazione:

a) sospendere la formazione, in tutto o in parte, dei quadri di avanzamento semestrali o annuali;

b) sospendere, in tutto o in parte, le promozioni degli ufficiali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 77. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 164;
Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione e al Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma della legge 5 gennaio 1933, n. 30, del R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, sono esercitate, fino alla ricostituzione degli organi predetti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1944, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SICLIANTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 72 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;
Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone della gente di mare imbarcate su navi mercantili che, dal 2 settembre 1939 sino a un anno dopo la cessazione delle ostilità, siano decedute o scomparse in mare per eventi bellici o in conseguenza di questi, o siano morte per ferite, lesioni o infermità contratte in campi di internamento, in prigionia o durante la detenzione in conseguenza di condanna subita all'estero per atti intesi a impedire l'utilizzazione della nave, sono considerate, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o da quella della dichiarazione di scomparizione in mare, come « Presenti alle bandiere ».

1770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo alle persone di famiglia dei marittimi, indicate all'art. 4, è dovuto, dalla data di partecipazione della morte o della dichiarazione di scomparizione in mare, un assegno, per mesi dodici, in aggiunta al trattamento di pensione e di ogni altro beneficio che, ai sensi delle disposizioni in vigore, possa loro competere.

L'assegno di cui al comma precedente è pari a quello indicato nella tabella annessa al R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, in relazione al grado militare che il marittimo avrebbe rivestito qualora la nave sulla quale si trovava imbarcato fosse stata iscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, secondo la tabella approvata dal R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629, modificato dal R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361. Nel caso di navi o galleggianti non indicati nella tabella, l'equiparazione è fatta in base al grado considerato per i rimorchiatori e piropescherecci.

Art. 3.

L'assegno di cui all'articolo precedente è pagato mensilmente.

Art. 4.

Il trattamento indicato dal presente decreto spetta alla vedova del marittimo, semprechè non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, semprechè l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 30 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento, o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 37 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel comma primo e terzo dell'art. 37. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori e i collaterali che all'atto della morte del marittimo vivevano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del marittimo caduto o scomparso in mare non conviva con la moglie, il trattamento di « Presenza alle bandiere » viene diviso in parti eguali fra i genitori.

Art. 5.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » non è, in nessun caso e per nessuna ragione, cedibile, pignorabile o sequestrabile.

Art. 6.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » si perde:

a) dalla vedova che passi a nuove nozze;

b) dai figli maschi che raggiungano la maggiore età o, se inabili al lavoro proficuo, cessino di trovarsi in tale condizione;

c) dalle figlie nubili che contraggano matrimonio;

d) dal padre di età inferiore ai cinquantotto anni, che cessi di essere inabile al lavoro proficuo;

e) dalla madre che passi a nuove nozze;

f) dai collaterali quando raggiungono la maggiore età o, se femmine, anche prima qualora contraggano matrimonio o, se maggiorenni inabili al lavoro, cessino di essere inabili;

g) in ogni altro caso in cui nell'avente diritto venga meno alcuna delle condizioni necessarie per l'acquisto del relativo diritto.

Il trattamento stesso si perde od è sospeso nei casi preveduti dall'art. 47 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928.

Art. 7.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nel precedente art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente li seguono, a norma dell'art. 4, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei dodici mesi di cui all'articolo 2.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro muoiano o incorrano nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi diritto.

Art. 8.

Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione; ma in tal caso, i termini di cui al terzo comma dell'art. 9 decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Non hanno diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » i familiari indicati nell'art. 4 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso, a norma dell'art. 6, secondo comma.

Art. 9.

Coloro i quali ritengano di aver diritto al trattamento preveduto dal presente decreto devono presentare domanda in carta semplice all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1457, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge.

In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può essere presentata da uno solo di essi, in nome e per conto anche degli altri.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla conclusione della pace. Qualora sia presentata dopo tale termine, si ha diritto al trattamento solo per il periodo di tempo che ancora rimane fino al compimento dei dodici mesi di cui all'art. 2.

Gli aventi diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » che risiedono fuori del territorio del Regno possono presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo fino allo scadere di sei mesi dalla data della conclusione della pace.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Il trattamento economico indicato nel presente decreto è a carico dello Stato ed è corrisposto agli aventi diritto dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

A tal fine il Ministero della marina corrisponderà all'Ente un contributo annuo nella misura che sarà stabilita dal Ministro pel tesoro, d'intesa con quello per la marina. L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo costituito con tale contributo e, trascorsi trenta mesi dalla cessazione delle ostilità, deve sottoporre all'approvazione dei Ministri pel tesoro e per la marina il rendiconto di chiusura e versare all'erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso.

La vigilanza sulla gestione del fondo è attuata da apposito Comitato composto da due rappresentanti del Ministero della marina, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e da uno della Federazione italiana dei lavoratori del mare.

Art. 11.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (Marina mercantile) le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 4, con il quale furono date disposizioni per la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;
Considerata la necessità di abrogare le anzidette disposizioni e di stabilire nuove norme per la nomina agli uffici direttivi delle Accademie e degli Istituti soprariferiti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, sono abrogate.

La scelta delle persone per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Accademie e degli Istituti di cultura è demandata al Corpo accademico riunito in assemblea, che procede alle elezioni per la designazione secondo le norme e con le modalità stesse stabilite negli statuti accademici per la nomina degli accademici e dei membri effettivi.

Il risultato delle votazioni viene comunicato al Ministero della pubblica istruzione che lo sottopone al Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.

Art. 2.

Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Del Consiglio degli ordini e collegi professionali.

Art. 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono

1772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonchè il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II.

Delle Commissioni centrali.

Art. 10.

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11.

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti,

1773

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14.

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre dànno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16.

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO IV.

Disposizioni speciali
per le professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 18.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19.

Per ciascun circondario di tribunale è costituito un unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20.

L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21.

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

Art. 22. 3916

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

1774

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO V.

Disposizioni finali.

Art. 23.

Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio, nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 81. — PERIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.
Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ».

N. 383. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, col capitale iniziale di oltre un milione di lire, in gioielli, denaro liquido e buoni del Tesoro lasciati in Italia dalla marchesa Janina Sofia Umiastowska, nata dei Conti Ostrorog, fu Jean, vedova del marchese Wladislao Umiastowska, viene costituita in Roma ed eretta in ente morale la « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska » avente lo scopo di assistere e promuovere le scienze, l'agricoltura, le lettere e le arti ed il relativo insegnamento su di una base internazionale a mezzo di pubblicazioni, sussidi agli scienziati, borse di studio, concorsi, viaggi di studio e di propaganda e secondo le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1944

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi sia al pubblico, sia per provvista di bordo, sia per esportazione allo Stato Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1944 i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
	da L.	200	a L.	400
Nostrale	»	200	»	400
Santa Giustina	»	200	»	400
Rapè naturale	»	200	»	400
Foglietta	»	200	»	400
Pizzichino	»	160	»	320
Radica fermentata	»	160	»	320
Macubino	»	160	»	320
Scaglietta	»	200	»	400
Zenziglio 1ª qualità	»	160	»	320
Zenziglio 2ª qualità	»	240	»	480
Leccese superiore	»	240	»	480
S. Antonino superiore	»			

1775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		per kg.		
Sun di Spagna	da L.	240	a L.	480
Erbasanta	»	200	»	400
Leccese 1ª qualità	»	200	»	400
S. Antonino 1ª qualità	»	200	»	400
Levante	»	160	»	320
Comune	»	160	»	320
Radica Correra	»	160	»	320

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Serraglio	da L.	1200	a L.	2400
Macedonia	»	800	»	1600
Dalmazia	»	600	»	1200
Superiore Italia	»	600	»	1200
Spuntature	»	360	»	720
Forte	»	300	»	600
2ª qualità comune	»	250	»	500
3ª qualità comune	»	160	»	320

Sigari.

Impero	da L.	2400	a L.	4800
Cavour	»	2000	»	4000
Trento	»	1000	»	2000
Trieste	»	1000	»	2000
Minghetti	»	800	»	1600
Attenuati e mezzi attenuati	»	720	»	1440
Grimaldi	»	600	»	1200
Virginia	»	600	»	1200
Toscani e mezzi toscani super.	»	400	»	800
Fiume	»	400	»	800

Sigaretti.

Branca	da L.	700	a L.	1400
Dama	»	640	»	1280
Avana	»	600	»	1200
Roma	»	320	»	640

Sigaretta.

Savoia	da L.	2400	a L.	4800
Sovrana	»	1800	»	3600
Serraglio	»	1500	»	3000
Macedonia Extra	»	1300	»	2600
Cuba	»	1200	»	2200
Italia	»	1000	»	2000
A. O. I.	»	1000	»	2000
Macedonia	»	800	»	1600
Nazionali	»	700	»	1400
Indigene	»	500	»	1000
Popolari	»	400	»	800
Militi	»	100	»	200

Prodotti derivati dal tabacco.

Estratto di tabacco superiore.

		per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	13	a L.	26
Latte da kg. 1	»	12	»	24
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	54	»	111
Latte da kg. 10	»	108	»	216
Latte da kg. 25	»	260	»	520

Estratto normale di tabacco.

		per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	12	a L.	24
Latte da kg. 1	»	11	»	22
Latte da kg. 2	»	21	»	42
Latte da kg. 5	»	50	»	100
Latte da kg. 10	»	95	»	190
Latte da kg. 25	»	225	»	450

Solfato di nicotina al 50 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	21	a L.	42
Latte da litri 1	»	90	»	180

Solfato di nicotina al 25 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	11	a L.	22
Latte da litri 1	»	45	»	90

Sapone alla nicotina.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	2,50	a L.	5
In pezzi da kg. 0,200	»	5	»	10
In pezzi da kg. 0,500	»	10	»	20

Saponette alla nicotina profumate.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	3	a L.	6

Insetticida Monital.

Latte da kg. 0,500	da L.	8	a L.	16
Latte da kg. 1	»	14	»	28
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	65	»	130
Latte da kg. 10	»	125	»	250
Latte da kg. 25	»	300	»	600

Polvere insetticida.

Sacchine da kg. 10	da L.	40	a L.	80

Art. 2.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali sono aggiunte le seguenti voci:

	per kg.
Trinciato nazionale	L. 1400
Trinciato indigeno	» 1000

Art. 3.

Dalla stessa data i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono modificati come segue:

Trinciati.

		per kg.		
Macedonia	da L.	280	a L.	560
1ª qualità forte	»	120	»	240
2ª qualità comune	»	100	»	200

Sigari.

Impero	da L.	1000	a L.	2000
Cavour	»	800	»	1600
Trento	»	480	»	960
Trieste	»	480	»	960
Minghetti	»	400	»	800
Grimaldi	»	280	»	560
Virginia	»	280	»	560
Toscani superiori	»	240	»	480

1776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sigaretti.

	per kg.			
Branca	da L.	320	a L.	640
Avana	»	280	»	560
Roma	»	200	»	400

Sigaretto.

Sovrana	da L.	800	a L.	1600
Serraglio	»	600	»	1200
Macedonia Extra	»	500	»	1000
Giuba	»	400	»	800
Macedonia	»	300	»	600
Nazionali	»	200	»	400
Popolari	»	120	»	240

Art. 4.

Dalla stessa data, i prezzi di vendita, per esportazione allo Stato della Città del Vaticano, dei sottoindicati tabacchi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

	per kg.			
Leccese superiore	da L.	60	a L.	120
Sun di Spagna	»	60	»	120
1ª qualità	»	55	»	110
2ª qualità	»	50	»	100

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

	per kg.			
Italia	da L.	120	a L.	240
Macedonia	»	160	»	320
Forte	»	75	»	150
Comune 2ª qualità	»	65	»	130
Serraglio	»	360	»	720
Dalmazia	»	120	»	240

Sigari.

Minghetti	da L.	330	a L.	660
Toscani superiori	»	220	»	440
Virginia	»	360	»	720
Impero	»	820	»	1640
Cavour	»	700	»	1400
Trento	»	400	»	800
Grimaldi	»	240	»	480
Trieste	»	500	»	1000
Attenuati	»	330	»	660

Sigaretti.

Avana	da L.	260	a L.	520
Branca	»	240	»	480
Roma	»	180	»	260
Dama	»	240	»	480

Sigarette.

	per kg.			
Serraglio	da L.	360	a L.	720
Macedonia Extra	»	290	»	580
Giuba	»	260	»	520
Macedonia	»	180	»	360
A. O. I.	»	260	»	520
Nazionali	»	160	»	320

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 47. — ESPOSITO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 91 del 7 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944.

Costituzione del comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 97

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 21 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	„ semestrale	„ 100		„ semestrale	„ 200		„ semestrale „ 60		„ semestrale „ 120
	„ trimestrale	„ 50		„ trimestrale	„ 100		„ trimestrale „ 30		„ trimestrale „ 60
	Un fascicolo	„ 4		Un fascicolo	„ 8		Un fascicolo „ 4		Un fascicolo „ 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari.

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 679

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.
Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo . . . . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1944.
Fuazioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria . . . . . Pag. 681

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.
Deroga temperanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.
Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945. Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario. Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.
Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino . . . . . Pag. 683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale. Pag. 684

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Frosinone, Littoria e Napoli ritornate all'amministrazione diretta del Governo italiano a decorrere dal 20 luglio e dal 15 agosto 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze, nonchè di inscrivere in bilancio, in conto residui, le somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 76. — PETIA

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	85.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	150.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	1.250.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sui celibi	»	20.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	480.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 50. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	330.000.000
Cap. n. 51. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	250.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sulla entrata, ecc.	»	2.200.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	250.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	60.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	30.000.000
Cap. n. 62. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari	»	20.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	40.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	40.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	4.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	25.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	4.800.000
Cap. n. 93. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 95. — Sovrimposta di confine, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	1.008.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 104. — Provento del lotto	»	10.000.000
Cap. n. 164. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	10.000.000
Cap. n. 193. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 227. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	200.000.000
Cap. n. 255. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	»	200.000.000
	L.	7.400.000.000

Visto: d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *in aumento*:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	600.000.000 —
Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	250.000.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	»	2.000.000.000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	»	570.000.000 —
Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	»	2.400.000.000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	200.000.000 —
Cap. n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	3.500.000 —
Cap. n. 94. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	4.718.000 —
Cap. n. 95. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti)	»	200.000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	270.000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	100.000 —
Cap. n. 108. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*spese fisse*)	»	600.000 —
Cap. n. 108-*ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*)	»	20.000.000 —
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetti	»	38.000 —
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale (non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze)	»	3.000.000 —
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 121. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 123. — Spese casuali	»	100.000 —
Cap. n. 123-*bis* (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Debito vitalizio ». - Pensioni ordinarie, indennità ed assegni*). — Pensioni ordinarie (*spese fisse*)	»	60.000.000 —
Cap. n. 123-*ter* (*di nuova istituzione*). — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	»	50.000 —
Cap. n. 123-*quater* (*di nuova istituzione*). — Assegni di medaglie al valore militare diretti e di riversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	»	200.000 —
Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del Tesoro, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 127. — Indennità di missione e spese varie per il servizio del Tesoro all'estero	»	20.000 —
Cap. n. 133. — Differenze di cambio, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 134. — Spese di commissione, di cambio, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 135. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 138. — Compensi alla Banca d'Italia, ecc.	»	25.000.000 —
Cap. n. 140. — Scuola dell'Arte della Medaglia, ecc.	»	28.000 —
Cap. n. 141. — Spese varie, ecc, inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 145. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	25.000.000 —
Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	500.000 —
Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca dei Ministeri delle finanze e del tesoro	»	20.000 —
Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 164. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	»	32.000.000 —
Cap. n. 165. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	32.000.000 —
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interessi, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali per le spese di spedalità ecc. di militari, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	16.041.117,12
Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	505.779,70
Cap. n. 196-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro - Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	»	30.000 —
Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	»	200.000.000 —
Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	»	200.000.000 —
Cap. n. 204-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1150, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697)	»	15.000.000 —
Cap. n. 204-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del servizio relativo alla erogazione a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali e di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1150, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 e art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697	»	30.000 —
Cap. n. 205. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma	»	37.000.000 —
Cap. n. 212. — Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	85.000.000 —
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	90.364.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 240-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine ed acquisto di cartoline per spogli meccanici per i censimenti e le rilevazioni ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica . . . L. 5.000.000 —

Cap. n. 240-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 254-*sexies* (di nuova istituzione). — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche . . . . . » 160.000 —

Cap. n. 254-*septies* (di nuova istituzione) — Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi ed impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 257 . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 255. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . » 700.000.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . » 8.000.000 —

Cap. n. 258. — Assegni di invalidità, pensioni vedovili ecc. ad ex militari o alle famiglie di caduti dell'Esercito austro-ungarico pertinenti alle nuove provincie, ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra ecc. in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . » 40.000.000 —

Cap. n. 261-*bis* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegni vitalizi e pensioni straordinarie »). — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . . . » 100.000 —

Cap. n. 261-*ter* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegno temporaneo mensile ai pensionati »). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato e alle loro vedove, orfani e genitori provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1361, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . . » 26.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 263-*quinquies* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero del tesoro (escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato) soggetto ad offese nemiche » 1.000.000 —

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. (Pensioni di guerra) » 105.000 —

Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1437 e R. decreto 16 maggio 1940 n. 904 (*spese fisse*) » 1.000.000 —

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (Pensioni di guerra) » 100.000 —

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) » 120.000 —

Cap. n. 276. — Spese occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento di danni di guerra . . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 277-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 282. — Interessi, ecc., sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . » 2.181.375 —

Cap. n. 286-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato; rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili e oggetti vari; spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio del razionamento dei consumi . . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 286-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi garibaldini (legge 27 gennaio 1939, n. 268) . . . » 19.000 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili, ecc. . » 50.000.000 —

Cap. n. 290. — Rimborso di buoni del tesoro pollennali . . . . . » 600.000.000 —

Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc. . . . . » 34.581.913,57

Cap. n. 300. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc. . . . . » 107.879,62

Cap. n. 309. — Ammortamento delle obbligazioni 4 ½ %, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 317-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti cui esse fanno carico (R. decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731) . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 336. — Concorso nella spesa per stipendi, ecc. (Credito ai dipendenti dello Stato) . . . . . » 170.000 —

Cap. n. 337. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 490.000 —

Cap. n. 338. — Indennità di missione, ecc. » 34.000 —

Cap. n. 339. — Spese di lili, ecc. . . » 26.000 —

Cap. n. 340. — Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . . » 35.000 —

Cap. n. 341. — Concorso nelle spese di manutenzione, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 8.436.139.065,61

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29 (soppresso). — Annualità e prestazioni, ecc., relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . L. 600.000

Cap. n. 152 (soppresso). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio, ecc. . . . » 30.000

Cap. n. 153 (soppresso). — Imposte e sovrimposte, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 154 (soppresso). — Spese di concentrazioni e di lili, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 155 (soppresso). — Restituzioni e rimborsi . . . . . » 1.000

Cap. n. 156 (soppresso). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio . . . . . » 200.000

Cap. n. 157 (soppresso). — Sussidi agli agenti e agli ex agenti di custodia, ecc. . » 4.000

Cap. n. 158 (soppresso). — Spese di concentrazioni e di lili, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 159 (soppresso). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 161 (soppresso). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc. » 6.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 162 (soppresso). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . L. 500.000
Cap. n. 163 (soppresso). — Restituzioni e rimborsi . . . . . » 40.000
Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi, ecc. . » 500.000
Cap. n. 280 (soppresso). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Aziende patrimoniali dello Stato) . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 285 (soppresso). — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 331 (soppresso). — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . » 800.000
Cap. n. 332 (soppresso). — Arretrati di rendita pubblica dovuti al fondo per il culto, ecc. . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 12.003.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti.

Cap. n. 119. — Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'officina carte e valori) e per viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del tesoro (esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato) collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.

d) *capitoli soppressi:*

Cap. n. 160. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, ecc.

Cap. n. 177. — Contributo straordinario all'ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . L. 20.000.000 —
Cap. n. 9. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze . . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 10. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. . . » 1.000.000 —
Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . » 10.000.000 —
Cap. n. 13. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . » 100.000 —
Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 16. — Compensi ad estranei, ecc. per incarichi, studi, ecc. . . . . » 30.000 —
Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 23. — Indennità di viaggio, ecc., per ispezioni, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 26. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, ecc. . » 70.000 —
Cap. n. 27. — Contributo annuo dovuto, ecc., in sostituzione del soppresso contributo integrativo di vigilanza stradale, ecc. . . » 10.000.000 —
Cap. n. 31. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, ecc., il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso, ecc. . . . . » 20.670.000 —
Cap. n. 34. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del Lotto, ecc. . » 80.000 —
Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . L. 150.000 —
Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc., per l'attuazione del R. decreto 4 aprile 1939, n. 580, ecc. . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc. al personale di ruolo, provvisorio, ecc., per la conservazione dei catasti terreni, ecc. . » 1.000.000 —
Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc. al personale di ruolo, ecc., degli uffici tecnici erariali . . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. per diritti di scritturazione, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale, ecc. . . . . » 130.000 —
Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale, ecc. . . . . » 90.000 —
Cap. n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc. » 18.000.000 —
Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Aziende patrimoniali dello Stato »). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato; indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le Aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura . . . » 30.000 —
Cap. n. 113-*ter* (di nuova istituzione). — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*spesa obbligatoria*) . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 113-*quater* (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . » 2.000 —
Cap. n. 113-*quinquies* (di nuova istituzione). — Restituzione e rimborsi (*spese d'ordine*) . . . . . » 1.000 —
Cap. n. 113-*sexies* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Demanio patrimoniale »). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*spese fisse*) . . . . . » 200.000 —
Cap. n. 113-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti . . . . . » 2.000 —
Cap. n. 113-*octies* (di nuova istituzione). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 565 e 586 del Codice civile; spese di indemaniamento, di amministrazione per imposte ed oneri e diverso, relative alle Confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980 - Spese per i servizi della « Magione » di Palermo . » 10.000 —
Cap. n. 113-*novies* (di nuova istituzione). — Spesa di custodia e manutenzione di opere d'arte donate allo Stato dalla signora Henriette Tower, vedova Wurts, da sistemarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio governo . . . . . L. 26.000 —

Cap. n. 113-X (di nuova istituzione). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*spesa obbligatoria*) . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 113-XI (di nuova istituzione). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative alla Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra, ai sensi della legge 23 giugno 1938, n. 1110 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 113-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi (*spese d'ordine*) . » 50.000 —

Cap. n. 113-XIII (di nuova istituzione). — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico (*spese fisse ed obbligatorie*) . » 2.710.000 —

Cap. n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc. » 1.200.000 —

Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 121. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori, ecc. » 100.000 —

Cap. n. 122. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi nazionali degli esattori, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 123. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 125. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione esterna . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 132. — Restituzioni rimborsi » 60.000.000 —

Cap. n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane, ecc. . . . . » 1.600.000 —

Cap. n. 136. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . » 50.000 —

Cap. n. 137. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 140. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 141. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 142. — Costruzioni di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 144. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc. . » 65.000 —

Cap. n. 150. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 157. — Assegno annuo da corrispondersi dal demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc. . . . » 300.000 —

Cap. n. 159-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, 6ª delle 10 rate) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 164-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (Regi decreti 8 luglio 1938, n. 1415 e 10 giugno 1940, n. 566) . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 166. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile, ecc. » 100.000 —

Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare »). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio per manutenzione straordinaria, forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle Aziende patrimoniali . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione) — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali . . . . . » 1.767.079,39

Cap. n. 178-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nella rata di estinzione della residua somma di L. 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744. » 132.557,76

Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, istituita col R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720 . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 180-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1940, n. 100) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 180-*quater* (di nuova istituzione). — Spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 186. — Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute al demanio dello Stato . . . . . » 40.000 —

Cap. n. 188-*bis* (di nuova istituzione). — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento della residua somma di lire 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939 approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744 » 198.774,85

Cap. n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 189-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partite che si compensano con le entrate - Spese diverse »). — Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*spesa d'ordine*) . . . » 800.000 —

Cap. n. 189-*ter* (di nuova istituzione). — Arretrati di rendita pubblica dovuti al fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzioni di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28) . . . . . » 100.000 —

Totale degli aumenti L. 184.005.412,50

1783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. (soppresso). — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . .	L.	150.000
Cap. n. 3 (soppresso). — Pensioni al 1° maggio 1931 della Casa dell'Altezza Reale il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc.	»	280.000
Cap. n. 5 (soppresso). — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 6 (soppresso). — Assegni di medaglie al valore militare, ecc.	»	180.000
Cap. n. 8 (soppresso). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	20.000
Cap. n. 155-*bis* (soppresso). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 156-*ter* (soppresso). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 156-*quater* (soppresso). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e le valute ecc.	»	500.000
Cap. n. 162 (soppresso). — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra, ecc.	»	460.000
Totale delle diminuzioni	L.	15.580.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. .	L.	200.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	15.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio ecc.	»	100.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc.	»	5.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 35. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . .	»	4.000.000
Cap. n. 36. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 37. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 38. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc.	»	28.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena	»	138.000
Cap. n. 50. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	96.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	L.	80.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena . .	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Servizi delle bonifiche agrarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto, ecc., delle autovetture, ecc.	»	150.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . .	»	58.000
Totale . . .	L.	352.025.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni .	L.	30.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . .	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	100.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Fitto di locali ad uso delle sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero	»	3.700.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Competenze al personale, ecc., per i lettorati all'estero	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	»	400.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 67. — Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo delle isole italiane dell'Egeo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 71 (modificata la denominazione). — Somma da corrispondere alla Cassa DD. PP. per l'ammortamento del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero, ecc. . . .	»	1.636.600
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa DD. PP., ecc. . . .	»	8.980
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 74. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . .	»	5.000.000
Totale . . .	L.	38.420.600

1784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati, ecc. - Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. - Affitto di locali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di autoveicoli, ecc. (Regi provveditorati agli studi)	»	100.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	370.000.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 46. — Assegni, premi e sussidi ad allievi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 47. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 48. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni assistenziali integrative della scuola dell'ordine elementare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 49. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 57. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 58. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	100.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media)	»	33.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	250.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	8.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	45.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	300.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	45.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica, ecc.	»	180.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	50.000.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc.	»	11.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	10.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali, ecc., personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ad istituti di educazione	»	535.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali, ecc. - Spese di vitto, ecc.	»	200.000
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	160.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	300.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Compensi ai segretari delle commissioni, per gli esami, ecc.	»	15.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	80.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	300.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, commerciali e per geometri, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc.	»	700.000
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.640.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 11 agosto 1938, n. 2111, ecc. - Sussidi, ecc.	»	120.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, stipendi, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	15.000
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	600.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc.	»	500.000
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	320.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università, Istituti dell'ordine universitario)	»	8.800.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore e Collegio universitario di Pisa », ecc.	»	55.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 113. — Spesa per incoraggiamento a ricerche di carattere scientifico, ecc.	»	100.000
Cap. n. 115. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., per studi universitari, ecc.	»	66.000
Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc. presso Istituti di istruzione universitaria, ecc.	»	1.000
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	250.000

1.7 8 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 120. — Biblioteche governative - Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc. - Acquisto conservazione, rilegatura di libri, ecc.	L.	450.000	
Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc.	»	80.000	
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 125. — Assegno alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	180.000	
Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni, ecc., fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiore, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 132. — Premi d'incoraggiamento ad autori, ad Enti, ecc.	»	25.000	
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc., Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	2.300.000	
Cap. n. 134. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc.	»	40.000	
Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami d'idoneità ecc., negli istituti d'istruzione artistica	»	10.000	
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di Istituti d'arte, ecc. - Sussidi per arredamenti ed impianti, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc., per aiuti ad Enti ed Istituti musicali, ecc., per premi d'incoraggiamento, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 145. — Borse di studio, ecc. ad alunni, ecc. degli Istituti d'istruzione artistica	»	20.000	
Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavi, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	960.000	
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	350.000	
Cap. n. 152. — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della corona retrocessi al demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	»	400.000	
Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne dei musei, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 165. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 166. — Spese per uffici di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 175. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti, ecc., delle Regie scuole, ecc.	L.	50.000	
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	100.000.000	
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggi, ecc. durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	»	50.000	
Cap. n. 181-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra	»	2.000.000	
Cap. n. 181-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	500.000	
Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 183. — Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero, annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli	»	7.650	
Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione	»	10.000	
Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 191. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	115.000	
Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e d'arte, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 194. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 195. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro, ecc.	»	500.000	
Totale	L.	695.476.650	

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili d'interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici e locali dell'amministrazione, musei, gallerie, biblioteche, e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro supelletili.

Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (presentemente ricoverati in deposito) nei musei, gallerie, biblioteche, chiese cui esse appartengono - Trasporto di libri e materiale didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	240.000
Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile, ecc.	»	250.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	250.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . » 1.500.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc. . » 2.000.000
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative . . . . . » 50.000
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 3.000
Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi nei porti, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . » 17.500.000
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia, ecc. . . . . » 42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 9.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, ecc. » 25.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc. . » 500.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. » 500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie . . . . » 800.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc. » 500.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'equipaggiamento del nuovo Corpo di polizia . . . . . » 30.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . L. 10.000.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino . . . » 21.000
Cap. n. 99. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 35.000
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 75.000
Cap. n. 105. — Maggiore interesse da pagarsi, ecc., sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, ecc. . . . . » 2.790.055
Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Croce Rossa Italiana . . . . . » 200.000
Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai Comuni le spese relative al censimento generale per la ricostruzione nazionale . . » 70.000.000
Cap. n. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla preparazione delle liste elettorali politiche . . . . . » 300.000
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc. . » 150.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 6) . . . . . » 40.000.000
Cap. n. 132. — Somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . » 41.878.200
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per la mancata realizzazione dei contributi aggiuntivi, per gli anni 1943-44 a carico dei Comuni e delle Compagnie di assicurazione . . . . . » 8.000.000

L. 407.314.855

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 10.600.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . . . . » 400.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . . . . » 200.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc. . . » 300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 54. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 55. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	600.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	300.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc., di locali ad uso del Genio civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio delle automobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Spese casuali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	350.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: Salari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo - Retribuzione giornaliera	»	4.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, ecc. - Competenze varie	»	400.000
Cap. n. 100-*sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione	»	10.000.000
Cap. n. 100-*novies*. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	10.000.000
Cap. n. 102. — Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	»	10.000.000
Totale	L.	140.050.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili)	L.	5.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.550.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari	»	100.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.	»	30.000
Cap. n. 25. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	270.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale	»	150.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico, ecc. - Soprassoldi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina, ecc. Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	188.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	180.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	150.000.000
Totale	L.	455.730.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	12.050.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personali civili e militari	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	10.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	50.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene ecc.	»	100.000
Cap. n. 26. — Spese per i CC. RR. in servizio nella Regia aeronautica	»	100.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	900.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali fotografici di bordo	»	100.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	80.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, ecc. del personale avventizio	»	3.000
Totale	L.	104.353.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc. degli automezzi	»	400.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	120.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimazioni di seme di piante erbacee e legnose, ecc.	»	300.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, premi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della olivicoltura, ecc.	»	700.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	160.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento o di missione, ecc. a ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	600.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	500.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	240.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	800.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mallattiera e cavallina, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Contributo e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 89. — Contributi premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani, ecc.	»	500.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	300.000
Cap. n. 99. — Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui, ecc.	»	673.000
Cap. n. 101. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc. per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi	»	1.000.000
Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratti o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale, ecc., per la costruzione di silos, ecc.	»	800.000
Cap. n. 114. — Sovvenzione per l'acquisto ecc. di magazzini e impianti destinati alla conservazione, ecc. dei prodotti agricoli, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio al personale, durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	»	12.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. in conto dei mutui, ecc. per il dissodamento meccanico dei terreni, ecc.	»	8.000.000
Totale	L.	153.355.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	100.000
Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	1.725.275
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	500.000
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli uffici minerari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 36. — Formazione, ecc. della carta geologica del Regno, ecc.	»	450.000
Cap. n. 37. — Spese ecc. del laboratorio chimico, ecc.	»	65.000
Cap. n. 39. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	50.000

1789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — sotto la nuova sottorubrica: « Commercio estero »). — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . » 5.250.000

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . . » 500.000

Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . » 300.000

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . L. 12.200.275

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12. — Spese di ufficio, ecc. . L. 1.725.275

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L. 50.000.000 —

Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc. . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 6. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc. . . . . » 1.000.000.000 —

Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali . . . . . » 250.000.000 —

Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente, ecc. . . . . » 1.000.000.000 —

Cap. n. 10. — Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 100.000.000 —

Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 30. — Dotazione della Corona, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 31. — Assegno all'A.R. il Principe Ereditario, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 33. — Appannaggio all'A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, ecc. . . . . » 666.664 —

Cap. n. 34. — Appannaggio all'A.R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia, ecc. . . . . » 333.328 —

Cap. n. 35. — Appannaggio all'A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, ecc. . . . . » 666.664 —

Cap. n. 38. — Appannaggio all'A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino, ecc. . . . . » 666.664 —

Cap. n. 39. — Appannaggio all'A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova Duca di Ancona, ecc. . . . . » 225.000 —

Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno . . . . . » 6.350.000 —

Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri) . . . . . » 10.471,50

Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione, ecc. . . . . » 5.168 —

Cap. n. 46. — Indennità di carica ai Ministri, ecc. . . . . » 392.533 —

Cap. n. 63. — Personale: stipendi ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . . . » 432.785,30

Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . L. 1.359.918,25

Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . » 2.800.000 —

Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. » 650.000 —

Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . » 100.000 —

Cap. n. 87. — Spesa per i servizi di riscontro, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 396.800 —

Cap. n. 89. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 92. — Fitto di locali . . . . » 114.600 —

Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 94. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti-Africa Italiana) » 3.000.000 —

Cap. n. 95. — Retribuzione ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. » 180.000 —

Cap. n. 97. — Indennità di equipaggiamento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 99. — Spese di impianto e di arredamento, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . » 150.000 —

Cap. n. 103. — Premi di operosità, ecc. » 350.000 —

Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 107. — Fitto di locali . . . . » 40.000 —

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato per la stampa e le informazioni) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione, ecc. . . . . » 75.000 —

Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali, ecc. » 432.500 —

Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 2.100.000 —

Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca » 2.000 —

Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Addetti stampa) . . . . » 350.000 —

Cap. n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa, ecc. » 880.000 —

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc. » 50.000 —

Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc. . . . » 990.000 —

Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, ecc. per gli uffici dei Regi addetti stampa, ecc. . » 310.000 —

Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 320.000 —

Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc. . . . . » 230.000 —

Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali, ecc. . . » 250.000 —

Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla proiezione delle pellicole cinematografiche, ecc. » 15.000 —

Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc. . . . . » 6.100.000 —

Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della discoteca di Stato, ecc. . . . . » 25.000 —

Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione, ecc. . . . . » 855.000 —

Cap. n. 107-XXXIII (di nuova istituzione). — Premi da erogare agli editori commissionari librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942, n. 159) . . . . » 1.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 107 XXXIV (di nuova istituzione). — Spese per la propaganda	L.	450.000 —
Cap. n. 107 XXXV (di nuova istituzione) — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali, ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia (art. 5 del Regio decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 10 gennaio 1939, n. 58)	»	200.000 —
Cap. n. 108-*bis*. — Fitto di locali e di aree per l'amministrazione centrale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. (Ministero e Uffici provinciali del tesoro)	»	600.000 —
Cap. n. 116-*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 133. — Differenze di cambio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 135. — Spese per i servizi del tesoro, ecc.	»	267.733,55
Cap. n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc.	»	7.908,55
Cap. n. 137. — Compensi agli uffici postali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 141. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	11.000.000 —
Cap. n. 148-*bis*. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	8.000 —
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc.	»	5.250.000 —
Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	5.000.000 —
Cap. n. 183-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2301	»	5.000.000 —
Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	463.036,90
Cap. n. 196-*bis*. — Pensioni agli ex impiegati della Banca austro-ungarica, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 196-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara, e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei pagamenti da esso effettuati ad iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale, oltre ai limiti delle attività trasferite (Regi decreti-legge 27 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, e 21 settembre 1931, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1935, n. 169)	»	500.000 —
Cap. n. 201. — Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, ecc.	»	61.056,50
Cap. n. 217. — Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »	»	20.000.000 —
Cap. n. 218. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza, ecc., in dipendenza di cause belliche, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 218-*ter*. — Assegnazione straordinaria per contributi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	L.	180.000 —
Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie, ecc., del prezzo a tariffa militare, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 239. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. (Corte dei conti)	»	300.000 —
Cap. n. 254-*bis*. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	500.000 —
Cap. n. 254-*ter*. — Somma da erogare per per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	280.000 —
Cap. n. 254-*quater*. — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 254-*septies*. — Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, ecc.	»	5.500.000 —
Cap. n. 254-*octies* (di nuova istituzione). — Contributi alla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso dell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436)	»	280.000 —
Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, ecc.	»	98.000 —
Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	550.000 —
Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra, in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	30.000.000 —
Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 262-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Ragioneria generale dello Stato) in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1598)	»	1.000.000 —
Cap. n. 269. — Stipendi e indennità agli ufficiali medici, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc.	»	2.200.000 —
Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relativo a forniture di carta, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 286-*ter*. — Fitto dei locali per l'Istituto di studi garibaldini, ecc.	»	47.500 —
Cap. n. 287. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	600.000.000 —
Cap. n. 290. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali	»	100.000.000 —
Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc.	»	18.223.192,93
Cap. n. 300. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc.	»	91.736,04
Cap. n. 321. — Annualità di riscatto delle ferrovie reali sarde, ecc.	»	2.750.000 —
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	186.000.000 —
Totale	L.	3.539.176.853,52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 7. — Personale di ruolo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	155.000 —
Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	4.600.000 —
Cap. n. 34. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto, ecc.	»	73.000 —
Cap. n. 35. — Aggio e compenso d'aggio ai gestori del lotto, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 36. — Provviste ecc. di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc., per la conservazione dei catasti e terreni, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc., al personale di ruolo, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 61. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc., per diritti di scritturazione, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 73. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'amministrazione esterna	»	200.000 —
Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	500.000 —
Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 87. — Spese di canzioni e di lili, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 88. — Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti dei giornali, ecc.	»	475.000 —
Cap. n. 89. — Quota del 90 % spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radio-elettrici, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 92. — Quote del 50 %, ecc., sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 93. — Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, ecc., per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 95. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano, ecc.	»	828.905 —
Cap. n. 98. — Restituzioni e rimborsi	»	120.000 —
Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 113-*bis*. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali, ecc.	L.	85.000 —
Cap. n. 113-*ter*. — Imposte, sovrimposte, tributi, ecc.	»	582.230,60
Cap. n. 113-X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 113-XIII. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	»	720.396,20
Cap. n. 114. — Personale di ruolo degli uffici esteri - Stipendi, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 123. — Indennità di missione, ecc., nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 139. — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 157. — Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 159-*bis*. — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 164. — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 164-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc.	»	6.820.000 —
Cap. n. 165-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	200.000 —
Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste, ecc.	»	7.500.000 —
Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc.	»	125.000 —
Cap. n. 174. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc.	»	1.250.000 —
Cap. n. 175. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	2.715.805,40
Cap. n. 178-*bis*. — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni, ecc.	»	1.767.079,89
Cap. n. 178-*ter*. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso, ecc.	»	139.584,03
Cap. n. 178-*quater* (di nuova istituzione). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	303.500 —
Cap. n. 178-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio e manutenzione straordinaria e forniture varie per le Aziende patrimoniali a carico dello Stato, ai termini delle convenzioni relative. Parte a carico dello Stato nella spesa per la costruzione della strada carrozzabile fra il centro urbano delle Regie Grotte di S. Cesarea Terme e la collina sottostante, giusta l'art. 9 della convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883	»	76.847,89
Cap. n. 179 — Spese varie, ecc. per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 180-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione all'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali, ecc.	»	160.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 180-*ter*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ecc. . . . . L. 1.460.000 —

Cap. n. 180-*quater*. — Spese varie, ecc. per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*sexies* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio e delle volture catastali . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 180-*septies* (di nuova istituzione. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (art. 23-37 del R. decreto legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . » 200.000 —

Cap. n. 180-*octies* (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, nonchè delle indennità di mora (art. 33 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 180-*novies* (di nuova istituzione). — Spese di stampa, di affissione e per trasporti, fitto e sistemazione temporanea di locali ed altre varie per la prima applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita col R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 gennaio 1940, n. 100 . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 180-*decies* (di nuova istituzione). — Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-1952 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 181-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinarsi agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dipendenti sezioni, nonchè agli ispettorati compartimentali delle dogane istituiti ai sensi della legge 25 gennaio 1940, n. 1 . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 182. — Spese varie, ecc., per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . . » 55.000 —

Cap. n. 188-*bis*. — Quota di capitale comprese nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso, ecc. . . . . » 101.738,58

L. 128.803.607,58

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . L. 1.300.000

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . » 1.139

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . » 30.000

Cap. n. 5. — Assegni, ecc., per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 6.800

Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. » 60.000

Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc., ai magistrati, ecc., nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici . . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. » 56.000

Cap. n. 28. — Restituzione di depositi giudiziari . . . . . » 83.000

Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli uffici giudiziari, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. . » 4.500.000

Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali, ecc. . . . » 11.000

Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . » 11.000

Cap. n. 41. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. . . . . » 1.000

Cap. n. 43. — Spese per gli esperti, ecc. » 300.000

Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . » 20.000.000

Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . » 5.500.000

Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 22.000.000

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 365.000

Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 23.000.000

Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena . . . » 8.500.000

Cap. n. 55. — Servizi delle bonifiche agrarie, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 200.000

Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 60. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo . . . . . » 20.000

Cap. n. 61. — Somme da erogare, ecc., a dipendenza di difese penaliche, ecc. . . » 250.000

Cap. n. 62. — Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . . » 450.000

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di immobili e di diritti immobiliari per gli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 52.000

Cap. n. 70-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Spese per i servizi relativi agli iscritti nell'Albo degli attuari (art. 22 della legge 9 febbraio 1942, n. 194) . . . . . » 3.000

Cap. n. 70-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile . . . . . » 2.000

Cap. n. 70-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per affitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente relative al trasferimento di uffici statali dipendenti dall'attuale stato di guerra . » 2.000.000

Cap. n. 70-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . . » 4.000

Totale . . . L. 140.065.500

1795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	75.000
Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni	»	30.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	192.183
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca, ecc.	»	20.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 9. — Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radioelegrafiche	»	300.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»	30.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	40.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni varî continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, assegni ognitinativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»	500.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 43. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	50.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 53. — Competenze al personale, ecc., per i lettorati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 64. — Sovvenzioni a studenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 66. — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc.	»	40.856
Cap. n. 71. — Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	1.636.619
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	360.145
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	617.615
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	»	30.000.000
Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'ex-Ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania	L.	300.000
Cap. n. 79-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	»	300.000
Totale	L.	96.361.417

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»	100.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	500.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»	50.000 —
Cap. n. 13. — Spese di liti, ecc.	»	5.200 —
Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	450.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale inseguante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	45.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	50.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesso agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	500.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. (Scuola media)	»	3.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	200.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale, ecc., occorrente all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	100.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	300.000 —

1794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 75. — Convitti nazionali, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali, ecc. - Spese di fitto, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 77. — Posti gratuiti, ecc., nei Convitti nazionali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	100.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti, a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, ecc. - Sussidi, borse di studio, viaggi premio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	10.000 —
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 103. — Affitto e conduzioni di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	»	10.000 —
Cap. n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università, Istituti dell'ordine universitario)	»	1.000.000 —
Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad Istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici ecc. - Acquisto, conservazione e rilegature dei libri, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc.	»	2.800 —
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	9.758 —
Cap. n. 137. — Indennità alle commissioni per gli esami d'idoneità, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 145. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	50.000 —
Cap. n. 146. — Sovrintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 153 — Regio opificio delle pietre dure di Firenze, Regia calcografia, ecc. - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, ecc.	»	4.050 —
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione ed adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte, ecc.	»	8.310 —
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	»	7.200 —
Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc., in servizio nei monumenti, ecc.	»	100.365 —
Cap. n. 170. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 181-*ter*. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	500.000 —
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto nazionale dell'assicurazione, ecc., ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000, ecc.	»	377.095,60
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc.	»	986.545,60
Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli, ecc.	»	792.638,87
Cap. n. 200. — Quota di annualità per la estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.355 —
Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc.	»	500.000 —
Totale . . .	L.	87.135.878,97

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc.	»	15.677
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	1.602.839
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 15. — Spese di liti	»	129.156
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative	»	20.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	1.020
Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero, ecc.	»	20.156
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	5.000
Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	7.000.000
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	30.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari, ecc.	»	42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 37. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc.	»	50.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.	»	30.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	800.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 51. — Spese per pubblicazioni, ecc., per la biblioteca della Direzione generale della sanità, ecc.	»	4.538
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario nei porti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai Comuni isolani, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.223
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	400.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	100.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	100.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali Carabinieri, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc.	»	11.653
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	30.000
Cap. n. 79. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	»	1.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino	»	16.935
Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso di vacanze, ecc.	»	1.323
Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc.	»	59.978
Cap. n. 98. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza d'offese nemiche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 101. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849, ecc.	»	200.000
Cap. n. 102. — Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto, ecc.	»	20.000.000

1796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	L.	100.000
Cap. n. 106. — Contributo annuo al comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc.	»	33.750.000
Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'interno della annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.355
Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	1.000.000.000
Cap. n. 110. — Spese per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc	»	200.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 115. — Spese per l'apprestamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 118. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per fronteggiare i disavanzi economici, ecc.	»	25.457.994
Cap. n. 118-*quater* (di nuova istituzione). — Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio	»	1.000.000
Cap. n. 119. — Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 121-*bis* (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo esantematico	»	2.000.000
Cap. n. 122. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti, ecc.	»	269.211
Cap. n. 123. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	90.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza ufficiali e sottufficiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	50.000.000
Totale	**L.**	**1.888.184.248**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	1.100.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	5.400.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	150.000
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse	L.	30.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, ecc.	»	60.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	»	150.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale salariato di ruolo	»	25.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	300.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	25.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc.	»	130.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi	»	15.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese di ufficio	»	180.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista riparazione, ecc., di mobili e strumenti geodetici, ecc.	»	40.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	80.000
Cap. n. 27. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	30.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	3.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	250.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	10.000.000
Cap. n. 40. — Manutenzione delle case economiche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 46. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 49. — Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici	»	600.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale non di ruolo	»	400.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc.	»	30.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili, ecc.	»	100.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»	150.000
Cap. n. 63. — Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche, ecc.	»	30.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	L.	150.000
Cap. n. 66-*bis* — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	700.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari	»	150.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi offensori ed escavazioni marittime, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 88. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	80.000
Cap. n. 93. — Personale avventizio, ecc., assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Cap. n. 98. — Spese di liti e per arbitraggi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, ecc.	»	30.000
Cap. n. 106. — Opere stradali	»	3.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	5.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	1.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	7.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	200.000
Cap. n. 124. — Somme da erogare per opere stradali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per la costruzione di opere portuali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per edifici pubblici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 130. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per concorsi agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 134. — Somme da erogare per acquedotti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135. — Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 139. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 141. — Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 143. — Somma da erogare per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	6.000.000
Totale	L.	268.830.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	2.200.000 —
Cap. n. 2. — Personale delle ferrovie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.350.000 —
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 7. — Fitti e canoni	»	180.000 —
Cap. n. 10. Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 14. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	»	3.000 —
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di commissioni, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato Italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione, ecc.	»	17.000 —
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche, ecc.	»	60.000.000 —
Cap. n. 25. — Sovvenzioni per concessioni, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 43. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzioni delle ferrovie secondarie sicule, ecc.	»	2.218.377,25
Cap. n. 44. — Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni, ecc.	»	7.758.366,75
Cap. n. 47. — Assegni ed indennità di missione agli addetti al Sottosegretariato di Stato, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese per la costruzione, ecc., della ferrovia per l'esposizione universale, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	80.000 —
Cap. n. 57. — Spese per liti ed arbitraggi, ecc.	»	40.000 —
Totale	L.	111.296.744 —

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	L.	5.000.000.000

1795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	1.350.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	5.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	30.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile, ecc.	»	125.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	50.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio e indennità di missione al personale, ecc.	»	35.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	5.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc. dei fari, ecc.	»	400.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.	»	60.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	300.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo, ecc.	»	30.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale	»	180.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	650.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate, ecc.	»	300.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, ecc.	»	120.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 44. — Istituti di marina - Stipendi, ecc.	»	230.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia, ecc.	»	25.000
Cap. n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 47. — Servizio idrografico - Materiale	»	100.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, costruzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina, ecc. - Stipendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	15.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 56. — Servizio automobilistico, ecc.	»	300.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 58. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 63. — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 66. — Eventuali deficienze di cassa, ecc.	»	3.542
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	30.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	30.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le commissioni d'inchiesta, ecc.	»	40.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	»	5.000
Cap. n. 82. — Fitto locali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto, Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento, ecc. per gli ufficiali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione, ecc. al personale civile	»	5.000
Cap. n. 104. — Sovvenzioni alle società, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 106. — Ufficiali, ecc. in congedo provvisorio - Assegni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanee mensile, ecc.	»	250.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 109. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa, ecc. - Assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 110. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	80.000.000
Cap. n. 111. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc. dei servizi urbani, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 112. — Acquisti di materiali vari per costituzione di scorte intangibili	»	2.000.000
Cap. n. 113. — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 115. — Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	»	500.500
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	1.000.000.000
Cap. n. 116 *bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare inerenti o dipendenti dalla situazione delle colonie	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 116-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . L. 1.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . » 1.292.800
Cap. n. 119. — Somma da erogare per provvidenze, ecc., in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. - Indennità, ecc. » 30.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari, ecc. . » 20.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 500.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . » 30.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per Provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. (Marina mercantile) . . . . . » 220.000
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di ostruzione dei porti » 300.000
Cap. n. 132-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di navigazione per navi mercantili nazionali da carico . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 132-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto-legge 3 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 14 dicembre 1927, n. 2291). Compensi di armamento (legge 8 luglio 1939, n. 1176). Spese di visite e perizie . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie ». — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 30 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina (art. 2 della legge 6 giugno 1940, n. 731 - ultima delle cinque rate) . . . . . » 3.000.000

Totale . . . L. 1.794.181.812

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc. L. 11.339.000
Cap. n. 3. — Spese di liti, ecc. . . » 9.500
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc. » 34.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc. . » 35.000
Cap. n. 8. — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc. . . . . » 3.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc. . . . . » 74.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 19.000
Cap. n. 11. — Spese per le statistiche, ecc. » 63.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . » 8.500.000
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . » 700
Cap. n. 17. — Pensioni al personali civili e militari . . . . . » 1.250.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante . . . . . L. 43.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc. . . » 50.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc. . » 800.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, di igiene, ecc. . . . . » 550.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica . . » 3.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica . » 900.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili, ecc. . . . » 6.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc., di aeromobili, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 33. — Nuove costruzioni, ecc., del materiale di volo . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali fotografici di bordo . . . » 2.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, ecc. . . . » 50.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 21.675.000
Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione, ecc. . . . . » 17.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto . » 15.500.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radio telegrafici, ecc. . » 400.000
Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 64.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc. . » 20.000.000
Cap. n. 48. — Gare, concorsi, conferenze, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 49. — Spese per costruzioni, ecc. - Automezzi, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. . » 435.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc. . . . . » 11.500
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 57. — Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc. . . . . » 450.000
Cap. n. 58. — Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa orientale italiana . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 3.500.000

Totale . . . L. 513.350.500

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. . . . . L. 4.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . » 200.000

1800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc.	L.	40.000	
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 25. — Spesa per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	70.000	
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 43. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, ecc. ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	500.000	
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	50.000	
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc., per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»		
Cap. n. 72. — Contributo, ecc., per l'impianto di enopoli, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cecidomie, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	160.000	
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 118. — Premi per incoraggiare la attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, ecc.	»	80.000	
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Spese per i servizi dell'alimentazione)	»	1.000.000	
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo Retribuzione ed indennità di licenziamento	»	450.000	
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	400.000	
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	600.000	
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici	»	2.800.000	
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, ecc.	L.	3.000.000	
Cap. n. 149. — Premi ai produttori di carbone vegetale, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 151. — Quote di integrazione da corrispondere ai produttori di legna da ardere, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di risodamento, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 159. — Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, ecc.	»	10.000.000	
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc.	»	2.000.000	
Totale	L.	45.600.000	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	L.	4.000.000	
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei ruoli provinciali	»	500.000	
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	»	43.000	
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	25.000	
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	»	25.000	
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua	»	27.000	
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	733.000	
Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	124.000	
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	207.000	
Cap. n. 15. — Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	»	575.000	
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	91.000	
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	115.000	
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	25.000	
Cap. n. 21. — Spese di lite	»	6.000	
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	800.000	
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici minerari, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica, ecc.	»	89.000	
Cap. n. 42. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	2.000	
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, ecc., per il servizio metrico	»	5.000	
Cap. n. 51. — Stipendi, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	300.000	
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	8.000	
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ecc.	»	900	
Cap. n. 74. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	1.000.000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc., presso i Circoli dell'ispettorato industria e lavoro	L.	5.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	61.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	41.000
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	200
Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc.	»	900
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc.	»	36.000
Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	30.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	6.001.400
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	200.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione)	»	12.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	100.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (Migrazioni e colonizzazione)	»	3.000
Totale	L.	15.301.600

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro

SOLERI

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	145.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	26.500.000
Totale	L.	171.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.330.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.430.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	170.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, di giro e indennità varie, ecc.	»	480.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc. - Contributi per la refezione calda al personale operaio, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	380.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc.	»	40.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto noleggio e riparazione di macchine, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	9.630.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio delle saline, ecc.	»	1.070.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi	»	10.500.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc.	»	1.840.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	»	300.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	23.930.000
Totale	L.	171.500.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	8.496.000
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	70.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	400.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	225.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per i miglioramenti economici al Clero, ecc.	»	19.609.000
Totale	L.	28.800.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	70.000
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc.	»	4.500
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua a parroci, ecc.	»	28.500.000
Cap. n. 31. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	149.500
Totale	L.	28.899.000

1802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	103.500

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	3.500
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon, ecc.	»	59.900
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc.	»	40.100
Totale . . .	L.	103.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi . . .	L.	23.500.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc. . . .	»	34.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa, ecc. . . .	»	40.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi del vaglia, ecc. . .	»	6.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	15.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	900.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	1.300.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	500.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	9.300.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi, ecc. . .	»	100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»	500.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse e servizi del telegrafo	»	100.000
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	180.000
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	35.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	90.354.000
Totale . . .	L.	126.774.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, stipendi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	50.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	65.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	L.	42.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. .	»	10.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . .	»	8.000.000
Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	42.000
Cap. n. 23. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	500.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.000.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . .	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . .	»	6.000.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze dei pacchi sulle ferrovie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Rimborso alle ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	»	500.000
Cap. n. 35. — Spese per la vigilanza alle Casse ed agli Uffici provinciali	»	4.000
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	40.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti inscritti nei conti giudiziali, ecc.	»	21.000
Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte e valori postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . .	»	160.000
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc.	»	42.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi, ecc.	»	8.000
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc., per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . . .	»	200.000
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata per il servizio del risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . .	»	20.000
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc. . . .	»	400.000
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 53. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc., per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . .	»	25.000
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	1.000.000

1803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. . . L.		10.000
Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie e agenzie telegrafiche, ecc. . . . . »		900.000
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc. . . . . »		1.000.000
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . . »		40.000
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. . . . . »		1.000.000
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro . »		2.000
Cap. n. 78. — Spese di liti . . . . »		3.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc. . »		500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . »		20.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . »		1.000.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai-omnibus, ecc. . . . . »		80.000
Cap. n. 88. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc. . »		850.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. . . . . »		1.000.000
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc., all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . »		2.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . »		500.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie . . . . »		50.000
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc. . . . . »		200.000
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc. . . . . »		25.000
Totale . . . L.		136.774.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L.		5.000.000
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc. . . . . »		4.358.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione . . . . . »		22.000.000
Totale . . . L.		31.358.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . L.		8.800.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . . »		500.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e trasferimenti . . . . . »		108.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . »		800.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione, ecc. . . . . »		500.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione . . . . »		500.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc. . . . . »		12.600.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni . . . . . L.		200.000
Cap. n. 12. — Contributi a carico dell'Azienda e degli assicurati, ecc. . . . »		2.000.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc. . »		2.000.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali, ecc. . . . . »		300.000
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria, ecc. . . . . »		2.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione, ecc. . . . . »		300.000
Cap. n. 25. — Spese casuali . . . . »		10.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc. . . . . »		140.000
Totale . . . L.		31.358.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi (tabacchi) . . . . . L.		39.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (sali) . . . . . »		16.000.000
Totale . . . L.		55.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L.		50.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . . »		50.000
Cap. n. 4. — Premio di prolungamento d'orario, ecc. . . . . »		280.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . »		200.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc. . . . . »		500.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, medicinali e visite medico collegiali, ecc. . . . . »		400.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc. . . »		1.370.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . . »		280.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc. »		10.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento, miglioramento fabbricati, ecc. . . . »		470.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc. »		6.500.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato . . . . . »		2.100.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. . . . . »		6.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi . . . . . »		11.800.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto . . . . . »		100.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni, ecc. »		150.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi . . . . »		500.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle Saline, ecc. . . . . »		20.000
Cap. n. 35. — Compra di sali, ecc. . . »		4.500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. . . . »		20.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi, ecc. . . . . »		7.000.000

1804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	L.	2.500.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	1.900.000
Cap. n. 54. — Canone dovuto al Ministero delle comunicazioni per l'emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio	»	5.140.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle aziende dei monopoli di Stato	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	1.200.000
Totale	L.	55.000.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	1.760.000 —
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili	»	25.538 —
Cap. n. 3. — Censi, canoni, ecc.	»	55.333,40
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo clero veneto, ecc.	»	106.870,65
Cap. n. 7. — Esazione di capitali	»	16.000 —
Totale	L.	1.963.742,05

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	7.000 —
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 3. — Contributi varî dovuti al Tesoro, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	5.105,10
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	34.511,50
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	105.306,25
Cap. n. 9. — Censi, canoni livelli, ecc.	»	38.949,20
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	9.531,80
Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	115.577,90
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del fondo per il culto delle somme anticipate, ecc.	»	577.100 —
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso	»	400.000 —
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle passate gestioni economali	»	33.929,30
Cap. n. 22-*ter* (di nuova istituzione). — Spesa per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	»	16.000 —
Totale	L.	1.963.742,05

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro

SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.

Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio mensile dei membri del Governo è fissato nella misura di L. 30.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di L. 15.000 per i Ministri Segretari di Stato e di L. 12.000 per i Sottosegretari di Stato.

Agli effetti della pensione, quando questa spetti a norma delle leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro e Sottosegretario sarà considerato come corrispondente a quello prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità mensile di alloggio per i membri del Governo, che non risiedano a Roma, è fissata nella misura di L. 2000.

Alle competenze di cui ai precedenti comma non si applica l'aumento previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 74. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1944.

Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerato che nell'attuale stato di guerra occorre provvedere all'equa distribuzione delle materie prime e dei manufatti occorrenti per l'esercizio della pesca

1805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca;

Considerata la necessità di agevolare, ove richiesta, la costruzione, la riparazione e la messa in efficienza dei natanti adibiti all'esercizio della pesca e degli attrezzi ad essa occorrenti;

Ritenuta l'opportunità di affidare, per il suddetto periodo le predette funzioni di distribuzione e di assistenza alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca;

Decreta:

Art. 1.

I quantitativi di materie prime e manufatti per l'esercizio della pesca, a disposizione degli organi competenti, sono assegnati agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca, da una Commissione che viene istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sono distribuiti dalla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta del capo dell'Ufficio centrale per la pesca, che la presiede, di un tecnico del predetto Ufficio, del presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, di un rappresentante dell'Ente della cooperazione, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana e di un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro.

Art. 3.

La Commissione, su proposta della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, può sottoporre alla disciplina distributiva prevista nell'art. 1 altre materie prime, manufatti e altri prodotti finiti occorrenti all'esercizio della pesca, che siano disponibili sul mercato nazionale e da acquistarsi a mezzo della Fondazione.

Art. 4.

Su proposta dell'Ente predetto, la Commissione stabilisce i prezzi di vendita delle materie prime, dei manufatti e dei prodotti finiti di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 5.

Alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca compete, sui prezzi predetti, un diritto fisso, proporzionale all'entità annuale delle operazioni e non superiore al 5 %, per sopperire alle spese generali e per adempiere agli obblighi assistenziali di soccorso finanziario in caso di perdita o danneggiamento di mezzi di pesca.

Art. 6.

L'assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali di lavorazione e agli artigiani è fatta su domanda presentata da ciascuna delle aziende interessate.

La domanda deve essere vistata dal sindaco del Comune dove l'azienda ha sede e deve contenere le indicazioni relative alla potenzialità lavorativa delle aziende.

L'assegnazione dei manufatti e dei prodotti finiti agli esercenti la pesca è fatta su domanda presentata da ciascuno di essi e vistata dalla autorità marittima.

La Commissione compila i piani di assegnazione da trasmettere alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, incaricata di curarne l'esecuzione.

Art. 7.

La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, è autorizzata a dare alle aziende di cui all'articolo precedente, le necessarie disposizioni, per l'approntamento degli attrezzi pescherecci ad esse affidati.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita gli opportuni controlli sul regolare adempimento di quanto previsto nel presente decreto, vigilando particolarmente che l'assegnazione dei materiali avvenga secondo il piano di cui al quarto comma del precedente art. 6.

Roma, addì 6 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 18844, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 6961, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto il R. decreto 12 maggio 1939, n. 1595, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Littoria;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942, n. 2928, col quale fu approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto lo schema di un 3° elenco suppletivo concernente la iscrizione fra le acque pubbliche dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace, di Paola, nonchè dei canali di comunicazione fra i medesimi, nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

territori dei comuni di Littoria e di Sabaudia, non compresi nei precedenti elenchi, compilato e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Littoria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1944

p. *Il Ministro*: BRUNO

Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Littoria	Dalla foce nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
2	Lago dei Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce nel Mar Tirreno, detta di S. Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto prima di Sabaudia	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce Paola nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
5	Canale di comunicazione tra il lago di Fogliano e quello dei Monaci	—	Littoria-Sabaudia	Tutto il suo corso
6	Canale di comunicazione tra il lago dei Monaci e quello di Caprolace, denominato Fossa Papale	—	Sabaudia	Tutto il suo corso
7	Canale di comunicazione tra il lago di Capolago e quello di Paola, denominato Fossa Augusta	—	Sabaudia	Tutto il suo corso

Visto, p. *Il Ministro*: BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.

Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 8 maggio 1940 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Ritenuta la necessità di derogare transitoriamente ad alcune disposizioni di detto statuto, data l'impossibilità di funzionamento in cui si trova il Consiglio di amministrazione del Banco, ridotto da sette a tre componenti, che poi concorrono a costituire anche il Comitato direttivo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, col quale le facoltà e le attribuzioni del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Capo del Governo, Presidente di detto Comitato, sono devolute al Ministro pel tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile provvedere alla ricostituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia ed alla elezione da parte del Consiglio stesso dei quattro consiglieri di amministrazione, riservati alla sua nomina, il Comitato direttivo del Banco, composto attualmente dal direttore generale e dai due consiglieri di nomina governativa, è autorizzato a deliberare, anche al di fuori dei casi d'urgenza e senza che occorrano ratifiche, su tutte le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 15 e 19 dello statuto del Banco.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione, ove alle relative riunioni non assista un delegato del Ministero del tesoro e non siano perciò applicabili le disposizioni dell'art. 73 dello statuto, devono essere comunicate in copia conforme al Ministero predetto e diventano esecutive quando nei dieci giorni successivi alla comunicazione non siano state sospese dal Ministero stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.

Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

1807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Per l'anno 1942 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione di errori, alla presentazione dei titoli ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 gennaio;
20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28 febbraio;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 marzo;
21, 23, 24, 25, 27, 28 e 30 aprile;
22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 maggio;
22, 23, 25, 26, 28, 30 giugno e 2 luglio;
20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 luglio;
22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 agosto;
20, 21, 24, 25, 27, 28 settembre e 1° ottobre;
23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 novembre;
19, 20, 21, 22, 28, 29 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche e, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, anche tutti i sabati; il 1° e 6 gennaio; il 19 e 31 marzo; il 2 aprile; il 1°, 10 e 31 maggio; il 29 giugno; il 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 3 novembre; il 7, 8, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 14 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1937, n. 392, e modificato con decreto del Capo del Governo del 10 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Aiuti fu Lorenzo è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.

Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Cassino, della Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e della Corte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'assise della stessa città è trasferita temporaneamente nel comune di Sora.

La sede della Pretura di Cassino è temporaneamente trasferita nel comune di Cervaro.

Art. 2.

A questo decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Primo presidente della Corte d'appello di Roma è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Cassino, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni, ed a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 4.

Il presidente del Tribunale ed il pretore di Cassino daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale, anche perentorio, e di rimettere in termine la parte che ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 agosto 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 18 ottobre 1944, il prof. dott. Giuseppe Aiello è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 19 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI							
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400		
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		
ALLA PARTE SECONDA							
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240		
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120		
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60		
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero: Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi . . . . . Pag. 651

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) . Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento) . . . . . Pag. 652

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali . Pag. 652
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione . . . . . Pag. 652

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 652

T 8 1 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, concernente l'istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, istituito col R. decreto 14 marzo 1942, n. 172, è soppresso.
I Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, relativi all'istituzione dell'Ordine cavalleresco predetto sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 51. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 6.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari (spese fisse) . . . . . » 80.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ecc. . » 50.000.000
L. 136.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 71. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'amministrazione;
Considerato che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 5.150.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 2.700.000 (lire duemilionisettecentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 112. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 216-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti d'America . . . . . » 1.200.000
Cap. n. 216-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della esumazione, del riconoscimento e della conservazione delle salme dei Martiri delle Cave Ardeatine nonchè per il conseguimento degli scopi assegnati alla Commissione stessa. . . . . » 1.000.000
L. 2.700.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

1812

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 70. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi.

N. 373. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000, disposta in suo favore, con atto pubblico del 3 febbraio 1943, dalla signora Matilde Marucchi, ved. Schneider Graziosi, per la istituzione di una borsa di studio quadriennale da intitolarsi al nome del prof. Orazio Marucchi.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno.

N. 374. Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano rendita 5 % al portatore, con cedole a scadenza dal 1° luglio 1943, disposta in suo favore con atto pubblico del 17 marzo 1943, dal comm. Attilio Bruno per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del figlio Giorgio Bruno.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1944

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » di Palermo, in liquidazione.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 novembre 1927, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopraccitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 32, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Farvini fu Sigismondo è nominato commissario liquidatore della Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » avente sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1943, con il quale i signori conte Barnaba Vitali e avv. Domenico Astorri sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto conte Barnaba Vitali;

Decreta:

L'avv. Domenico Astorri attuale vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte stesso, in sostituzione del conte Barnaba Vitali, dimissionario, ed il sig. dott. ing. Vincenzo Lucentini fu Alessandro è nominato vice presidente in luogo dell'avv. Domenico Astorri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

1813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che, con deliberazione assembleare del 22 giugno 1941, la Cassa depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso con sede in Foglianise (Benevento) venne posta in liquidazione con la nomina di cinque liquidatori;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla sostituzione dei liquidatori predetti con un unico liquidatore;

Decreta:

Il geom. Antonio Zotti fu Nicola è nominato liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso avente sede in Foglianise (Benevento), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali

Con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1944, l'Ing. Mario Baronci è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato amministrativo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni.

Con decreto Ministeriale del 14 ottobre 1944, l'avv. Giorgio Mustino Del Rio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Nomina del commissario dell'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.)

Con decreto Ministeriale del 9 novembre 1944, l'ing. Pietro Pascarella è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.), con i poteri del presidente, del Consiglio e del Comitato direttivo.

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1944, il professore Gaetano Vitagliano è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione con i poteri del presidente, del Comitato generale e della Giunta esecutiva.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 30 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071
PP

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 95

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 16 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	» semestrale	»	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	» semestrale	»	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.
Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . . . . Pag. 642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . . . . Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo). Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone. Pag. 647

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.
Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . . Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 648

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas. Pag. 648

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «L'Azzurra» in Roma . . . . . Pag. 648

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma . . . . . Pag. 648

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 648

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 648

3978

1815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

Art. 2.

I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia, nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno ad esso sottoposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di pagamento dei contributi predetti cessa a decorrere dal giorno in cui fu o sarà abolito dal Governo stesso, o dal giorno, se al primo anteriore, in cui il detto Governo disciolse o discioglierà le associazioni previste nell'art. 1.

Art. 3.

Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'art. 1 è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno sottoposti al Governo stesso, il licenziamento si intende avvenuto a decorrere dal giorno in cui ebbe o avrà effetto il provvedimento con il quale il Governo suindicato disciolse o discioglierà le associazioni predette.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori.

Art. 5.

Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Art. 8.

Il commissario liquidatore e i coadiutori sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9.

Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alle sue funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso.

1816

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Art. 10.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 11.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 12.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 13.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 14.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

Art. 15.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

Art. 16.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 17.

Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale, e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 18.

Il commissario liquidatore non può, senza autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro:

1) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

2) utilizzare, per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 19.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 20.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli articoli 29 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, il conto consuntivo della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943.

Il commissario liquidatore ha i poteri dell'organo competente per l'approvazione, a norma degli articoli 31 e seguenti del predetto R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Se la vigilanza sull'ente soppresso era stata delegata ad una associazione di grado superiore i poteri conferiti dall'art. 39 del ricordato R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, vengono esercitati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

In ogni caso il Ministro stesso provvede sul conto senza il parere della Commissione prevista dall'art. 37 del medesimo R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

1817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 22.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente ell'ente è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

L'autorizzazione non è necessaria se vi è stata declaratoria di danno a norma degli articoli 40 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1390.

Art. 23.

Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente sopresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

Art. 24.

Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 25.

Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne, siano consegnati agli uffici pubblici che esercitano o eserciteranno le funzioni relative.

Il Ministro stesso provvede anche sulla destinazione degli altri archivi, scritture e documenti, autorizzando il commissario liquidatore a trasferirli allo Stato o ad altri enti, in relazione all'interesse che ciascuno possa avere alla loro utilizzazione e conservazione.

Art. 26.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente, e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 27.

Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 28.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 29.

Entro due giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'istituto di emissione, che sarà disponibile dopo il decreto previsto nell'articolo seguente.

L'istituto provvede all'iscrizione sulla semplice esibizione di un certificato del cancelliere attestante il deposito del rendiconto e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

1818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 30.

I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrerà di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.

La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Art. 32.

Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 34.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'art. 209 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deve essere depositato nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 35.

I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territoio stesso all'amministrazione italiana.

Tuttavia il commissario liquidatore, se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti dei terzi, deve accertarne la verità e la realtà e assicurarne il pagamento.

Art. 36.

Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39.

Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

Si osservano le disposizioni dell'art. 28.

Art. 40.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del Codice penale, il commissario liquidatore o il coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi atto del procedimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

1819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 41.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 32 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

Art. 42.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 44.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette in data 3 aprile 1932;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Carmine Maradei è nominato commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che a termine dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 25. — EMANUEL.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, nella persona del prof. Salfi Mario, professore di anatomia comparata nell'Università di Napoli;

Decreta:

Il prof. Salfi Mario dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 gennaio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito

1820

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 30 gennaio 1937, n. 193, con il quale i signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Banca predetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei cennati nominativi;

Decreta:

I signori avv. Santi Cacopardo di Pietro e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino), e di sottoporre l'azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino) e l'azienda stessa è sottoposta alla procedura dell'amministrazione straordinaria preveduta dal titolo 7°, capo 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il dott. Biondi Alfonso di Raffaele è nominato commissario straordinario della Banca predetta e i signori dott. Musio Antonio di Francesco, prof. Martignoni Angelo di Enrico e Ludovici Luigi di Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla funzione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 4 luglio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Mario Carboni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: GULLO

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

L'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del successivo giorno 12, col quale venne disposto, nei confronti di quarantadue persone, il fermo preveduto dall'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Dichiara

non essersi entro il 12 dicembre corrente proceduto a sequestro, ai sensi dell'art. 35 del detto decreto legislativo Luogotenenziale, contro Giordani avv. Tommaso, Leopardi senatore conte avv. Ettore, Iurgens avv. Carlo, Alliegro comm. Anastasio, Aleggiani avv. Renato, Barillà comm. G. Ennio, Borghese senatore principe don Rodolfo, Sanna dott. ing. Gilberto, Guarini avv. Benedetto, Lupi avv. Tommaso.

Roma, addì 13 dicembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
l'Alto Commissario aggiunto
CINGOLANI

1821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Palmerio di Nicola nato a Guardiagrele (prov. di Chieti) il 2 luglio 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Bari nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1944, l'ing. Giulio Marchesi è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. dott. Domenico Paterno liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 26 ottobre 1944, relativo alla nomina dell'avv. Attilio Sansoni a commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico e conferendogli altresì le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 86 del 25 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 87 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 94

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 14 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	„	semestrale	„ 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	„	semestrale	„ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.
Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione . . . . . Pag. 637

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.
Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Pag. 639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» . . . . . Pag. 639

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 640

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 640

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 451 (art. 4);
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro pel tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, e del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, sono unificate e modificate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.

3937

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a concedere agli Istituti di credito di diritto pubblico, nonchè ad Enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di due miliardi di lire, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, con destinazione da fissarsi col decreto di concessione della garanzia di cui sopra e del contributo negli interessi di cui all'art. 4.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere autorizzate dal Ministro pel tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sarà costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le dette Amministrazioni.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 2. Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinerà di volta in volta, nell'approvare le modalità delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potrà superare il tre per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui è stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.

Nel caso di consolidamento competerà al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonchè di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualità, ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si farà luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventerà esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

La garanzia sussidiaria dello Stato, di cui all'art. 2, si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti e alle spese di cui all'art. 1942 del Codice civile.

Art. 6.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

Art. 7.

Il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo dell'anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni comprese quelle minerarie (salvi i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali), e su ogni loro pertinenza, sui brevetti d'invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme a qualunque titolo dovute all'azienda stessa dallo Stato.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'Istituto o Ente finanziatore e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Per quanto concerne i brevetti per le invenzioni industriali il privilegio anzidetto sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Art. 8.

Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonchè sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.

Nelle more della escussione il Ministro pel tesoro può altresì con suo decreto accordare agli Istituti od Enti finanziatori le anticipazioni che si rendessero necessarie per il normale ammortamento dei prestiti.

Tali anticipazioni saranno, secondo i casi, portate in diminuzione delle somme che lo Stato dovrà versare agli Istituti od Enti finanziatori qualora la garanzia sussidiaria divenga operativa, oppure verranno restituite dagli Istituti od Enti medesimi allo Stato, qualora essi ottengano il recupero del credito, e in corrispondenza delle somme recuperate. Tale restituzione dovrà aver luogo entro dieci giorni dall'effettuato recupero.

1824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Al Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri di cui all'art. 3, nonchè agli Istituti ed Enti finanziatori, spetta il più ampio controllo amministrativo, tecnico e contabile, sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini previsti dal presente decreto e ai programmi stabiliti.

Qualora siano accertate irregolarità o inadempienze nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate, restando ferme le facoltà spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.

Art. 11.

Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si renderanno necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.

Art. 12.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 13.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 65. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, portanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra;

Ritenuto che, per assicurare il rapido e tempestivo funzionamento dei servizi di natura eccezionale affidati all'Ente predetto, si rende indispensabile derogare alle tassative disposizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Alto Commissariato per i profughi di guerra, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sui capitoli da esso amministrati, è autorizzato a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, meno che per le spese concernenti stipendi ed assegni vari al proprio personale di ruolo e sussidi al personale dipendente (di ruolo e non di ruolo).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 66. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, che costituisce, con sede in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante »;

Visto l'art. 3, secondo comma, del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

1825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Leonardo Azzarita è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termini dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 24. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 85 del 23 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

È escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944, N. 319.
Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 311.
Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, contenuto nel n. 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 93

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche. Pag. 631

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario . . . . . Pag. 635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Prezzi della canapa . . . . . Pag. 635
Prezzi delle pelli e dei conciatori . . . . . Pag. 636
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . Pag. 636

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . Pag. 636

Ministero del tesoro: Medie dei titoli. . . . . Pag. 636

1827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 12 DICEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altre sedi, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sede farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.
I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.
A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

1828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 64. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 62. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.

Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele per assicurare l'impiego della somma mutuata nell'esecuzione delle riparazioni.

Con altro decreto, da emanarsi d'accordo tra il Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, verranno stabilite le ulteriori modalità per le concessioni dei mutui e dei contributi nonché per il ricupero delle somme erogate dallo Stato per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici decida di provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione ai sensi dell'art. 1, verrà dato avviso al proprietario dell'immobile cinque giorni prima della redazione del verbale di consistenza.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e nei casi in cui non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà, in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà proliggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 8.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli avvenimenti bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dai privati ai sensi degli articoli precedenti escluse le case già occupate di cui all'art. 7.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabilite per l'assegnazione nel comma 5 del presente articolo.

1830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulle richieste di assegnazione deciderà una Commissione nominata dal Prefetto della provincia e composta dal sindaco, che la presiede, o da un suo delegato, da un membro scelto fra i senza tetto, e da un altro scelto fra i proprietari di case, designati entrambi dalla giunta comunale.

L'assegnazione sarà disposta, nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il sindaco pronuncierà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici nel rilascio dei locali.

La proroga non potrà avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

Art. 11.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per i fabbricati in cui i lavori di riparazione sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », è sciolta.

Art. 2.

Il nob. dottor Leonardo Severi è nominato commissario straordinario del predetto Ente ed è continuato in qualità di vice commissario straordinario dall'avvocato Silvio Pironti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

1831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Babboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento	annuo	L. 300
	»	semestrale	» 150
	»	trimestrale	» 80
	un fascicolo		» 5
Estero	Abbonamento	annuo	L. 600
	»	semestrale	» 300
	»	trimestrale	» 150
	una copia		» 10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento	annuo	L. 200
	»	semestrale	» 100
	»	trimestrale	» 60
	una copia		» 5
Estero	Abbonamento	annuo	L. 400
	»	semestrale	» 200
	»	trimestrale	» 120
	una copia		» 10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento	annuo	L. 200
	»	semestrale	» 100
	un fascicolo: prezzi vari		
Estero	Abbonamento	annuo	L. 400
	»	semestrale	» 200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.		

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 197. — LOCCO

1832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(*Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento*).

Spago superiore paesano	L.	3.440	per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.275	» »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150	» »
Extra chiaro paesano	»	2.905	» »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110	» »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885	» »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655	» »
Spago scolorato paesano	»	2.655	» »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515	» »
Extra scolorato paesano	»	2.365	» »
Spago chiaro forestiero	»	3.195	» »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010	» »
Extra chiaro forestiero	»	2.765	» »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930	» »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.705	» »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530	» »
Spago scolorato forestiero	»	2.575	» »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435	» »
Extra scolorato forestiero	»	2.285	» »
Scarti chiari	»	2.080	» »
Scarti scolorati	»	1.895	» »
Canapone primo	»	2.245	» »
Canapone secondo	»	2.120	» »
Canapone terzo	»	1.940	» »
Scarti di canapone	»	1.690	» »
Cimaglie di canapone	»	1.690	» »
Cimaglie di canapone	»	1.360	» »
Stoppa prima chiara	»	1.465	» »
Stoppa prima scolorata	»	1.080	» »
Stoppa seconda chiara	»	1.055	» »
Stoppa seconda scolorata	»	950	» »
Stoppa terza chiara	»	1.000	» »
Stoppa terza scolorata	»	875	» »
Farina chiara	»	785	» »
Farina scolorata	»	685	» »
Canapa in bacchetta verde	»	275	» »

1833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Prezzi delle pelli e dei conciauti

1. — Il prezzo di vendita dell'estratto conciante secco avente un titolo non inferiore al 67 % T. F. viene fissato in L. 49 al kg. per merce resa franco stabilimento.

2. — I prezzi di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate rimangono stabiliti come appresso, per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 240 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 120,50 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotto da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 160 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 114,55 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di riattamento possono essere ceduti, qualora ve ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per riattamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, dovranno vigilare perchè gli indumenti così immessi al consumo, non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Moneta Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pescarolo ed Uniti, nella quale entro il mese successivo, il dott. Moneta Caglio Attilio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,95
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 92

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 9 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia o Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.
Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina . . . . . Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.
Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili. Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.
Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei. Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 360.
Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione . . . . . Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.
Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio . . . . Pag. 624

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.
Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali. Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.
Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.
Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro «Rinnovamento» di San Cipirello (Palermo). Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Caratteristiche dei biglietti di Stato . . . . Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici) . . . . . Pag. 628

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 628

3935

1835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Errata-corrige . . . . . Pag. 628

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna. Pag. 628

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 9 DICEMBRE 1944:

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Bollettino delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, sulla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, relativa alla istituzione di due ruoli speciali in servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, relativo alle variazioni provvisorie degli organici dei vari Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per la marina con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, circa le variazioni provvisorie da apportare ai quadri organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della Regia marina, può essere esercitata anche ad intervalli più brevi del semestre, ma non inferiori ai tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 22 marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte prima del Codice della navigazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina può avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorità eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo.

Art. 2.

Agli stessi fini di cui all'art. 1, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non sia possibile agli interessati di ottenere altri certificati dello stato civile, in luogo di questi potranno essere esibiti atti notori.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra coloro che abbiano beneficiato di prestazioni previdenziali o assicurative sulla base dei documenti di cui agli

1836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

articoli 1 e 2 saranno tenuti a presentare ai competenti uffici degli Enti previdenziali o degli Istituti di assicurazione il regolare estratto degli atti di morte o scomparizione o gli altri certificati dello stato civile.

Art. 4.

Il Ministro per la marina può, con suo provvedimento, limitare il beneficio stabilito dal presente decreto disponendo che in tutto o in parte le somme dovute dagli Enti previdenziali o dagli Istituti assicuratori siano accantonate in attesa della esibizione, da parte degli interessati, della regolare documentazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.

Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2.

Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3.

L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Art. 4.

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 360.

Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1943-44, il compenso giornaliero di L. 25, spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, ai sensi dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50, decurtate del doppio 12 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — PETIA

1837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, è abrogato e sostituito come segue, con effetto dal 1° gennaio 1944:

« Qualora non vi siano posti in organico gli ufficiali stessi rientrano in ruolo temporaneamente in eccedenza, salvo riassorbimento al verificarsi delle successive vacanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dopo il penultimo comma dell'art. 3 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, va inserito il comma seguente:

« Può infine disporsi l'emissione di ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero del tesoro, nei limiti delle disposizioni in vigore al momento della emissione dei relativi ordini, per il pagamento degli acquisti, delle forniture e di quanto altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1931, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;
Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10.1 del 7 dicembre 1942, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1943-44, riservando la metà dei posti suddetti a favore dei richiamati alle armi;
Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 57, con cui è stato bandito un concorso per esami a 60 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44;
Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 65, con cui è stato bandito altro concorso per esami a 30 posti di allievo ufficiale presso l'anzidetta Regia accademia, per l'anno scolastico 1943-44;

1838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che per gli avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943 i suddetti concorsi non hanno potuto avere regolare svolgimento;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esami a 60 ed a 30 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44, banditi rispettivamente con i decreti Ministeriali 5 e 26 febbraio 1943, sono annullati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 102. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 novembre 1871, n. 623, serie seconda, con il quale venne istituita la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1943, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e alla nomina del prof. Guido De Marzi a commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Il dott. Emilio Massimilla è nominato commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in sostituzione del prof. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis*, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dei sindaci della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo, sono nominati, rispettivamente, presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera *D* della legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto, che per esigenze derivanti dallo stato di guerra occorre adottare altro ordinamento e nuove direttive nell'organizzazione della Federazione e dei dipendenti Consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario, con la collaborazione di vice commissari, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pietro Germani, il prof. avv. Alfredo Moschella e il per. agr. Pietro Piacentini sono nominati vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

1839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Caratteristiche dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Considerato che la fabbricazione e la emissione dei biglietti di Stato da lire 5 e 10 autorizzata con i decreti Ministeriali 16 ottobre 1942, n. 129130, 14 aprile 1943, n. 103838, e 14 aprile 1943, n. 103839, non è stata completamente portata a termine e che in conto dei quantitativi autorizzati rimangono ancora da emettere altri biglietti dei tagli sopra indicati;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1944, n. 102, che ha autorizzata la fabbricazione e la emissione di un altro contingente di biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato ancora da emettere in esecuzione dei decreti Ministeriali sopra citati e per la costituzione del fondo di scorta pel cambio dei logori hanno le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10 sono le seguenti:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due fogli, pure stilizzati, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, si suddivide in tre parti, una centrale e due laterali; quella centrale è così disposta: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri, seguono le diciture - Italia - su fondo chiaro, e biglietto di Stato a corso legale in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro, uno spazio, riservato per il riscontro della filigrana, leggermente tintato da un fondino; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.

Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea, con motivo decorativo, riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso da un filetto nero determina il margine del biglietto.

In alto e in basso una cornice di quattro elementi ondulati di linea bianca seguiti da quattro fondini geometrici riproducenti la cifra « 10 » terminanti con un listello, sono posti il numero e la serie del biglietto; nel centro a sinistra, l'effige di « Giove » in profilo; a destra, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « Vale dieci lire » intrecciata con la cifra « 10 », in bianco appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio; seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f. f. G. Ventura, Il Cassiere speciale Giovinco, V°. per la Corte dei conti Simoneschi.

Fuori cornice sono poste le leggende: a sinistra I. P. S. Off. Carte Valori a destra G. Mattaloni dis.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.

Il disegno principale è così disposto: una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili, rappresentanti l'industria e l'agricoltura, sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro uno spazio quadrato portante la cifra « 10 » su fondo grigio incorniciato dai lati da due striscie decorative che racchiudono nuovamente la cifra « 10 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questo sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 23 novembre 1944; la parte superiore porta una tabella recante le leggende: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori dei biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un fondino geometrico riproducente la cifra « 10 ».

Un sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - bleu;
verso - fondo grigio, disegno principale bleu nero.

Art. 3.

I biglietti di Stato da L. 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due foglie, pure stilizzate, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, è così composto: cornice con doppia fila di bacellatura di cilindri e perline, con angoli a quattro elementi isolati su fondo scuro su cui stacca, in chiaro, la cifra « 5 ».

In basso, una fascia decorativa a forma rettangolare e fondo scuro con ornato decorativo chiaro formato da due candelabre simmetriche di fogliame e fiori stilizzati. Nella parte centrale uno scudo Sannitico, avente nella parte superiore un cartiglio portante la parola « Italia » e circondato posteriormente da un festone di alloro. Nell'interno dello scudo sono stampate in carattere romano, le leggende: Biglietto di Stato - a corso legale - lire cinque: seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra; V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

A sinistra dello scudo è posto un medaglione ovale con la testa di Minerva, di Turi, in chiaro scuro. A destra, un ovale corrispondente, riempito di un ornato

1840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

moderàamente stilizzato di fog[illegible] e fiori staccanti in chiaro su fondo scuro, in centro la cifra « 5 » in nero filettata di bianco e ombreggiata.

I due ovali e lo scudo sono sistemati su un fondino a tonalità uniforme; fuori cornice, in basso a sinistra, è posta la leggenda a carattere capillare: I. P. S. Officina Carte Valori, a destra « R. Garasi ».

Verso — Il verso, stampato in litografia, è così composto: una cornice formata da un perlinato con gli angoli e il centro dei lati maggiori in aggetto; lateralmente due candelabre con ornato chiaro di fogliette e fiori stilizzati su fondo scuro; al centro del biglietto su fondino chiaro la cifra « 5 » sovrastante la parola « lire » entrambi incorniciati da due grandi tralci di fogliame stilizzato, portanti nella parte superiore un cartiglio coi decreti delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra del decreto Ministeriale 23 novembre 1944 e nella parte inferiore un altro cartiglio con la dicitura « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Il fondo del verso, in litografia, presenta: una fascia orizzontale centrale composta di tre fascie minori di cui la centrale più larga è di tonalità più scura; il rimanente del fondo, più chiaro della fascia, è formato da elementi romboidi con in centro la cifra « 5 ».

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero della serie, a destra, quello del biglietto; in basso è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - viola;
verso - viola scuro.

Art. 4.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 83 × 46 per la carta e del formato di stampa recto e verso di mm. 77 × 40.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro-scuro, orizzontale, a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta; a destra da motivi esagonali contornati da doppi circoletti ed interrotto, al centro, da un disegno ornamentale intrecciato, sul quale sono ripetute in bianco le sigle L. 2, nell'interno di questo è posta la cifra araba « 2 » attorno a quest'ultima, fra due filetti ondulati irregolari, è ripetuto in lettere il valore - lire due - racchiude il fondino una cornicetta rettangolare formata da doppi disegni ottagonali.

Il disegno principale è composto: da una vignetta, alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare interrotto, in alto, da un cartiglio che porta la leggenda - Italia - in basso, da altro uguale cartiglio con la leggenda - Ministero del Tesoro - al centro da un ovale perlinato che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; al centro del biglietto, della leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire due, in carattere romano; una piccola losanga porta il valore in cifra.

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura, a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco, a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero delle serie, a destra, il numero del biglietto; in basso sotto la leggenda - due lire - è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra, quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente complesso disegno principale: un fondino decorativo rettangolare formato da piccoli disegni a mandorla interrotto al centro da una tabellina esagonale contornata da stellette a quattro punte intercalate da piccoli cilindri; al centro di questa vi è posta la leggenda, a carattere bastoncino capillare: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra in due circoli a cornice geometrica con fondino retinato, vi è ripetuto il valore del biglietto, tratteggiato in cifra araba, ed intrecciato dalla leggenda, a carattere vuoto, « Lire » al centro, in alto, un rettangolino porta la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso altro uguale rettangolo la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944; racchiude il disegno principale una cornicetta a forma di nastro arrotolato avente agli angoli quattro elementi decorativi uguali che portano inciso a carattere vuoto, la cifra in arabo « 2 ». Fuori della cornice a destra, è posta verticalmente a carattere capillare la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - fondino giallo, disegno principale verde oliva;
verso - giallo-arancio.

Art. 5.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 78 × 42 per la carta e del formato di stampa, recto e verso di mm. 72 × 36.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana, in chiaro scuro, orizzontale a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta, a destra, da brevi tratti orizzontali terminanti in segni triangolari; al centro della parte destra, dalle sigle L. 1, portanti incise verticalmente in bianco, nel corpo del carattere, la leggenda - lire una - una cornicetta geometrica di circoletti bianchi vuoti racchiude la seconda parte del fondo.

Il disegno principale è così composto: una vignetta alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare, con al centro un ovale che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; attorno a questa, tra due filetti, la leggenda: Italia - Ministero del Tesoro.

Al centro del biglietto, la leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire una, in carattere romano; una piccola losanga riporta il valore in cifra.

1841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto, sopra la sigla L. 1, sono posti rispettivamente: a sinistra il numero della serie, a destra il numero del biglietto; in basso, sotto la leggenda « una lira » è ripetuto, a sinistra il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente disegno principale: un fondino unito rettangolare con al centro un ovale nel quale è posta, a carattere capillare, la leggenda « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra, due circoli a cornice geometrica, portano nell'interno un fondino righettato orizzontale, sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L » intrecciata fra di loro e disegnate in chiaro-scuro.

Al centro, in alto, un rettangolino bianco con la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso un altro uguale rettangolino con la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Racchiude il disegno principale una cornicetta decorativa riproducente piccoli disegni a forma di gigli.

Fuori della cornice a destra, posta verticalmente ed a carattere capillare, è incisa la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto - fondino rosso chiaro, disegno principale bruno;

verso - verde oliva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 192. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1497, relativo alla costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici - (E.R.A.) »;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina di commissari straordinari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per il predetto Ente;

Decreta:

Il prof. ing. Clerici Leone è nominato commissario straordinario dell'Ente Ricuperi Autarchici, con l'incarico di procedere all'accertamento dell'attuale consistenza patrimoniale ed alla conseguente liquidazione.

L'incarico ha carattere gratuito.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

L'avv. Vittorio Materi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nicola Vicecconte.

Roma, addì 28 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Errata-corrige

Nella intestazione del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1944, n. 86, ove è detto:

« Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale » leggasi: « Modificazioni al R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, relativo alla nomina di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 897, in data 2 dicembre 1944, l'ing. Giacomo Piergianni è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 90

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 5 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 344.
Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone . . . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.
Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . . . Pag. 603

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 346.
Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata . Pag. 603

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347.
Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi . . . . . Pag. 606

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348.
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra . Pag. 607

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 349.
Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari . . . . . Pag. 609

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.
Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino . . . . . Pag. 610

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo . . . . . Pag. 611

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 611

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945 . . . . . Pag. 612

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani . Pag. 612

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino. Pag. 612

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 344.

Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le tariffe degli autoservizi pubblici di linea per il trasporto di persone, esercitati in concessione, sono unificate e fissate nel massimo secondo le tabelle che si allegano al presente decreto firmate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

I concessionari dei servizi di cui all'art. 1 sono autorizzati a maggiorare, a titolo di rivalsa, i prezzi dei trasporti della imposta sulla entrata prevista nell'articolo 8, lettera *l*), del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a promuovere, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro, le norme per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 1 e ad apportare modificazioni alle tariffe stesse in base a revisioni periodiche dei costi di esercizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 42. — ARGENTO

TABELLA A.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. riga	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,63	2,37	2,25	2,17	2,12	2,08
2	da 21 a 30 km.	2,33	2,12	2,02	1,95	1,90	1,87
3	da 31 a 40 »	1,99	1,83	1,75	1,70	1,66	1,62
4	da 41 a 50 »	1,80	1,67	1,61	1,56	1,52	1,49
5	da 51 a 60 »	1,67	1,57	1,51	1,47	1,43	1,40
6	da 61 a 70 »	1,59	1,50	1,45	1,41	1,37	1,34
7	da 71 a 80 »	1,53	1,45	1,40	1,36	1,32	1,29
8	da 81 a 90 »	1,48	1,41	1,36	1,33	1,29	1,26
9	da 91 a 100 »	1,45	1,38	1,33	1,30	1,27	1,24
10	da 101 a 110 »	1,42	1,35	1,31	1,28	1,25	1,22
11	da 111 a 120 »	1,39	1,33	1,29	1,26	1,23	1,20
12	da 121 a 130 »	1,37	1,31	1,27	1,24	1,21	1,18
13	da 131 a 140 »	1,35	1,29	1,26	1,23	1,20	1,17
14	da 141 a 150 »	1,33	1,28	1,25	1,22	1,19	1,16
15	oltre 150 km. (2)	1,32	1,27	1,24	1,21	1,18	1,15

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

TABELLA B.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. riga	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione cattiva - oppure - strada accidentata con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,71	2,45	2,33	2,25	2,19	2,15
2	da 21 a 30 km.	2,41	2,20	2,10	2,03	1,97	1,94
3	da 31 a 40 »	2,07	1,91	1,83	1,78	1,73	1,69
4	da 41 a 50 »	1,88	1,75	1,69	1,64	1,59	1,56
5	da 51 a 60 »	1,75	1,65	1,59	1,56	1,50	1,47
6	da 61 a 70 »	1,67	1,58	1,53	1,49	1,44	1,41
7	da 71 a 80 »	1,61	1,53	1,48	1,44	1,39	1,36
8	da 81 a 90 »	1,56	1,49	1,44	1,41	1,36	1,33
9	da 91 a 100 »	1,53	1,46	1,41	1,38	1,34	1,31
10	da 101 a 110 »	1,50	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29
11	da 111 a 120 »	1,47	1,41	1,37	1,34	1,30	1,27
12	da 121 a 130 »	1,45	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25
13	da 131 a 140 »	1,43	1,37	1,34	1,31	1,27	1,24
14	da 141 a 150 »	1,41	1,36	1,33	1,30	1,26	1,23
15	oltre 150 km. (2)	1,40	1,35	1,32	1,29	1,25	1,22

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

1844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERAVOLO

TABELLA C.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. rif.	Percorrenza media giornaliera	Strada accidentata con manutenzione cattiva					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,80	2,54	2,42	2,33	2,28	2,24
2	da 21 a 30 km.	2,50	2,29	2,19	2,11	2,05	2,03
3	da 31 a 40 »	2,16	2 —	1,92	1,80	1,82	1,78
4	da 41 a 50 »	1,97	1,84	1,78	1,72	1,68	1,65
5	da 51 a 60 »	1,84	1,74	1,68	1,63	1,59	1,56
6	da 61 a 70 »	1,76	1,67	1,62	1,57	1,53	1,50
7	da 71 a 80 »	1,70	1,62	1,57	1,52	1,48	1,45
8	da 81 a 90 »	1,65	1,58	1,53	1,49	1,45	1,42
9	da 91 a 100 »	1,62	1,55	1,50	1,46	1,43	1,49
10	da 101 a 110 »	1,59	1,52	1,48	1,44	1,41	1,38
11	da 111 a 120 »	1,56	1,50	1,46	1,42	1,39	1,36
12	da 121 a 130 »	1,54	1,48	1,44	1,40	1,37	1,34
13	da 131 a 140 »	1,52	1,46	1,43	1,39	1,36	1,33
14	da 141 a 150 »	1,50	1,45	1,42	1,38	1,35	1,32
15	oltre 150 km. (2)	1,49	1,44	1,41	1,37	1,34	1,31

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERAVOLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.

Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 7 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto 19 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui vengono fissati i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva conseguato ai centri di raccolta nella campagna 1944-45;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'ottenuta consegna dell'olio di oliva del raccolto 1944-45 si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, avuto riguardo ai fini dell'applicazione dell'art. 5 al disposto dell'art. 12, lettere *a*), *b*), e) del decreto 7 settembre 1944 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GULLO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 52. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 346.

Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di trasporto, nonchè il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee in esercizio;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i concessionari dei pubblici servizi di trasporto, che, per effetto degli eventi bellici, hanno subito la perdita, la distruzione o il deterioramento di opere d'arte, manufatti, fabbricati, impianti fissi e materiale rotabile o di armamento, indispensabili all'esercizio, debbono denunziare il danno al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

I concessionari di cui all'articolo che precede per rimettere e mantenere in efficienza i servizi, ai termini degli articoli 106 e seguenti del R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, qualora ne facciano domanda, possono essere ammessi al beneficio di concorsi a carico dello Stato, nei limiti e con le modalità disposte col presente decreto, senza pregiudizio del risarcimento di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, nei casi ivi previsti.

Art. 3.

Le denunzie del danno e le domande per i concorsi dello Stato ai fini della efficienza dei servizi, queste corredate dai progetti e preventivi di spesa per le opere e le provviste necessarie, vanno presentate al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per i danni che si verificheranno posteriormente a tale data, le denunzie e le domande vanno presentate rispettivamente entro il termine di dieci e di quaranta giorni dalla data dell'evento.

I termini anzidetti possono essere prorogati dall'Ispettorato, ove sia dimostrata l'impossibilità di osservarli.

Art. 4.

L'Ispettorato compartimentale, ricevuta la denuncia, e in mancanza di ufficio, dispone l'accertamento del danno in contraddittorio del concessionario e redige relazione tecnica sulle opere, le provviste e le spese occorrenti e sulla loro indispensabilità all'esercizio.

La relazione è sottoposta all'esame di una speciale Commissione, istituita presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - da nominarsi con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni.

Art. 5.

La Commissione, di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede, è presieduta dal Ministro per le comunicazioni ed in caso di assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, ed è composta:

da quattro funzionari del ruolo amministrativo e da quattro funzionari del ruolo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da due funzionari della Direzione generale del tesoro e da uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro pel tesoro;

dal funzionario addetto al servizio di sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al sesto.

Due funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al nono, eserciteranno le funzioni di segretario.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre la presenza di almeno sette membri compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 6.

La Commissione, esaminati i progetti e i preventivi, nonchè la relazione tecnica di cui all'art. 4 delibera:

a) sulla indispensabilità delle opere e provviste per la continuità e la sicurezza di esercizio del servizio pubblico di trasporto;

b) sulla precedenza di dette opere e provviste nel pubblico interesse sia in rapporto alle necessità di esercizio, sia in rapporto alle condizioni generali del traffico;

c) sulle modalità ed i termini per l'esecuzione delle opere e provviste stesse;

d) sull'impiego dei fondi di rinnovo già costituiti;

e) sull'ammontare dei concorsi dello Stato;

f) sull'ammontare degli acconti eventualmente necessari per l'inizio dei lavori e sulle modalità di erogazione.

Art. 7.

Nessun concorso può essere concesso dallo Stato:

per la ricostruzione totale o parziale di opere d'arte minori fino alla luce di metri 3 e di piccole opere di sostegno e consolidamento;

per le piccole opere di rifacimento, sistemazione e ripristino del corpo stradale della massicciata, escluso l'armamento;

per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dei piazzali di stazione, esclusi l'armamento e gli apparati di manovra e di segnalamento.

Art. 8.

I concorsi dello Stato non potranno superare:

la metà della spesa occorrente per la ricostruzione anche parziale dei fabbricati viaggiatori, magazzini merci, case cantoniere, rimesse ed officine;

i due terzi della spesa occorrente per la riparazione e rimessa in efficienza del materiale rotabile danneggiato di proprietà del concessionario;

i tre quarti della spesa occorrente:

a) per acquisto di nuovo materiale rotabile in sostituzione di quello andato perduto o distrutto;

b) per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dell'armamento, compreso quello dei piazzali di stazione;

1840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) per la ricostruzione, la rimessa in servizio e rifacimento degli apparati di manovra e di segnalamento;

d) per la rimessa in servizio delle linee aeree di alimentazione e di contatto telegrafiche e telefoniche e relative palificazioni;

e) per le altre opere non escluse dal concorso dello Stato a termine del precedente art. 7 e non contemplate nel presente articolo.

Art. 9.

Ad integrazione dei concorsi previsti negli articoli precedenti, quando si tratti di linee ferroviarie di preminente interesse pubblico e sia accertato che i concessionari non abbiano assolutamente modo di provvedere, a giudizio della Commissione, potrà dal Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per le comunicazioni, essere autorizzata la garanzia dello Stato, col concorso nel pagamento degli interessi, per anticipazioni bancarie a sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B.

Art. 10.

Le spese eventualmente già sostenute dai concessionari per lavori di riattazione e di ripristino di impianti e di materiale rotabile, già eseguiti od iniziati, potranno essere incluse nei preventivi ai fini della determinazione dei concorsi dello Stato e le somme dallo Stato comunque già corrisposte a tale titolo saranno portate in detrazione dei concorsi a concedersi.

Art. 11.

La corresponsione dei concorsi è autorizzata con decreto del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il decreto sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 23 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 12.

La esecuzione delle opere e provviste resta a carico dei concessionari sotto la vigilanza degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in conformità delle disposizioni vigenti e delle deliberazioni della Commissione, ed entro il termine da questa stabilito.

Art. 13.

Nel caso in cui il concessionario non dia inizio, entro i termini assegnati, alla esecuzione delle opere ed all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 106 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, si fa luogo all'applicazione dell'art. 184 di detto testo unico modificato dal R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1326.

Può farsi altresì luogo all'applicazione della disposizione stessa nel caso di opere e provviste lasciate incompiute o che, in sede di collaudo, si riscontrino difformi dalle disposizioni e deliberazioni di cui all'art. 6.

Art. 14.

E' attribuita allo Stato la proprietà del materiale rotabile corrispondente in valore all'ammontare del concorso concesso per la sostituzione e la riparazione del materiale stesso perduto, distrutto o danneggiato.

Le unità da attribuire allo Stato saranno determinate dalla Commissione di cui all'art. 5.

Per il materiale rotabile attribuito il concessionario ha l'obbligo della costituzione dei fondi di rinnovo secondo le norme vigenti.

Art. 15.

L'ammontare degli altri concorsi, di cui all'art. 8, sarà rimborsato allo Stato, senza interessi, in un numero di annualità da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni di intesa con quello del tesoro.

Le quote di ammortamento saranno iscritte nel conto di esercizio a decorrere dal terzo anno successivo alla conclusione della pace.

Le spese, che comunque rimangono a carico del concessionario, saranno iscritte invece a decorrere dall'anno successivo a quello dell'erogazione ed il numero delle relative quote di ammortamento sarà determinato dallo stesso Ministero delle comunicazioni d'intesa con quello del tesoro.

Art. 16.

La Commissione istituita con l'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è soppressa e le sue attribuzioni, comprese quelle di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668, sono demandate alla Commissione istituita con gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, che si pronunzierà anche su ogni altro provvedimento di carattere finanziario o tariffario a favore del concessionario.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme integrative, complementari e d'attuazione.

Art. 19.

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati o non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, sarà stabilita con appositi decreti del Ministro per le comunicazioni.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SIGLIENTE — SOLERI — CASATI — MANCINI — GUELLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 13. — ARGENIO

1847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347.

Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1715;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto del Ministro per le finanze, del Mnistro pel tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del Ministro per le comunicazioni, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di due esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 6°, nominato dal presidente del Comitato interministeriale.

Art. 2.

Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dei prestatori di opera;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti cose.

Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potrà valersi della collaborazione di esperti.

Art. 4.

Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, può determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonchè i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I provvedimenti relativi sono emanati dai Ministeri competenti.

Il Comitato ha inoltre facoltà di impartire ai Comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale ha facoltà di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, nazionali o importate, favorendo con criteri preferenziali lo sviluppo e la creazione di cooperative di consumo, di spacci e mense aziendali e di altre organizzazioni che assolvano analoghe funzioni.

Art. 6.

E' fatto divieto ai prefetti e alle autorità locali di limitare, in modo diretto o indiretto, gli scambi di merci fra provincia e provincia, senza la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 7.

I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facoltà che sono conferiti al Comitato interministeriale dei prezzi nei confronti delle Amministrazioni centrali.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa coi Ministeri competenti, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle merci, in ogni fase di scambio, e dei prezzi dei servizi praticati nelle diverse provincie, nonchè di quelli fissati dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni per forniture ed appalti.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 329. — EMANUEL

1548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348.

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata;
Ritenuta la urgente necessità di misure tributarie in materia di imposta sull'entrata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta stabilite dalla legge 1° novembre 1940, n. 1608, per le merci indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge stessa sono aumentate del 2 % del prezzo o valore imponibile.

L'aliquota stabilita dall'art. 1 della detta legge per le vendite delle merci di cui alla tabella *A*, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini le merci acquistate alla rivendita, senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella misura del 12 %.

Art. 3.

L'imposta, dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli articoli 1 e 2, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo di acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

Nei casi previsti dagli articoli 35 a 37 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

E' abrogata la disposizione dell'art. 8, lettera *b*) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 4.

Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.

Art. 5.

L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali destinati alla alimentazione, del frumento, del granoturco, della segale, del risone, dell'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali e del formaggio è dovuta una volta tanto nella misura del 4 %, e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente ammassatore o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, portante esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari.

Art. 6.

L'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 5 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole, dei sottoprodotti (cruscami, farinette e scarti di pulitura) e delle paste alimentari, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco, delle farine e dei sottoprodotti (farinetta, germe, crusca e cruscone), compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale, delle farine e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

1849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, e dei sottoprodotti (crusca, scarti e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso e dei sottoprodotti (corpetto, mezzagrana, risina, grana verde, pula, farinaggio e gemma, esclusi la farina o polvere di riso ed altri derivati), compresa la vendita al minuto;

g) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del formaggio, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta stabilita dal primo comma dell'art. 5 è effettuato dall'ente ammassatore o dalla ditta incaricata dell'ammasso esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Le fatture relative alle vendite di frumento, granoturco, segale, ed orzo vestito, possono essere emesse ed assoggettate all'imposta dall'ente o ditta ammassatrice entro cinque giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi o del verbale di accertamento attestanti le caratteristiche del prodotto, ma in ogni caso non oltre un mese dalla consegna del prodotto medesimo.

All'ente o ditta ammassatrice compete il diritto di rivalsa dell'imposta pagata nei confronti dell'acquirente.

Art. 8.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi successivi alla vendita effettuata dal produttore o dall'ammasso, di oli vegetali, di farine di frumento, granoturco, segale ed orzo vestito, di semole, di paste alimentari, di riso e relativi sottoprodotti, di formaggio, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o d'imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata, istituita con R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è soppressa.

Art. 10.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

E' abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.

Art. 12.

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, è dovuta nella misura del 2,80 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato *B* alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,80 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.

Art. 13.

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 e quelle previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.

La sopratassa è ridotta ad un decimo se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'Erario.

Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e dal Regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

1850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1407/PS

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 91

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 7 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb annuo . . L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb annuo . . L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo . Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.
Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione . . . . . Pag. 614

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.
Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro . . Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.
Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.
Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805 . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.
Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario. Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma. Pag. 620

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli . . . Pag. 620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 620

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 620

3934

1851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Il limite del centosettantacinque per cento dell'aggio complessivo previsto dall'articolo precedente, potrà essere elevato fino al duecento per cento per gli esattori che comprovino di non riuscire a compensare per cause particolari, i nuovi maggiori oneri.

Art. 3.

La concessione del supplemento di aggio di cui ai precedenti articoli è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza, al quale gli interessati dovranno rivolgere apposita istanza su competente carta da bollo, entro il 31 gennaio 1945, e, per l'aumento di cui all'art. 2, in base all'esame di un dettagliato ed esauriente conto economico dell'esattore richiedente.

La liquidazione dei supplementi dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 4.

Per l'anno 1943, alle esattorie site in località direttamente e gravemente danneggiate da operazioni di guerra e che abbiano subito una contrazione negli aggi riscossi, eccedente il venti per cento rispetto a quelli spettanti in base ai ruoli ricevuti in carico durante l'anno stesso, può essere concesso un compenso straordinario non superiore alla differenza tra le spese di gestione e gli introiti di fatto realizzati nell'anno 1943 per aggi ed altro titolo.

Gli esattori che ritengano di poter usufruire di tale concessione, dovranno presentare domanda documentata, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'Intendente di finanza della provincia, il quale la rimetterà al Ministero col proprio motivato parere, previ gli accertamenti del caso.

Art. 5.

Al pagamento di quanto dovuto agli esattori, in virtù del presente decreto sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, delle somme necessarie che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le somme risultanti dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, saranno reimposte nei ruoli per imposta erariale terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio e del compenso straordinario di cui all'art. 4, e potranno essere ripartite anche in due o più esercizi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41.

Le somme provvisoriamente liquidate agli esattori o da questi percepite in forza del Regio decreto-legge predetto o di altre disposizioni, saranno computate ai fini della liquidazione di cui al presente decreto e detratte dalla reimposizione prevista all'art. 6.

Art. 8.

I compensi per atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e risultanti dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono aumentati, a favore dell'esattore, del 60 per cento limitatamente alle esecuzioni compiute, dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1944, per debiti d'imposta superiori alle lire cinquecento.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio fissato per il 1943.

Art. 10.

Gli esattori delle località in atto occupate dal nemico o sotto la giurisdizione del Comando Alleato, avranno facoltà di chiedere l'applicazione in loro favore delle norme contenute negli articoli 1 a 4 del presente decreto, entro tre mesi dal passaggio dei territori in amministrazione al Governo italiano.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 48. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la competenza del Ministero del tesoro per l'erogazione delle spese fisse degli Enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono estese al Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e per sua delega ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza e alla Stampa e Informazioni, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato relativamente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 50. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.

Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, che ripristina la contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato;
Allo scopo di consentire al Provveditorato generale di procedere sollecitamente alle forniture e ai lavori necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, viene sostituito dal seguente:
A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli numeri 146 e 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1944-45 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per un ammontare complessivo che, per ogni esercizio, non dovrà superare la somma di L. 10.000.000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, prorogato con legge 14 dicembre 1942, n. 1561;

1853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di consentire al Provveditorato generale dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto e al pagamento di quanto occorra per il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di somma stabiliti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, modificati dal R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, e prorogati dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1561, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per acquisti e forniture e quant'altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, sono triplicati. Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.

Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 47. — ARGENIO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, che approva il regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 9 del « Regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica », approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratti di provviste o di lavori di ammontare superiore a L. 200.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione, deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, con buon esito, delle provviste o dei lavori medesimi ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 262, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1 annessa alla legge 25 gennaio 1940, numero 4, è soppresso.

Sono istituiti in sostituzione del ruolo predetto, come dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due distinti ruoli: uno per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro per la carriera amministrativa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

E' soppresso il ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

1854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

riportato nella tabella *C* dell'allegato L alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Per la carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e per la carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro sono istituiti rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

E' soppresso il ruolo unico per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1738, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle Intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.

Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quelle del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.

Art. 4.

Al servizio di conseguatario potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.

Art. 5.

Il posto di grado decimo di gruppo *C* di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potrà conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1817.

Art. 6.

Fermo quant'altro dispone l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, la biblioteca costituisce un servizio della Direzione generale di cui al successivo art. 9, la quale provvederà per il personale da destinarsi alla biblioteca stessa.

Art. 7.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli del gruppo *A* di cui al presente decreto, sono ridotti alla metà.

Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione e la riduzione stessa non sarà applicabile nei confronti di coloro che abbiano già goduto dell'analogo beneficio di cui all'art. 35 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.

All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.

Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 53. — PETTA

1855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	7
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione e Ispettori superiori (1)	49
7°	Capi sezione	65
8°	Consiglieri (2)	74
9°	Primi segretari (3)	110
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	107
		425

(1) Compresi 4 Ispettori superiori per i Servizi della finanza locale.
(2) Compreso 1 posto di Statistico.
(3) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *B*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	6
5°	Ispettori generali	18
6°	Capi divisione, Attuario capo ed Ispettori superiori (1)	63
7°	Capi sezione ed Ispettori (2)	78
8°	Consiglieri, Vice ispettori e Statistici (3)	84
9°	Primi segretari ed Attuario (4)	91
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	100
		435

(1) Compresi: 1 Attuario capo; 15 Ispettori superiori per i servizi del Tesoro e 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(2) Compresi: 13 Ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(3) Compresi: 10 posti di Vice ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti e 2 di Statistici.
(4) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *C*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti	
9°	Archivisti capi	70	
10°	Primi archivisti	219	
11°	Archivisti	360	
12°	Applicati	650	
13°	Alunni d'ordine	150	
		1.449	+1
10°	Assistente alla vigilanza	1	
		1.450	

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *D*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti	
9°	Archivisti capi	30	
10°	Primi archivisti	80	
11°	Archivisti	137	
12°	Applicati	247	
13°	Alunni d'ordine	56	
		550	+1
10°	Assistente alla vigilanza	1	
		551	

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *E*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1	
Primi commessi	9	
Commessi e Uscieri capi	202	
Uscieri	227	
Inservienti	106	
	545	+2
Agenti tecnici	6	
	551	

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *F*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1	
Primi commessi	11	
Commessi e Uscieri capi	75	
Uscieri	73	
Inservienti	42	
	202	+3
Capo agente tecnico	1	
Agenti tecnici	12	
	215	

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

1856

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE novembre 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:

Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;

Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro;

Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

De Ligunoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulfina gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;

Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;

Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Mainardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari;

Visti i Regi decreti 19 aprile 1925, n. 569 e 18 marzo 1928, n. 893, recanti norme relative all'ordinamento e al funzionamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 200. — VENTORINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giuseppe Falugi, direttore generale del personale ufficiali nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario della « Cassa ufficiali » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

1857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 agosto 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Roma, e la nomina dell'avv. Nicola Martini a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Nicola Martini è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 4 febbraio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli, e la nomina del barone Luigi D'Andria a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al barone Luigi D'Andria è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Napoli ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lorde	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, contenuto nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 84 del 21 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 49. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 349.

Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Considerata l'opportunità di procedere alla assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari per assicurarvi il regolare funzionamento degli uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale di cancelleria e di segreteria avventizio di seconda categoria (corrispondente al gruppo *B* dei cancellieri e dei segretari) e di terza categoria (corrispondente al gruppo *C* degli aiutanti di cancelleria), per destinarlo a posti rimasti vacanti nelle sedi del distretto, ove ne ravvisi l'urgente necessità, per il regolare funzionamento degli uffici.

Art. 2.

Il Primo presidente provvede all'assunzione prevista dall'articolo precedente mediante decreto, con il quale nomina l'avventizio di seconda o di terza categoria e lo destina ad una determinata sede del distretto.
In caso di necessità il Primo presidente può anche trasferire, con proprio decreto, gli avventizi di cancelleria da una ad altra sede del distretto.

Art. 3.

Il Primo presidente può licenziare gli avventizi in qualunque momento, quando, secondo il proprio criterio insindacabile, li ritenga inidonei a esercitare le funzioni alle quali sono stati destinati. Il licenziamento verrà disposto con decreto ed avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione all'interessato pel tramite dell'ufficio nel quale presta servizio.
Il licenziamento può essere disposto nella stessa forma con effetto immediato per cattiva condotta, per scarso rendimento o per ragioni disciplinari.

Art. 4.

Per conseguire la nomina ad avventizio occorre:
1) essere cittadino italiano;
2) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo;
3) essere di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;
4) aver conseguito la licenza delle scuole medie di secondo grado ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, per gli aspiranti avventizi di seconda categoria (gruppo *B*); la licenza delle scuole medie di primo grado per gli aspiranti avventizi di terza categoria ai sensi del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935 (gruppo *C*).

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno indirizzare le rispettive domande, in carta legale, al Primo presidente della Corte, presentandole sia direttamente, presso la cancelleria del Primo presidente stesso, sia per il tramite di qualunque ufficio giudiziario del distretto, che le trasmetterà a sua volta al Primo presidente con rapporto informativo sulle qualità morali e sulla idoneità dell'aspirante.
Le domande saranno accompagnate da documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, nonchè ogni altro eventuale documento che comprovi le attitudini dell'aspirante ed il servizio eventualmente prestato da esso presso altre pubbliche amministrazioni.
Sarà in ogni caso prodotta da ciascun aspirante una dichiarazione attestante che l'interessato non è stato squadrista, nè sciarpa littorio, nè ha partecipato alla marcia su Roma, nè ha rivestito cariche politiche durante il regime fascista.

Art. 6.

Gli avventizi presteranno la loro opera secondo le disposizioni del capo dell'ufficio, compiranno tutti quegli atti che vengono loro commessi dal capo stesso o da chi ne fa le veci e dovranno mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio nella stessa guisa che è imposta al personale di ruolo.

Art. 7.

L'obbligo della residenza, quello di osservare l'orario d'ufficio e tutti gli altri doveri prescritti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dal regolamento generale giudiziario, dall'ordinamento

1859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

approvato con R. decreto-legge 3 maggio 1924, n. 745, e dalle altre leggi, sono estesi agli avventizi assunti in base alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Agli avventizi è attribuito il trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, per la rispettiva categoria di assegnazione.

Art. 9.

Al momento del licenziamento sarà corrisposta a ciascun avventizio una indennità pari alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno, esclusa l'aggiunta di famiglia e le quote complementari. Nulla è dovuto agli avventizi che cessino volontariamente dal servizio o che siano licenziati per i motivi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 10.

Gli avventizi saranno licenziati non appena sarà possibile provvedere alla loro sostituzione con personale di ruolo.

Con la pubblicazione del primo bando di concorso per cancellieri o per aiutanti di cancelleria, successivo al presente decreto, cessa la facoltà attribuita al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale avventizio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 44. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.
Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 di lire 8.000.000 è interamente disponibile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una prima prelevazione di L. 2.850.000 (lire due milioni ottocentocinquantamila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45:

Cap. n. 150. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) inerenti alla gestione di tali automezzi	L.	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . .	»	250.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . .	»	600.000
	L.	2.850.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 45. — ARGENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Di-

1860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

razione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Michelazzi fu nominato commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1936, concernente la delegazione agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie, e di autorizzare l'utilizzazione delle sostanze minerali;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1941, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1944 integrato dal successivo in data 31 marzo, il decreto Ministeriale 12 marzo 1944 integrato dal successivo in data 26 aprile e il decreto Ministeriale 3 aprile 1944, con i quali rispettivamente agli ingegneri capi dei Distretti minerari di Iglesias, di Napoli e di Caltanissetta è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxiti e per silicati idrati di alluminio;

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è delegata, con le limitazioni contemplate nel comma seguente, la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche minerarie per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi.

La facoltà di rilasciare i permessi indicati nel precedente comma è riservata al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno alla Direzione generale dell'industria e delle miniere copia delle determinazioni con le quali sono accordati i permessi di ricerca indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo stesso giorno cessano di avere vigore i decreti Ministeriali 13 maggio 1936, 15 febbraio 1944, 12 marzo e 31 marzo 1944, 3 aprile e 26 aprile 1944, ferme restando le disposizioni del decreto Ministeriale 1° luglio 1941.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 278

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) con sede in Roma;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2069, che approva lo statuto di detto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è sciolto.

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bavaro è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo coi poteri del presidente e degli altri organi deliberativi dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

1861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 9 giugno 1887, n. 4637, con il quale veniva istituita la Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Regia stazione è affidata ad un commissario nella persona del dott. Gustavo de Sanctis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1944, recante disposizioni per l'esercizio venatorio durante il periodo 10 settembre 1944-1° gennaio 1945;

Decreta:

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945, nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del testo unico sopracitato, si osservano le norme di cui appresso:

1) la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia è consentita fino al 1° aprile 1945 e la caccia ai palmipedi e trampolieri fino al 22 dello stesso mese;

2) fino al 1° aprile 1945 è consentita, altresì, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a cent. 3 di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia;

3) entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 15 aprile al 20 maggio 1945, escluse, peraltro, le località in stato di coltura o quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta;

4) nel Compartimento della Sicilia, il suddetto limite di metri mille parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 20 ottobre 1944 il dott. Vespuccio Ciucci è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 24 novembre 1944, si nomina il prof. Amedeo Satzano liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, in sostituzione del sig. Ciro Ferrari, con i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci 1942-1943 e per nominare il collegio dei sindaci.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 89

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L.	200	All'Estero	Abb. annuo . . L.	400
	» semestrale »	100		» semestrale »	200
	» trimestrale »	50		» trimestrale »	100
	Un fascicolo . »	4		Un fascicolo . »	8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L.	120	All'Estero	Abb. annuo . . L.	240
	» semestrale »	60		» semestrale »	120
	» trimestrale »	30		» trimestrale »	60
	Un fascicolo . »	4		Un fascicolo . »	8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L.	100 —	All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 594

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 595

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina . Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca. Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . . Pag. 598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» . . . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito» e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'«Unione italiana di tiro a segno nazionale» e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . . Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . . . Pag. 600

3932

1863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma . . . . . Pag. 600
Nomina del vice-comissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 600
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 600
Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . . . Pag. 600
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 600

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 2 DICEMBRE 1944:

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 70ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, a disporre in deroga alle disposizioni vigenti salvo quanto è stabilito nell'art. 2 l'esecuzione di lavori per la urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, al fine di assicurare la possibilità e l'incremento della produzione agricola e la lotta contro la malaria.

All'uopo è autorizzata un'assegnazione di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000) da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro pel tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

I progetti delle opere di cui al precedente articolo saranno sottoposti all'esame e parere preventivo degli uffici del Genio civile e, quando trattasi di progetti di importo superiore alle L. 300.000, all'esame e parere preventivo del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, istituito con l'art. 6 del R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 2071.

Inoltre, sia per l'appalto di opere in gestione diretta dello Stato, sia per l'appalto di opere concesse e regolate con il sistema del consuntivo, si potrà far ricorso alla trattativa privata soltanto in casi previsti dall'art. 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 4.

L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

1864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sciogliere gli organi deliberativi:

1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalità previste nell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.

La facoltà prevista nel comma precedente può essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.

Art. 2.

Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria e ne stabilisce i poteri.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale ne determina la durata.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni. Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.

Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carattere provinciale o comunale, la sostituzione è fatta dal prefetto.

Nel caso di cessazione dalla carica dei membri indicati nel primo comma, il potere di nomina spetta ugualmente al Ministro e al Prefetto.

Art. 4.

Le facoltà prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 99. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1502, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Vista la impossibilità di un regolare funzionamento del Consorzio nell'attuale composizione del suo Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor avvocato Mazzuca Emilio è chiamato ad assumere, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto, l'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

In detto commissario sono accentrati tutti i poteri e le funzioni già attribuite agli organi di amministrazione del Consorzio medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — PETIA

1865

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla soppressione della Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi presso il Ministero della marina e alla devoluzione delle relative funzioni ad un Comando superiore del C.R.E.M. con sede in La Spezia;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero della marina la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi.
Tale Direzione generale segue nell'ordine indicativo disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, la Direzione generale del personale e dei servizi militari che assume la intitolazione di Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1802; 10 settembre 1936, n. 1980, e 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della « Fondazione Littoria per la piccola pesca »;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta l'opportunità di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformità degli indirizzi e delle esigenze attuali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Littoria per la piccola pesca » cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».
Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che è annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — PETIA

Statuto della « Fondazione, assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Art. 1.

La « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » costituita in Ente morale, ha sede in Roma.
Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.

Art. 2.

Gli scopi dell'Ente sono:
a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

1866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;

d) provvedere, in conformità delle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione Littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944 allegata al presente statuto.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Ministro predetto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza può essere sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo:

il presidente;

il vice presidente;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca.

Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

La deliberazione del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Per irregolarità e deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di pre-

1867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi.

Visto, *Il Ministro*: GULLO

SITUAZIONE CONTABILE AL 10 SETTEMBRE 1944

Stato attivo

Banca Naz. Lavoro c/ Tesoreria	L.	214.970,05
Cassa di risparmio di Roma c/c	»	300.000,00
Banca Naz. Lavoro c/ Incassi	»	10.314,55
Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e liquidazione personale	»	48.844,85
Debitori	»	618.317,60
Cambiali attive	»	151.313,95
Titoli di proprietà	»	185.000,00
Mobili	»	7.345,00
Depositi presso terzi	»	12.965,90
Totale stato attivo	L.	1.549.011,90

Stato passivo

Creditori	L.	297.042,65
Fondo imposte e tasse	»	6.945,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale	»	101.251,40
Deperimento mobili	»	1.469,00
Totale stato passivo	L.	406.708,15
Avanzo netto	L.	1.142.303,75

Visto, *Il Ministro*: GULLO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che sia necessario ed urgente di provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. dott. Parido Formentini è nominato commissario straordinario, per la durata di non oltre tre mesi, dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), con tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi di tali Enti.

Il commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma degli Enti stessi.

Art. 2.

Nessuna retribuzione è annessa alle cariche di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 241. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 20 novembre 1939, n. 1987, che approva il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Ambrogio Ballini è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 247. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

1868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

D'INTESA CON

I MINISTRI PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108;
Visto il decreto del Capo del Governo 16 agosto 1939, relativo alla nomina del presidente e del direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Francesco Togni ed il contrammiraglio Luigi Spalice cessano, a decorrere dal 28 giugno 1944, rispettivamente dalle cariche di presidente e di direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Gaetano Fricchione è nominato commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e vi sostituisce gli organi deliberativi esercitando direttamente tutti i poteri che a termine dello statuto spettano agli organi individuali e collegiali, in relazione ai compiti istituzionali della organizzazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1944

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 295. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito », convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890;
Visto il R. decreto 27 novembre 1933, che detta norme per l'applicazione del Regio decreto-legge predetto;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 1739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è sciolto.

1869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Ugo Buttà, direttore generale leva, sottufficiali e truppa nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario del « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, concernente il passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e la nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio è nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Decreta:

Il dott. Bruno Giordano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino, in sostituzione del rag. Francesco Raffaele.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro in data 21 novembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data 5 e 28 luglio 1944, relativi alla nomina del sig. Colombo Capuani a commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra i tranvieri, con sede in Roma, e si prorogano al 31 gennaio 1945 i poteri del commissario stesso.

Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, il dott. Nino Woditzka è stato nominato vice-commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. De Muro Gerardo di Giovanni e di Ricciuti Silvia, nato a Potenza il 27 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 16 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Vigorita Giuseppe, residente nel comune di Monteverde, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,65
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,00
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071.

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 88

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 30 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.
Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.
Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale . . . . . Pag. 587

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.
Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali. Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.
Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati . . . . . Pag. 589

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.
Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società di assicurazioni «Savoia» . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia» . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni» . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà». Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana» . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 592

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Pag. 593

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 593

3921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile e il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, riguardante la sezione speciale per la risoluzione di ricorsi in materia di tributi locali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, riflettente la sezione speciale per le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale azionario;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 1911;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attività di servizio o a riposo:

a) consiglieri di Stato;

b) consiglieri della Corte dei conti;

c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;

e) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni.

Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a' sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rivio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Art. 3.

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.

Art. 4.

I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

Non può essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I componenti che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

Art. 5.

La Commissione centrale delle imposte, ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarrà in funzione a tutto il 31 dicembre 1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari, che siano dipendenti dello Stato, compete una « indennità di Gabinetto » commisurata alla metà della diaria di missione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con la maggiorazione del settanta per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma i mesi sono considerati di trenta giorni.

Art. 2.

L'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I segretari particolari del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato possono essere scelti fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime.

« A questi ultimi è dovuta una retribuzione di lire ottomila mensili, comprensive di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da computarsi con equiparazione al grado 6° ».

Art. 3.

I Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri senza portafogli sono costituiti da un Capo di Gabinetto, un Segretario particolare e da non più di tre addetti, di cui uno con funzioni di concetto e due di ordine.

Il suddetto personale può essere scelto anche fra estranei alle Amministrazioni statali; nel qual caso è dovuta una retribuzione in misura di lire novemila mensili per il Capo di Gabinetto, di lire ottomila mensili per il Segretario particolare e di lire seimila per l'addetto con funzioni di concetto. Per l'altro personale la retribuzione sarà fissata nel decreto di nomina, in relazione alle funzioni, e in ogni caso in misura non eccedente le lire quattromila mensili. Gli indicati importi sono comprensivi di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da commisurare a quella del 5° grado per il Capo di Gabinetto, dell'8° per l'addetto con funzioni di concetto e del 9° per gli addetti con funzioni d'ordine.

Al suddetto personale, qualora appartenga alle Amministrazioni dello Stato, viene fatto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'indennità di Gabinetto di cui al precedente art. 1 compete anche al personale addetto agli uffici di collegamento con le Commissioni Alleate presso i Ministeri.

Tale personale è scelto fra quello appartenente alle rispettive Amministrazioni e non può superare per ciascun Ministero il numero di quattro impiegati di cui due di gruppo *A*, uno di gruppo *B* e uno di gruppo *C*.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — PETTA

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.

Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 1998, che modificava la forma ed i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1950, che modificava le caratteristiche dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali;

Visto il R. decreto 4 giugno 1864, n. 1800;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Dovendosi sostituire l'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia degli attuali punzoni e dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali riportando tale raffigurazione a quella che era prima della modificazione e che era stata determinata col citato Regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma e i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi al modello contenuto nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Il nuovo bollo per la carta bollata è di un unico formato circolare.

Art. 2.

La raffigurazione ufficiale dell'Italia e la parte ornamentale che la circonda impresse sui foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali saranno conformi al modello contenuto nella tabella *B* annessa al presente decreto, riportandole come erano prima della modificazione determinata coi citati Regi decreti 22 ottobre 1936, n. 1998, e 27 ottobre 1937, numero 1950.

Le altre caratteristiche contenute negli attuali foglietti rimangono invariate.

Art. 3.

Dette tabelle *A* e *B* saranno vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

La vendita degli attuali fogli di carta bollata e degli attuali foglietti di carta filigranata per cambiali continuerà fino ad esaurimento.

La vendita dei nuovi fogli di carta bollata e dei nuovi foglietti bollati di carta filigranata per cambiali avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito incaricati del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 22. — PETTA

TABELLA A.

Impronta dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario



Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

TABELLA B.

Impronta della raffigurazione ufficiale dell'Italia e parte ornamentale per i foglietti filigranati per cambiali



Visto, d'ordine di S.A.R.
Il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

1874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.
Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/13;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, nel quale saranno inseriti, previo giudizio fondato su valutazione di titoli ed esperimento teorico-pratico, non più di 30 tra i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 3.

La relativa tabella sarà determinata, di concerto col Ministero del tesoro, dopo che siano stati espletati gli esami di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

All'esame, le cui modalità saranno stabilite nel bando da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione, potranno essere ammessi i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione forniti di laurea o titolo equipollente, attualmente comandati presso le Sopriintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a indire subito l'esame per conferire 20 dei posti stabiliti nell'art. 1 ai candidati provenienti dal personale direttivo ed insegnante comandato nei predetti istituti culturali bibliografici dei territori liberati.

I residui 10 posti saranno conferiti, appena possibile, con le stesse modalità al personale in servizio presso gli istituti dei territori non ancora liberati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà costituita del direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Il personale che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, o non presenti domanda di ammissione o non sia dichiarato vincitore nell'esame, di cui al primo comma dell'art. 4, cesserà subito dal comando.

I vincitori saranno invece mantenuti nel comando finchè non sia effettuato anche l'esame per i residui 10 posti, di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

I vincitori dei due esami saranno collocati nel ruolo transitorio aggiunto col grado che ricoprivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dall'unica graduatoria di merito e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Art. 8.

Il personale che entrerà a far parte del ruolo transitorio aggiunto sarà adibito unicamente ai servizi delle Soprintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, esclusa ogni funzione direttiva. Ad esso saranno applicate le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 9.

Nei ruoli organici del personale direttivo ed insegnante degli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica saranno tenuti vacanti tanti posti quanti risulteranno coperti nello speciale ruolo transitorio. Tali vacanze potranno essere ripianate man mano che verranno eliminati i posti del ruolo transitorio stesso.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, sono abrogate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLARI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 35. — PERTA

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.

Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 19 della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1944 la tariffa di vendita al pubblico, dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune, da L. 500 a L. 1600 al quintale;
Sale scelto, da L. 600 a L. 1200 al quintale;
Sale macinato, da L. 800 a L. 1600 al quintale;
Sale raffinato, da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale nivco, da L. 1500 a L. 3000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale macinato, da L. 140 a L. 280 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale per la pastorizia, da L. 100 a L. 200 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti, da L. 200 a L. 400 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Salaccio, da L. 60 a L. 120 al quintale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 40. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Savoia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Savoia di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Savoia di assicurazioni, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

1870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società « L'Anonima Infortuni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Francesco De Gaetano, capo divisione del Ministero delle finanze, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: SIGILLENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Nell'ultimo rigo del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 corrente, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al posto delle parole « del Comitato esecutivo » deve leggersi « del Consiglio direttivo ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 16 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1407

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 87

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 28 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 54-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	- Prezzi vari.		Un fascicolo	- Prezzi vari raddopp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.
Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra . . . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 332.
Modificazioni alle procedure esattoriali . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.
Soppressione della Commissione Suprema di difesa. Pag. 579

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 581

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona . . . . . Pag. 588

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni «Fiume» . . . . . Pag. 589

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1944.
Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura «Nazareno Strampelli» in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura «Nazareno Strampelli» in Roma . . . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 583

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 583

3920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 583

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 584
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani . . Pag. 584
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma . . . . . Pag. 584

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.

Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è sostituito dal seguente:
« Per i lavori o forniture d'importo non superiore a L. 200.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 25. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 332.

Modificazioni alle procedure esattoriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modifiche, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi nei limiti di cui all'art. 8, è sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione mobiliare, nei termini di cui all'art. 87 del vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, alla scadenza della quarta rata non pagata.

A tal fine il contribuente, moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge, e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico, comprese le rate non scadute.

Nel caso in cui la morosità si manifestasse alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, sarà sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguito la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata.

Restano ferme le procedure speciali per la riscossione del Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151; dei maggiori utili indisponibili e dell'imposta sui maggiori utili di guerra di cui al testo unico 3 giugno 1943, n. 598, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, e le altre procedure previste dalle leggi speciali.

Restano salvi i termini per la presentazione delle domande di rimborso di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 2.

Nel caso di irreperibilità rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilità, l'esattore, alla scadenza della quarta rata, dovrà rinotificare la stessa cartella. Confermandosi la irreperibilità, l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilità e dovrà essere sottoposto alla certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica.

In sostituzione delle cartelle potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'esattore è autorizzato ad omettere le denuncie di morosità a' sensi dell'art. 35 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e 13 della legge 16 giugno 1939, numero 942, quando abbia già denunciato lo stato di morosità del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e tuttavia in mora.

Art. 4.

La notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora, potrà essere effettuata in unico esemplare da consegnarsi al contribuente, purchè in apposito registro preventivamente numerato e firmato dal titolare dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente e da usarsi senza abrasioni e cancellature, siano scritti chiaramente gli estremi di identificazione dell'atto notificato, nonchè le generalità e qualità del consegnatario, integrati con la data della notifica e la firma del notificatore.

Tali registri dovranno essere custoditi dagli esattori, sotto la propria responsabilità, per cinque anni, ed in ogni caso sino a quando non siano state definite le domande di rimborso per inesigibilità relative a quote cui gli avvisi di mora si riferiscono.

Nei verbali di esecuzione dovranno essere trascritti integralmente gli estremi dell'avviso di mora.

Art. 5.

Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza è data facoltà all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima dell'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte.

Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia sia dell'Erario che degli esattori e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emarginazione dei pagamenti sui ruoli, o sugli schedari, e, per questi ultimi previa autorizzazione che potrà essere concessa dall'Intendente di finanza.

Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza.

Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo vaglia o conti correnti postali, dovranno essere sempre riportati sul registro per ogni singolo contribuente.

Valgono per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari.

Art. 6.

Fino alla data stabilita dall'art. 8, resta sospeso, per gli esattori, l'obbligo:

a) della trasmissione all'Ufficio delle imposte, della copia degli atti di incanto di cui all'art. 68 del testo unico;

b) della trasmissione al sindaco, della copia dell'atto di pignoramento di cui all'art. 35 del testo unico;

c) di produrre la dichiarazione del sindaco comprovante l'affissione dell'avviso di cui all'art. 15 dei capitoli normali.

Art. 7.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, alle esattorie che si siano trovate nella effettiva e comprovata difficoltà di osservarli, per effetto degli eventi bellici.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi di prima serie 1944 e di quelli che saranno pubblicati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 24. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.
Soppressione della Commissione Suprema di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957;
Vista la legge 21 maggio 1940, n. 416;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione Suprema di difesa è soppressa a decorrere dal 15 ottobre 1944.

Art. 2.

L'attuale Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa rimarrà in funzione quale Ufficio stralcio della Commissione stessa.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Ara Ferruccio, medico chirurgo;
2) prof. Di Guglielmo Giovanni, medico chirurgo;
3) prof. Mercurio Roberto, pediatra;
4) prof. Del Re Ottavio, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pitaro Stanislao, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 270. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Quaranta Nicola, medico chirurgo;
2) dott. Lopiano Michele, medico chirurgo;
3) dott.ssa Lonigro Teresa, pediatra;
4) avv. Rotunno Luigi, esperto materia amministrativa;
5) dott. Guarini Vito, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 272. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari, per il triennio 1943-45 i signori:
1) prof. Righetti Carlo, medico chirurgo;
2) prof. Armenise Pietro, medico chirurgo;
3) prof. Mallardi Mario, pediatra;
4) avv. Buono Francesco, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pastore Raffaele, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 271. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Vallone Carlo, medico chirurgo;
2) dott. Dongiovanni Francesco, medico chirurgo;
3) dott. Olivieri Giulio, pediatra;
4) avv. Mauro Carlo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Biasco Attilio, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 269. — PARDO

1882

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno, per il triennio 1944-46, i signori:
1) dott. Vacca Vincenzo, medico chirurgo;
2) dott. Budetta Michele, pediatra;
3) dott. Primicerio Mario, medico chirurgo;
4) avv. De Ciccio Pietro, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mollo Augusto, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 309. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Belliotti Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Bellizzi Vincenzo, medico chirurgo;
3) dott. Ciaccio Giacinto, pediatra;
4) avv. De Franco Luigi, esperto materia amministrativa;
5) cav. Mottola Gennaro, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 307. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Pierri Michele, medico chirurgo;
2) dott. De Pace Cosimo, medico chirurgo;
3) dott. Moro Lucio, pediatra;
4) avv. Primiceri Ugo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mazzilli Francesco, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 310. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma, pel triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Puntoni Vittorio, medico chirurgo;
2) prof. Urbani Lucio, medico chirurgo;
3) prof. Spolverini Luigi, pediatra;
4) avv. Pecorella Camillo Gino, esperto materia amministrativa;
5) prof. Miele Cesare, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 308. — PARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alfredo Marzocchi è nominato commissario della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » con sede in Fiume;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Alfredo De Liguoro è nominato commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1944.

Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 giugno 1907, n. 292, con la quale venne istituita la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1044, con il quale venne fondato in Roma l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Regia stazione di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1933 e 30 novembre 1942, con i quali la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma venivano intitolati al nome del prof. Nazareno Strampelli;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia stazione e dell'Istituto anzidetti;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma è sciolto.

1884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'amministrazione straordinaria dei due predetti Enti è affidata ad un commissario straordinario nella persona del prof. Carlo Jucci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Min. Agric. e For., n. 1, foglio n. 185. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 154, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina di un proprio rappresentante nella persona del sig. Benigni Nello;

Vista la lettera del 30 ottobre 1944, n. R. 6948 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Benigni Nello è nominato rappresentante del dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLEMI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 24 ottobre 1944, n. 153, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativo alla richiesta fatta dal dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Vassallo Roberto;

Vista la lettera 20 ottobre 1944, n. R. 6947-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il rag. Vassallo Roberto è nominato rappresentante del dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLEMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,55
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,45
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,45

Media dei titoli del 14 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,75
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,55
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,50
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,55
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,40

Media dei titoli del 15 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,75
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,30
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,40
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,25
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

Media dei titoli del 16 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,75
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,35
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,10
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con decreto Luogotenenziale del 24 agosto 1944, il prof. Vincenzo Maria Romanelli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, la disoccupazione involontaria e la maternità, nonchè degli altri Comitati preposti a particolari rami esecutivi.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, l'ing. Giovanni Iliadene è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 2 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 1° luglio 1944, relativo alla nomina del comm. dott. Domenico Palermo a commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 19 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 NOVEMBRE 1944, N. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporto di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1881 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1407

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 25 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. **320.**
Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **321.**
Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. **322.**
Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani. Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. **323.**
Norme per la repressione della prostituzione . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. **324.**
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose . . . . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. **325.**
Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. **326.**
Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. **327.**
Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. **328.**
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. Pag. 570

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **329.**
Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. **330.**
Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . Pag. 574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 575

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.
Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 575

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. **33.**
Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra . . . . . Pag. 575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 576

3929 5107

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320.

Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per sopperire a temporanee inderogabili asigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali aventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, i magistrati riassunti possono essere licenziati in qualunque tempo, a giudizio insindacabile del Ministro, e non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il presente decreto abroga e sostituisce il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 9 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 321.

Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita la sede della pretura nel comune di Matelica, con giurisdizione sui comuni di: Esanatoglia, Gàgliole e Matelica.

Dalla stessa data la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Matelica viene soppressa, ed i comuni di Esanatoglia, Gàgliole e Matelica sono distaccati dalla pretura di Camerino, da cui attualmente dipendono.

In conseguenza, alle tabelle *A* e *B*, annesse al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Camerino alla data nella quale ha inizio l'attività della pretura istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio dei comuni di Esanatoglia, Gàgliole e Matelica, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della pretura di Matelica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 sono istituiti nella pretura di Matelica, come dalla tabella *C*, un posto di pretore (o di pretore aggiunto), uno di primo cancelliere (o di cancelliere) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto) presso la pretura di Lentini, uno di cancelliere nella pretura di Carinola ed uno di ufficiale giudiziario nella pretura unificata di Roma.

Restano, pertanto, modificate, come dalla tabella *D*, la tabella *M* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941 predetto, la tabella *E* annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e la tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1936, n. 1647.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — PETIA

1868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Camerino - Matelica - San Severino Marche - Visso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA *B*.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Pretura di Camerino:

Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:

Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA *C*.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA *D*.

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani;

Vista la disposizione 15 settembre 1943 del Governo Militare Alleato con la quale viene data autonomia alla divisione Sicilia dell'Ente Zolfi Italiani, con la denominazione Ente Zolfi Siciliani;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1944, n. 31, contenente provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.

Norme per la repressione della prostituzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 4° dell'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:

« Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

L'art. 202 dell'anzidetto testo unico è modificato in questo modo:

« Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila ».

Il comma 3° dell'art. 208 dello stesso testo unico è pure così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente all'esercizio abusivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'articolo 111 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Registro Giustizia n. 2, *foglio n.* 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 324.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 8, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, e negli articoli 12, 13, 19 e 30 dello statuto allegato alle parole « Ministero e Ministro delle finanze » sono sostituite le seguenti: « Ministero e Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Alla pena prevista all'art. 6 del decreto anzidetto è aggiunto, nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 4, primo comma, del decreto medesimo, l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 3.

Chiunque distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili gli automezzi destinati al trasporto di cose è punito a norma del capoverso dell'art. 508 del Codice penale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disciplinata l'organizzazione delle associazioni di categoria, i tre rappresentanti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale autotrasporti di cose, sono nominati, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 dello statuto stesso, dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro tra gli imprenditori di trasporti di cose iscritti all'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 31. — PETIA

1890

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del triennio di nomina.

Art. 2.

Il decimo comma dello stesso art. 26 è sostituito come segue:

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero e di un rappresentante degli esattori scelto fra quelli in carica, designato nello stesso modo e negli stessi termini stabiliti per le commissioni provinciali ».

Art. 3.

Le attuali Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per il parere sulle domande per il rimborso di quote inesigibili prodotte dagli esattori, sono sciolte e saranno ricostituite con i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

In sede di prima attuazione del presente decreto per le provincie amministrate dal Governo Italiano la designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta entro un mese dalla pubblicazione del decreto, e, per il restante territorio, entro tre mesi dal passaggio delle provincie in amministrazione al Governo Italiano.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 23. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle domande la cui documentazione sia andata distrutta per effetto di eventi bellici.

Le relative domande devono essere presentate all'Intendente di finanza per tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente interessato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.

Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione delle somme da rimborsarsi mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote, te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Art. 3.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325.

Art. 4.

Qualora ne facciano domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore ed il ricevitore o un loro rappresentante.

La stessa facoltà compete all'ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

Art. 5.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero delle finanze che decide con decreto non soggetto a gravame, previo parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, oppure può chiedersi, nello stesso termine, che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 6.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali delle località attualmente occupate dal nemico o sotto la giurisdizione delle Autorità Alleate, potranno chiedere di avvelersi delle disposizioni di cui al presente decreto, con domanda da presentarsi non oltre i tre mesi dal passaggio dei territori anzidetti alla amministrazione del Governo Italiano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 1868;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

1892

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e 8 luglio 1943, n. 610, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3.

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.

Art. 4.

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera *a*) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

1893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e non è cumulabile:

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 583;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione teporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *d*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme

1894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale civile non di ruolo, comunque assunto e denominato, delle Amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio all'8 settembre 1943 e licenziato anteriormente al 4 giugno 1944, è concesso un compenso per una volta tanto pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 31 dicembre 1943.

Lo stesso compenso, commisurato però a 15 giornate di paga, è concesso al personale salariato non di ruolo (incaricati provvisori e operai temporanei e giornalieri) delle cennate Amministrazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 321. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e le successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;
Visti il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e le successive modificazioni ed estensioni, concernenti la previdenza sociale, nonchè le disposizioni vigenti relative a trattamenti speciali di previdenza;
Viste la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le altre disposizioni vigenti per l'assicurazione nei casi di malattia a favore di particolari categorie di prestatori d'opera;
Visti il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e le successive modificazioni, concernenti gli assegni familiari nonchè le disposizioni vigenti relative a speciali trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, che istituisce una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Sentito il consiglio dei Ministri;

3928

1895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:

« E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione per l'esame delle forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme, e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici ».

Art. 2.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:

1° quattro professori di Regia università, docenti di materie economico-finanziarie, matematica finanziaria, discipline attuariali e discipline statistiche;

2° quattro esperti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3° quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

4° quattro membri in rappresentanza dei prestatori d'opera;

5° un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

6° un rappresentante del Ministero delle finanze;

7° un rappresentante del Ministero del tesoro;

8° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

La nomina del presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con le stesse forme è designato un vice presidente tra i membri appartenenti alle categorie 1ª e 2ª suindicate e sono pure nominati i supplenti.

La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi o di problemi concernenti speciali categorie ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, viene aggiunto il seguente comma:

« Per l'espletamento delle mansioni affidategli è posta alle dipendenze del presidente della Commissione una segreteria, alla quale saranno distaccati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, o dagli uffici periferici dipendenti, due impiegati di gruppo A, un archivista, ed un dattilografo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:

« Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di concerto col Ministro pel tesoro, stabilisce con suo decreto i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione e della segreteria della presidenza ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che, a causa dell'attuale situazione, gli organi deliberativi ordinari della predetta Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, non sono in grado di funzionare;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata Vittorio Zupelli è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il generale di divisione nella riserva Nicolò Giacchi.

1896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 464. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 155, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del dott. Vallone Felice;

Vista la lettera 30 ottobre 1944, n. R. 6946-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Vallone Felice è nominato rappresentante del dott. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.

Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana;

Decreta:

La Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti è costituita come segue:

Leonardo Azzarita - Umberto Calosso - Mario Ferrara - Guido Gonella - Enrico Molè - Randolfo Pacciardi - Felice Platone - Luigi Salvatorelli - Velio Spano - Pier Felice Stangoni - Quinto Tosatti - Olindo Vernocchi.

Roma, addì 16 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. 33.

Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 20 Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 29 del 3 luglio 1944;

Visto il R. decreto n. 146 del 2 febbraio 1943;

Visto il bando n. 7 del 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra istituito presso il Comando del Corpo italiano di liberazione è soppresso a decorrere dal 24 settembre 1944.

Art. 2.

E' istituito temporaneamente, a decorrere dalla stessa data, presso il Comando della 209ª divisione un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Macerata, il quale esercita la sua giurisdizione sul territorio delle provincie de L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno.

Detto Tribunale assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata ».

Al comandante della 209ª divisione sono delegati i poteri che, a norma del vigente Codice penale militare di guerra, spettano ai comandanti di Corpo d'armata.

Art. 3.

I procedimenti che, alla data indicata all'art. 1 del presente bando, si trovano ancora pendenti presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli. In tal caso rimangono validi gli atti di istruzione compiuti, ma se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o se è stato richiesto il decreto di citazione per il giudizio, al Tribunale del Corpo italiano di liberazione s'intende sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 4.

Gli ufficiali che, alla data del 24 settembre 1944, erano addetti al Tribunale del Corpo italiano di liberazione, passano, fino a diversa destinazione, ad eserci-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tare le funzioni, già rispettivamente a ciascuno attribuite, presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente bando, fino a quando i Tribunali militari di Firenze e La Spezia non avranno ripreso il loro funzionamento, le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Perugia, Siena, Livorno, Lucca e Pisa passano, alla data indicata all'art. 1, sotto la giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 6.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 20 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 25
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 20

Media dei titoli dell'8 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 05
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 20
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 10

Media dei titoli del 9 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 20
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 15

Media dei titoli del 10 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 30
Id. 5 % 1936	»	97, 40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 85

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 23 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE FRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Il solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (COGENA) . . . . . Pag. 557

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.
Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria . . . . . Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.
Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668. Pag. 559

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.
Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi . . . . . Pag. 561

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.
Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati . . . . . Pag. 562

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.
Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata . . . . . Pag. 562

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina . . . . . Pag. 563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 564

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 564

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (COGENA).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista al legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

3057

1899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Alle dipendenze del Ministero della marina - Sottosegretariato di Stato per la Marina mercantile - è costituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti:

a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e società di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilità di una gestione diretta;

b) di amministrarne e gestirne le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiano o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili di cui alla lettera *b*) ha effetto dal 3 settembre 1943.

Art. 2.

Il Comitato è composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avrà anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro pel tesoro.

Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potrà essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, nel quale saranno dettate anche le norme relative alla scelta e all'organizzazione del dipendente personale esecutivo.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la marina e del Ministro per il tesoro.

Alla provvista dei fondi necessari alle spese del proprio funzionamento l'Ente provvederà mediante il prelievo di una percentuale nella misura che sarà ritenuta strettamente necessaria e, comunque, non superiore al quattro per cento sui noli conseguiti o sui compensi lordi di requisizione e di noleggio delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 332. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.

Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera è ente di diritto pubblico.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4.

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

1900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 5.

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7.

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11.

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

Art. 12.

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate con il decreto preveduto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, e soppresso con Regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, sono soggette a speciale revisione secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

La revisione è ammessa:
a) quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali;
b) quando la decisione appare altrimenti palesemente iniqua;
c) quando sulla decisione hanno influito motivi di evidente carattere fascista.

1901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

La revisione può essere richiesta dal pubblico ministero e dal condannato o da un suo prossimo congiunto, ovvero dalla persona che esercita l'autorità tutoria sul condannato; se il condannato è morto, dall'erede o da un prossimo congiunto.

Art. 4.

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione la Corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espia la pena o risiede ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

Art. 5.

La Corte di appello può concedere all'interessato a domanda o di ufficio la libertà provvisoria.

Art. 6.

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sorreggerli.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.

Art. 7.

Se i condannati sono più, si applica l'art. 203, primo comma del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della Corte di appello nomina un curatore, il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9.

Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorità che li detiene e la sentenza o la copia di essa, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 10.

Il presidente, compiuta l'istruzione preveduta dall'articolo precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi è morto ed è stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 7, della persona che propose l'istanza e del curatore.

Il termine non può essere inferiore ai dieci giorni.

Durante il termine anzidetto, il condannato ovvero la persona che ha proposto l'istanza o il curatore, anche a mezzo di un avvocato, e il procuratore generale possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare istanze e memorie.

Art. 11.

Il condannato deve essere assistito all'udienza da un difensore; se non è stato nominato un difensore di fiducia, il presidente della Corte di appello ne nomina uno, ai sensi dell'art. 128 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

All'udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinarono il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propose l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art. 13.

La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perchè il fatto non sussiste o perchè egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto.

Se il condannato è defunto e risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 564, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 14.

Se la Corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alle spese del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art. 568, secondo comma del Codice di procedura penale.

Art. 15.

La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che fissa la data dell'udienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 520 del Codice di procedura penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando non sia possibile avere gli atti del procedimento ovvero la sentenza o la copia di esso e la Corte non si trovi in grado di decidere in base agli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 9.

1902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

Per le sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, la revisione è di competenza degli organi della giustizia militare secondo le norme che saranno date con successivo provvedimento.

Art. 17.

Rimane salva la competenza della Suprema Corte di cassazione per la dichiarazione di inesistenza delle sentenze nei casi indicati nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — CASATI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Registro Giustizia n. 2, *foglio n.* 212. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione prevista dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, nonchè dall'art. 6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sarà costituita da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente alla Amministrazione dei monopoli, uno appartenente all'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal Ministro per le finanze. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al nono eserciterà le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

I componenti la Commissione predetta hanno facoltà collegialmente e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro per le finanze potrà disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3.

A partire dal 1° giugno 1944, nei casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'Erario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Analogamente ed inversamente sarà fatto nei casi di riduzione della tariffa.

Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terrà anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.

Art. 4.

Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, può consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessità di approvvigionamento o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale.

Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con pari diritti ed obblighi delle altre consorziate.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 2 graveranno sul Consorzio nella misura che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.

Le spese per gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono a carico dei richiedenti nella misura stabilita dal presidente della Commissione, il quale fissa la somma che dev'essere all'uopo depositata.

1903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, correlata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Art. 2.

La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

Art. 4.

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le successive modificazioni;

1904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di studiare, con criteri unitari, tutti i problemi riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.

Art. 4.

Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne le direttive, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Spetta al predetto Ufficio:

a) di accertare e vagliare l'attività dei patrioti, per porre la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati;

b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti;

c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata, saranno stabilite le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento degli organi di cui al presente decreto graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 19. — PETIA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie della Legione Garibaldina nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della Legione Garibaldina, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario della Legione stessa, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie anche a quella centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Nicolò Giacchi cessa dalla carica di commissario della Legione Garibaldina per le sedi secondarie site nel territorio liberato.

Art. 2.

Il comm. Antonio Reggiani è nominato commissario straordinario della Legione Garibaldina, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali della Legione stessa.

Art. 3.

Il commissario ha il compito di studiare e formulare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riordinamento delle istituzioni garibaldine in rapporto alle nuove esigenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 296. — EMANUEL

1905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Mazzucco Livio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 novembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pedace Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Monticelli Ernesto, residente nel comune di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 77 del 4 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 78 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 79 del 9 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 80 dell'11 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 84

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 21 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 60-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 336, concernente norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1944, n. 82, all'art. 4, quarto capoverso, n. 1) ultima linea, le parole: «annotati nei registri dello stato civile» devono sopprimersi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.
Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai. Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 . . . . . Pag. 551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.
Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.
Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario. Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.
Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo . . Pag. 553

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.
Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31). Pag. 554

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.
Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32) . Pag. 554

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 . . . . . Pag. 554
Medie dei titoli . . . . . Pag. 555

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 555

1990

1907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.

Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, col quale sono regolati la foggia e l'uso dello stemma dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grande e il piccolo stemma dello Stato ed i sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai sono ripristinati nelle forme in cui erano anteriormente ai Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 11 aprile 1929, n. 504, e 9 agosto 1929, n. 1517.

Sono abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876.

Art. 2.

Gli stemmi e i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

Art. 3.

I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato, da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai, debbono essere esclusivamente fabbricati dalla Regia zecca.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, istitutivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, riguardante la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657, con la quale veniva conferita al governatore della Banca d'Italia la carica di presidente di alcuni enti di credito di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi, alla nomina di un commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri pel tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Alberto Tarchiani è nominato commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pub-

1905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, degli Istituti stessi

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e la firma degli Istituti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 243. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, relativo all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento del predetto Ente, nonchè l'esercizio delle attribuzioni istituzionalmente ad esso spettanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Guido Castelnuovo è nominato commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Al commissario sono attribuiti i poteri e le facoltà spettanti normalmente agli organi individuali e collegiali dell'Ente, sia per quanto attiene alla direzione dell'attività scientifico-tecnica sia per quanto attiene all'amministrazione.

Il presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 144.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, per il triennio 1944-1946, i signori:

1) prof. Firrao Luigi, medico chirurgo;

2) dott. Capozzi Angelo, medico chirurgo;

3) dott. Casiello Mario, pediatra;

4) avv. Riola Vincenzo, esperto materia amministrativa;

5) dott. Baccari Alfredo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia, per il triennio 1944-1946 i signori:

1) dott. Del Piano Lorenzo, medico chirurgo;

2) prof. dott. Brodetti Carlo, medico chirurgo;

3) dott. Anzano Vincenzo, pediatra;

4) avv. Colaninè Giuseppe, esperto materia amministrativa;

5) prof. Valente Armando, esperto scienze agrarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Onesti è nominato commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, del Comitato stesso.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il dott. Leonello Cianca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 236. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Frosinone, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, la Corte d'assise della stessa città e la Pretura di Frosinone, trasferiti temporaneamente nel comune di Alatri, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 158. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 349 lettera *a*) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Istituto Nazione per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), risultando sciolto di fatto ed inoperante il Comitato centrale di detto Ente;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

1910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è nominato commissario straordinario per provvedere alla amministrazione e gestione dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato.

Al commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri che normalmente spettano al presidente ed al Comitato centrale dell'Istituto.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua data, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

SOLERI — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1418, 20 ottobre 1932, n. 1548, e 19 febbraio 1934, n. 322, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assesto da dare all'Istituto, di procedere allo scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto stesso e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Manlio Rossi Doria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1943, concernente la rinnovazione e il collocamento dei predetti buoni;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti ed il collocamento dei buoni stessi per l'ammontare di quelli non rinnovati, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 87 del 12 aprile 1940, con le seguenti varianti: nella filigrana che racchiude il buono sono soppressi i due fasci littori; nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del direttore generale della Cassa depositi e prestiti è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Mannes ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Cassa depositi e prestiti n. 12, foglio n. 4. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 16 ottobre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa del clero, cooperativa con sede in Palermo, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3437, col quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è

1911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il sig. dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero in liquidazione con sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n 28 del 30 giugno 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

L'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, è modificato come segue:

« Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate da ufficiali del Corpo della giustizia militare — categoria magistrati — o da ufficiali ai quali, secondo le disposizioni vigenti, possono essere conferite le funzioni di magistrato ».

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 14 maggio 1043;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1943, n. 668;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero relativamente ai provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero per i tribunali soppressi, istituito alla diretta dipendenza del procuratore generale militare del Regno.

E' devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma la competenza per gli atti che sono dalla legge demandati al giudice della esecuzione, quando trattisi di provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 1943, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1943, sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

CARTELLE 1ª EMISSIONE. — 6ª ESTRAZIONE.

Unitarie:

541 - 542 - 543 - 544 545 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365.

1912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quintuple:
116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 1231 - 1232 - 1233 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630.

Decuple:
181 - 182 - 183 - 373 - 374 - 667 - 668 - 669 - 694 - 695 - 696.

Ventuple:
131 - 132 - 359 - 360 - 369 - 370 - 403 - 404 - 521 - 837 - 838.

Cinquantuple:
131 - 166 - 170 - 450 - 583 - 775 - 795 - 948 - 1042 - 1069 - 1097 - 1442.

CARTELLE 2ª EMISSIONE. — 5ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070.

Quintuple:
2171 - 2172 - 2173.

Decuple:
2073 - 2074 - 2075 - 2190.

Ventuple:
1853 - 1854 - 1975.

Cinquantuple:
1829 - 1907 - 2053 - 2112.

CARTELLE 3ª EMISSIONE. — 3ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2826 - 2827 - 2828.

Quintuple:
2447 - 2448.

Decuple:
2886 - 2887.

Ventuple:
2389 - 2733 - 2734.

Cinquantuple:
2461 - 2514 - 2588 - 2655.

CARTELLE 4ª EMISSIONE. — 2ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
3596 - 3597 - 3598 - 3599.

Quintuple:
3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526.

Decuple:
3354 - 3355 - 3356 - 3393.

Ventuple:
3071 - 3072 - 3769.

Cinquantuple:
3165 - 3278 - 3279.

Il godimento degli interessi delle cartelle estratte ha cessato col 31 dicembre 1943 ed il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Direttore generale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 50
Id. 3,50 % 1902	»	96 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 50
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 35

Media dei titoli del 6 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 25
Id. 3,50 % 1902	»	96 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 50
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Con decreto Luogotenenziale in data 23 agosto 1944 il prof. Vezio Crisafulli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 83

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 18 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) L. 100 —

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1944, n. 81, all'art. 6, terzo capoverso, prima linea, ove è detto: «Nel termine di sei mesi dalla *risoluzione....*» ecc., devesi leggere: «Nel termine di sei mesi dalla *riassunzione....*» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 308.
Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali. Pag. 541

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.
Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.
Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute . . . Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 311.
Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 545

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 312.
Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico . . . . Pag. 546

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Luce» . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno . . . . . Pag. 548

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 548

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 308.
Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

1914

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono demandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, e ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ultimi due comma dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono sostituiti dal seguente:

« Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite di diritto al più anziano dei colonnelli in servizio permanente dei rispettivi ruoli ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, con il quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con i Regi decreti 4 marzo 1940, n. 153, 2 dicembre 1941, n. 1326, e 21 dicembre 1942, n. 1539;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni del soppresso Ministero per gli scambi e le valute in materia valutaria, trasferite in virtù dell'art. 2, primo, secondo, terzo comma, lett. *a*), e dell'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, al Ministero delle finanze, sono devolute al Ministero del tesoro.

1915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I servizi della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero del tesoro.

La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 2, lett. *b*) del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con R. decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e alle successive modificazioni e aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui al decreto interministeriale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 4.

I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministri.

I decreti indicati nell'art. 6 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli Uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

Art. 6.

I funzionari degli Uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, sono destinati, per un periodo complessivo non maggiore di tre anni, sia presso la Direzione generale per gli affari economici del Ministero per gli affari esteri, sia presso la Direzione generale del commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra i due Ministeri competenti.

E' inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 7.

L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli Uffici commerciali all'estero saranno disposti dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 8.

I ruoli organici del soppresso Ministero per gli scambi e le valute sono ripartiti fra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 53 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

Art. 11.

Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 300. — EMANUEL.

1 9 1 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	1 (a)
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	11
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	17
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	5
		44

(a) Oltre un posto da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettore principale di 1ª classe	1
8°	Ispettore principale di 2ª classe	1
9°	Primi ispettori	3
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	8
		13

Grado	GRUPPO «C»	N. dei posti
9°	Archivisti capi	2 (a)
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	5
		31

(a) Di cui uno per il capo dell'Ufficio cifra.

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	8
Inservienti	1
	15
Agente tecnico	1
	16

Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

TABELLA B.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6 (a)
6°	Capi divisione	20
7°	Capi sezione	19
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	33
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	50
		162

(a) Oltre due posti da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei po
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	9
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	9
		27

Grado	GRUPPO «C» (ruolo d'ordine)	N. dei posti
9°	Archivisti capi	6
10°	Primi archivisti	20
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	60
13°	Alunni d'ordine	11
		129

Grado	GRUPPO «C» (ruolo tecnico)	N. dei posti
8°	Commissari capi	2
9°	Commissari principali	2
10°	Primi commissari	4
11°	Commissari	10
12°	Commissari aggiunti	20
		38
8° e 9°	Capo ufficio cifra	1
	Assistente alla vigilanza	1
		2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Personale subalterno.	N. dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	22
Uscieri	22
Inservienti	16
	63
Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	3
	4

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

TABELLA C.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	7
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	12
		49

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
9°	Primi segretari commerciali	5
10°	Segretari commerciali	18
11°	Segretari commerciali aggiunti	
		23

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per gli affari esteri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2141 e seguenti e 2161 e seguenti del Codice civile;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/II;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2.

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale fertilità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.

Art. 3.

Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali

1918 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinarie contingenze non risponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

Art. 4.

Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta: dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5.

Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto legge 3 giugno 1944, n. 146.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 18.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 312.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, recante concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo viene concesso in aggiunta all'anticipo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, un altro anticipo:

di L. 500 (cinquecento), per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

di L. 800 (ottocento), o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto, al personale di grado nono ed inferiori del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile, ai subalterni e agli altri personali civili considerati dall'ordinamento stesso, agli operai di ruolo, ai personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, ai sottufficiali delle Forze armate, ai sottufficiali, graduati e militi dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato ed ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 2.

Le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ad estendere — in quanto applicabili — al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le varianzioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto « Luce » e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce »;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 luglio 1944, con il quale è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale « Luce » il dott. Vincenzo Calvino;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per il biennio 1944-45, è costituito come appresso:
1) Dott. Olindo Vernocchi, presidente;
2) Prof. Mario Vincenzo Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;
3) Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;
4) Mario Meneghini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;
5) Prof. Giovanni Mira, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;
6) Dott. Francesco Molteni, in rappresentanza del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;
7) Dott. Mario Grisolia, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, membri.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 239. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi comunque vigenti al 30 giugno 1943 per i trasporti di persone e cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del 100%.
L'aumento viene praticato sull'ammontare complessivo degli importi attualmente fissati per i singoli trasporti.
Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane nei limiti e con le modalità previste nell'art. 1.
Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100% delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tramvie, funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Considerata l'urgente necessità, in attesa che siano emanate norme definitive per l'approvvigionamento e la distribuzione del grano e dei prodotti della macinazione, di disciplinare il movimento provinciale ed interprovinciale del frumento, nonchè quello interprovinciale delle farine, al fine di assicurare il regolare funzionamento;
Considerato che tali movimenti vengono di fatto eseguiti in gran parte dai Consorzi agrari provinciali, ma con diversità di criteri, in mancanza di precise disposizioni in materia;

1920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente alla Federazione italiana dei Consorzi agrari il compito di vigilare sui servizi dei trasporti del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini e delle farine da provincia a provincia, per poterne regolare il funzionamento ed assicurarne il relativo finanziamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167;

Decreta:

Alla Federazione italiana dei Consorzi agrari è temporaneamente conferito l'incarico, con effetto dall'inizio della gestione « Granai del Popolo » 1944-45, di provvedere, sia direttamente che a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, al regolamento dei trasporti provinciali ed interprovinciali del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini, nonchè del trasporto interprovinciale delle farine.

Per l'assolvimento di tale incarico la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a procacciarsi i mezzi finanziari occorrenti con le modalità ed alle condizioni che regolano il finanziamento dei prodotti soggetti ad ammasso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate, comprese quelle soggette alla giurisdizione del Governo Militare Alleato ed alle provincie che saranno man mano liberate.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Padovani Bruno fu Enrico, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Padovani, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il rag. Padovani dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Padovani Bruno fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Media dei titoli del 31 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Media dei titoli del 2 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071.

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 82

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 16 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.
Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . . Pag. 533

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.
Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica . . . . . Pag. 534

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.
Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari . . . . . Pag. 536

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.
Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori . . . . . Pag. 539

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario . . . . . Pag. 540
Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 540

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare Pag. 540
Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» . . . . . Pag. 540

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 540

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 2 e 5 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

L'art. 336 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dall'art. 2 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:

— un componente della magistratura del Consiglio di Stato, di grado non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

— il capo del servizio delle ricevitorie e tre altri funzionari dell'Amministrazione postale e telegrafica, di grado non inferiore al settimo;

— un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

— un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

« La Commissione può funzionare anche divisa in sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 2.

L'art. 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

— del direttore compartimentale o provinciale, presidente;

— dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

— di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

— di un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

« In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 7. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui, dopo l'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.

Art. 2.

Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente.

Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto.

La disposizione del presente articolo si applica anche al coniuge ed ai discendenti delle persone indicate nel primo comma.

Art. 3.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 4.

I matrimoni celebrati davanti a ministri del culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per

1923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, possono esservi trascritti su richiesta di entrambi i contraenti, quando le condizioni stabilite dalla legge, escluse quelle di carattere razziale, sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta può essere fatta dal superstite; se siano morti entrambi, può essere fatta da alcuno dei discendenti.

La trascrizione eseguita in base al comma precedente produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi i diritti acquistati dai terzi.

La trascrizione non è ammessa:

1) quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza o provvedimento dell'autorità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile;

2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.

I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Art. 5.

E' reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 6.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, sempre che tali corsi siano parificati dalle autorità accademiche ai corsi universitari.

Art. 9.

I cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, sono ammessi a qualsiasi esame negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi nel Regno.

Gli interessati possono chiedere di fruire della norma di cui al precedente comma non oltre i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore, nel territorio di residenza, del presente decreto.

Art. 10.

Coloro i quali siano stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale, possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero.

Coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo professionale.

Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, quando la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Art. 11.

I membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.

Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.

Art. 12.

Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.

Art. 13.

L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.

Art. 14.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.

La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera è retrodatata, ai soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.

Art. 15.

Ai congiunti di coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del R. decreto 19 maggio 1941, n. 583.

1924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

Non è punibile chi, al solo scopo di evitare per sè o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati negli articoli 374, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496 e 567, capoverso, del Codice penale.

Non è punibile chi, nelle circostanze previste dal precedente comma, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a sequestro o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.

Art. 17.

Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.

Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.

Art. 18.

Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.

Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 253. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e le relative norme integrative di applicazione;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984;

Visti i contratti collettivi riguardanti il raddoppiamento degli assegni stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesso e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonchè il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo annuale derivante dall'applicazione delle tabelle allegate al presente decreto e delle loro eventuali variazioni è devoluto il concorso dello Stato alle gestioni degli assegni familiari, stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984, entro il limite massimo di 350 milioni all'anno.

Art. 3.

Ai fini del computo dei contributi il limite delle retribuzioni mensili degli impiegati, previsto dal R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, per il commercio, le professioni e arti e l'agricoltura e dai contratti collettivi 20 maggio 1940 per l'industria, è elevato a tremila lire.

1923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni circa le classi di famiglia per la graduazione degli assegni dovuti per i figli, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, dall'art. 6 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, dal primo ed ultimo comma dell'art. 2 del contratto collettivo 3 agosto 1937, per gli assegni familiari ai lavoratori del commercio, e dalla lettera *a*) dell'art. 3 del contratto collettivo 22 luglio 1938 per gli assegni familiari ai lavoratori del credito e della assicurazione.

Art. 5.

In tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari gli assegni per i genitori di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, spettano solo quando i genitori stessi risultano a carico del lavoratore, fermo restando, fino alla scadenza, le autorizzazioni già concesse per il diritto agli assegni stessi.

Art. 6.

Si considerano a carico del lavoratore i genitori, qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) siano con lui conviventi a norma dell'articolo successivo;

b) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia;

c) non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione e per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori, nel complesso, a 1000 lire mensili per i due genitori ed a 600 lire nel caso di un solo genitore;

d) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

e) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Art. 7.

Si considerano conviventi i genitori quando gli stessi e il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Il diritto agli assegni per i genitori, che risultano conviventi ai sensi del comma precedente, spetta anche al lavoratore che eserciti la propria attività in località diversa da quella della sua abituale residenza.

Se più figli concorrano al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli, e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età.

Art. 8.

Il diritto agli assegni per i genitori è esteso anche agli ascendenti in linea diretta del lavoratore, quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto e purchè il lavoratore percepisca l'assegno per il genitore che di esso è discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 14. — PETIA

TABELLA *A*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	L. 30	30	L. 30	15	L. 30
Impiegati	36		42		24	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 20 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle gior-

1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *B*.

nate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	5 —	7 —	5 —	4 —	5 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili . . .	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	20% sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

GRONCHI

TABELLA *C*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro

GRONCHI

TABELLA *D*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati

A) ASSEGNI MENSILI.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale d'Albania)	299	130	312	130	182	130
2) Banche d'interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)						
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali, agrarie, enti ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambiavalute	172	130	195	130	117	130
4) Imprese assicuratrici						
5) Agenti e sub-agenti di assicurazione . .						
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . .	158	130	182	130	117	130
7) Esattorie e ricevitorie II. DD.						
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati, esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	299	130	312	130	182	130
9) Esattorie, Tesorerie, Ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria (esclusi i lavoratori di cui al n. 7)	218	130	286	130	170	130

1927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA D.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
10) Monti di credito su pegno di 2ª categoria, esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite dai Monti stessi . . .	172	130	195	130	117	130
Operai, guardie notturne e personale di fatica:						
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico - Banche di interesse nazionale - Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª cat. - Federazioni regionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	126	130	130	130	78	130
b) delle altre categorie	104	130	130	130	78	130

B) CONTRIBUTI.
(A carico delle aziende)

1) Istituto di credito di diritto pubblico:		
a) Banco di Sicilia - Banco di Napoli - Banca Nazionale del Lavoro	38,50 %	sulla retribuzione lorda
b) Monte dei Paschi di Siena - Istituto di San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania	32 — %	
2) Banche di interesse nazionale . .	29,50 %	
3) Banche di provincia	22,50 %	
4) Imprese assicuratrici	20,40 %	
5) Agenti e sub agenti assicurazione	23,40 %	
6) Appaltatori imposte di consumo .	25,30 %	
7) Esattorie e ricevitorie imposte dirette	21,30 %	
8) Casse di risparmio	29,50 %	
9) Esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite da Casse di risparmio	38 — %	
10) Monti di credito su pegni	22,50 %	

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

TABELLA E.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina del vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per il risone del raccolto 1944, sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base del risone — sottoposto alla disciplina di cui al decreto Ministeriale 19 giugno 1944 — da corrispondere ai conferenti, sono stabiliti come segue:

Originario tipo comune	L. 445	per q.le
» prima qualità (superiore comune	» 470	»
Maratelli e P6 (semifino). . . .	» 515	»
Vialone (fino e superfino). . . .	» 660	»

Detti prezzi — da corrispondere ai produttori all'atto della consegna — sono riferiti a prodotto sano,

1928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secco, leale, mercantile posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei «Granai del Popolo».

Detti prezzi si riferiscono esclusivamente alla produzione 1944 e si applicano in tutto il territorio italiano liberato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 20 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del comm. Biagio Jannicelli, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Con decreto in data 9 novembre 1944, l'ing. Paolo Lattanzi è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare

A norma della deliberazione commissariale n. 2 del 23 settembre 1944, il sorteggio dei titoli da rimborsare di tutte le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, viene effettuato, a far tempo dal 1° ottobre 1944, con la combinazione dei numeri costituenti la serie delle migliaia e di quelli costituenti la serie delle centinaia, estratti da due urne diverse, considerando sorteggiati, per ogni numero estratto dalle urne, tutti i titoli ancora in circolazione — quali risultano dal ruolino di emissione — appartenenti alla serie di 50 numeri consecutivi, delimitata da due numeri multipli di 50, nella quale è compreso quello effettivamente estratto.

Dell'ultima serie di numeri considerata sorteggiata si utilizzano tanti numeri consecutivi, a partire dal più basso, quanti ne occorrono per completare il quantitativo dei titoli da rimborsare.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato».

In forza della deliberazione commissariale n. 3 in data 14 ottobre 1944, le «Norme per l'estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50% — Istituto per la ricostruzione industriale — e della Serie speciale 4,50 % — Elettrificazione ferrovie dello Stato» approvate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche con deliberazione 13 ottobre 1933 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933, n. 259, sono state parzialmente modificate come in appresso:

A) Il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni della predetta Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» (1ª e 2ª emissione) delle n. 2000 carte di libera circolazione valide per un mese su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, verrà effettuato — a cominciare dall'estrazione del 1° dicembre 1944 — a gruppi di dieci numeri, con il sistema seguente:

1) per ogni numero estratto dalle urne nel modo stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 delle Norme predette, si considereranno altresì sorteggiati per l'assegnazione delle carte, oltre al numero stesso, i successivi nove numeri che si ottengono aggiungendovi progressivamente 25 (numero pari a quello delle obbligazioni comprese nel taglio massimo dei titoli in circolazione);

2) nel gruppo di numeri così ottenuto, si riterranno non sorteggiati quelli che risultino precedentemente estratti per il rimborso o che siano stati già sorteggiati per l'assegnazione della carta di libera circolazione nell'estrazione in corso, nonchè i numeri non compresi fra quelli portati dalle obbligazioni costituenti le singole emissioni della serie;

3) l'operazione di estrazione indicata ai precedenti nn. 1 e 2 verrà ripetuta fino a concorrenza del numero delle carte da sorteggiare sulle obbligazioni di ogni singola emissione. Dell'ultimo gruppo di numeri, se ne considereranno sorteggiati, a partire dal più basso, quanti ne siano necessari a completare il numero predetto.

B) Le dichiarazioni per il rilascio delle carte di libera circolazione, da esibirsi dagli interessati alle competenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato, porteranno la firma del direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, anzichè quella del segretario del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 delle Norme predette.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 76 del 2 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 81

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 14 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . L. 100 —; Un fascicolo . Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.
Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 522

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.
Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.
Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.
Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario. Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 301.
Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni . . . . . Pag. 525

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.
Revisione degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 529

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi . . . . . Pag. 528

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.
Riordinamento dei servizi del Ministero dell'Industria del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 530

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del «Piccolo credito sociale» di Palermo . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma . . . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito «Aurora» di Caltanissetta . . . . . Pag. 531

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori . . . . . Pag. 532

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 532

3925

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.

Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1944 è istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Città della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Orvieto istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Regno, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessari.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario della Pretura di Orvieto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Terni e dinanzi ai Tribunali di Viterbo e di Perugia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Orvieto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono il territorio dei mandamenti di Orvieto e di Città della Pieve e del comune di Bolsena, sono di ufficio devoluti alla cognizione del Tribunale di Orvieto.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Roma, d'intesa col procuratore generale del Regno presso la stessa Corte e con i capi della Sezione di Corte di appello di Perugia, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Orvieto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 6. — PETIA

Tabella della circoscrizione territoriale assegnata alla sede temporanea del Tribunale di Orvieto

(Variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

TABELLA *A*

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Città delle Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

TABELLA *B*

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:

Montefiascone: Bagnoregio, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Murta, Montefiascone.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Pretura di:

Città della Pieve: Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Paciano, Piegaro.

Orvieto: Allerona, Baschi, Bolsena, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

1931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può esservi addetto un sostituto procuratore del Re.

Per il funzionamento degli uffici, sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Messina, d'intesa col procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto, di concerto col Ministro pel tesoro, sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Reggio Calabria cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 5. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

I processi pendenti presso la predetta Sezione sono rimessi al Tribunale Supremo militare con sede in Roma.

Art. 2.

In caso di mancanza o di impedimento di magistrati militari provvisti del grado occorrente, secondo le vigenti disposizioni, per l'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale militare o di consigliere relatore, possono, con decreto del Ministro per la guerra, su designazione del procuratore generale militare, es-

1932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sere temporaneamente applicati presso il Tribunale Supremo militare, anche se in funzione di Tribunale Supremo militare di guerra, magistrati militari di grado inferiore, ovvero altri ufficiali che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.
Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 2.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1944, è fissata in L. 2.000.000.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944 l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di L. 1.000.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2152, che determina la facoltà dell'Amministrazione stessa e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dei Monopoli;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è sciolto

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le attribuzioni di competenza del disciolto Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato sono deferite al Ministro per le finanze, il quale potrà delegarle in tutto o in parte al Sottosegretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate.

Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.

Art. 3.

Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

Art. 4.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonchè di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.

Art. 5.

Salve le dispozioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati.

A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino

1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

collocati innanzi alle persone già promosse per l'attribuzione dei coefficienti predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'art. 6. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Nel termine di sei mesi dalla riscossione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.

Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma del presente articolo deve essere preceduta da esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per la prima promozione e di dodici mesi per quelle successive.

Art. 7.

Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la estensione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massimi di età varianti a seconda del grado posseduto dai propri dipendenti, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione al grado che il dipendente avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali.

Art. 8.

La ricostruzione della carriera prevista dal comma 3° e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perchè non iscritti al soppresso partito fascista.

Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine stabilito al precedente comma deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.

Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.

I comma 1° e 2° del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1405, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.

Art. 9.

Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.

Art. 11.

Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o raziali, e non possono essere riammessi in servizio perchè non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 6, terzo comma, considerando

1935

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a quella cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attività di servizio.

Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilità, ove spetti.

La pensione concessa ai sensi dei precedenti comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

Art. 12.

Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.

Art. 13.

La riammissione in servizio dei professori ordinari delle università, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, deve aver luogo nella cattedra dell'università alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università.

Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

Art. 14.

Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto.

Art. 15.

Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.

In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.

Art. 16.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perchè non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio.

La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 18.

In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 18. — PELLA

1936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.
Revisione degli albi dei giornalisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sulla professione di giornalista;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sentito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 242. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, riguardante l'aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Ritenuto che, dato lo stato di guerra, e in mancanza di un ordinamento sindacale di diritto, deve provvedersi per atto legislativo a rendere efficaci verso tutti gli appartenenti alle categorie interessate gli accordi convenuti a Roma il 13 ottobre 1944, fra le associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto esistenti, circa la concessione di una indennità di carovita ai lavoratori, per rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilascicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilascicento;

6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennità di carovita è dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei commi precedenti.

Art. 2.

Ai lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, è dovuto, altresì, dal 16 agosto 1944, un assegno supplementare di carovita nella misura di lire cinque, per

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ogni giornata di lavoro e per ciascuna persona a carico, che sarà corrisposto dalla Cassa unica per gli assegni familiari, secondo le norme che saranno stabilite con altro decreto.

Tuttavia, per il settore agricolo, fino a quando non siano riordinati i servizi per la compilazione degli elenchi dei lavoratori e per i contributi unificati, i datori di lavoro debbono, direttamente ed a proprio carico, corrispondere ai lavoratori salariati od avventizi, aventi diritto agli assegni familiari, un assegno supplementare fisso di lire dieci per ogni giornata di lavoro.

Art. 3.

Nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per effetto di pattuizioni individuali o di contratti collettivi, quando questi siano stati concordati quale anticipazione o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi di miglioramenti salariali, eccettuati gli adeguamenti ratificati o disposti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per venticinque o per duecento la paga giornaliera o quella oraria, aumentata, per i lavori a cottimo, della percentuale minima di cottimo, corrisposta di fatto al lavoratore.

Per la determinazione della retribuzione mensile del lavoratore si tiene conto del salario o dello stipendio, della indennità, dei compensi e dei premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposti, compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Per i lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, la determinazione dell'importo mensile del salario o dello stipendio è fatta sulla base dei guadagni percepiti nell'ultimo trimestre di effettiva attività dell'impresa, anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 resta salvo il diritto di revisione trimestrale dell'ammontare delle provvigioni.

Art. 7.

L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

Art. 8.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

Art. 9.

La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 10.

Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, per qualsiasi ragione, la nomina è fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle provincie in cui questi non siano costituiti, dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro.

Se la controversia collettiva interessa più provincie, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, è fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le provincie comprese nella circoscrizione di tale ufficio, o dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi.

3924

1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equità.

Le decisioni sulle controversie individuali e su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle su controversie collettive interessanti più provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a norma del secondo comma del precedente articolo.

Gli organi predetti dànno comunicazioni alle parti della decisione, la quale non è soggetta ad impugnazione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 9. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.
Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, che istituì il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, col quale venne disposto che il Ministero delle corporazioni assumesse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 24, che sopresse il Ministero della produzione bellica, e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che soppresse il Ministero degli scambi e delle valute e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente norme circa l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale del personale e degli affari generali;

Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Direzione generale del commercio interno;

Direzione generale del commercio estero;

Direzione generale del lavoro;

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private.

Fa parte del Ministero predetto anche l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e l'Ispettorato di cui all'articolo precedente è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 253. — BRUNO

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3436, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1942 che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 8 agosto 1942, n. 3690, con il quale il dott. Carlo Capello è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore si è trasferito nell'Italia settentrionale e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma — in sostituzione del dott. Carlo Capello — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa con sede in Caltanissetta e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1939, n. 135, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrascì fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata ed il geom. Salvatore Sillitti fu Angelo membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ed il suindicato membro del Comitato di sorveglianza sono entrambi deceduti e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il cav. rag. Salvatore Amari fu Gioacchino è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » anonima cooperativa avente sede in Caltanissetta ed il cav. Giuseppe Benintendi fu Pasquale è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa — in sostituzione rispettivamente dei signori prof. avv. Giovanni Ingrascì fu

1940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Carlo e geom. Salvatore Sillitti fu Angelo — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 21 ottobre 1944, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Messina in data 31 luglio 1944, relativo alla nomina del sig. rag. Lombardo Giuseppe a commissario della Società anonima cooperativa molluschicultori, con sede in Ganzirri.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. URJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 75 del 31 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 8 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 80

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.
Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati . . . . . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.
Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.
Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici . . . . . Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.
Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato . . . . . Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima «La Tribuna» . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.
Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.
Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli . . . . . Pag. 519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa «L'Azzurra» . . . . . Pag. 519
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . Pag. 519
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario . . . . . Pag. 519

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale «Telefonica» (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale «Società Edison» . . . . Pag. 519

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50% «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI) . Pag. 520

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 520

1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti, quanto negli incassi, e nessuno deve rifiutare di accettare questa valuta, sia nei pagamenti che negli incassi.

I tagli sono Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 3.

Tutta la valuta cartacea Stati Uniti, comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo », recante sul lato destro un timbro giallo, come pure la valuta cartacea in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso e nessuno deve rifiutare di accettare queste valute per pagamento o per incassi.

Art. 4.

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 3, e tutte le valute espresse in lire, è fissato nella seguente misura:

un dollaro « timbro giallo » degli Stati Uniti vale . . . . . Lit. 100

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » ossia 20 scellini, vale . . . . . » 400

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » come sopra vale 4 dollari Stati Uniti.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 231 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Risc. Poste n. 1, foglio n. 201. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza fra i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto fra estranei all'Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Con decreto da emanare dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le indennità per il presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma nonchè le diarie da corrispondere a titolo di rimborso spese ai componenti stessi eventualmente residenti fuori Roma.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Risc. Poste n. 1, foglio n. 202. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario nel ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza per i seguenti posti:

n. 20 commissari aggiunti grado 9°;

n. 30 vice commissari grado 10°;

n. 50 vice commissari aggiunti grado 11°.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento delle unità eventualmente in soprannumero rispetto agli organici previsti con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

I posti di grado 9° potranno essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti o che abbiano già appartenuto all'Arma dei Reali carabinieri, ai corpi della Regia guardia di finanza o della disciolta Regia guardia che rivestano o abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di capitano in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 10° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di tenente in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 11° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nel ruolo di provenienza almeno il grado di sotto tenente in servizio permanente effettivo, nonchè, in mancanza di questi ultimi, a tutti gli altri aspiranti che ne facciano domanda e che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita presso una Università od un Istituto superiore del Regno, dei requisiti richiesti dal regolamento del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e che abbiano una altezza non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

Art. 3.

Gli aspiranti nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno presentare domanda su carta da bollo da L. 8, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, debitamente documentata.

Non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, gli ufficiali predetti dovranno unire copia dello stato di servizio rilasciato dalle competenti autorità.

Tutti gli altri concorrenti dovranno invece unire:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto l'età di 20 anni e non superata quella di 39 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro). Nelle provincie ove non esiste un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azione di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di laurea di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 o copia autentica del diploma debitamente legalizzata;

9) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, i candidati riterranno di esibire nel loro interesse;

10) tutti gli aspiranti poi dovranno inviare a corredo degli atti una dichiarazione dalla quale risulti se siano stati iscritti al P.N.F. ed in caso affermativo dovranno indicare la data dell'iscrizione, se abbiano avu-

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to riconosciute benemerenze fasciste, se siano stati ufficiali della M.V.S.N. o se abbiano rivestito cariche politiche.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dal l'art. 4 per i requisiti di età.

Art. 7.

Tra i nominati nei rispettivi gradi 9°, 10° e 11° verrà compilata apposita graduatoria in base ai criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, da apposita Commissione giudicatrice.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio alla Direzione generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di 10 punti, e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

La graduatoria, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun nominato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 8.

I funzionari, nominati in virtù del presente decreto, conseguiranno la nomina ad effettivi dopo un anno di esperimento, e sempre che concorra il favorevole giudizio del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza.

Nel caso che il predetto Consiglio giudicasse negativo l'esperimento, gli ufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza che all'atto della assunzione nell'Amministrazione della pubblica sicurezza erano in servizio permanente effettivo presso detta Arma o Corpo verranno restituiti ai ruoli di provenienza, mentre tutti gli altri verranno licenziati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 313.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, della condizione stabilita dall'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Sfato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 235. — EMANUELI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « La Tribuna », che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico de Martino, consigliere di Stato è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna ».

Art. 2.

Il dott. Enrico de Martino eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.

Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 31 maggio 1943, n. 569, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle Scuole-convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Le Scuole-convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1944-45 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820.

Art. 2.

La sessione di esame per il conseguimento del predetto certificato coinciderà con la sessione autunnale di esami che sarà tenuta prossimamente presso le Scuole-convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 15 settembre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per l'istruzione pubblica
DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Ranzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, recante modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche nelle attuali circoscrizioni di alcuni uffici delle Imposte dirette e del Registro delle provincie di Matera e Potenza al fine di assicurarne un migliore funzionamento in relazione ai mezzi di comunicazione sviluppatisi fra la sede degli uffici ed i comuni che ne dipendono;

Decreta:

Il comune di Genzano (Potenza) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza).

I comuni di Ranzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) vengono staccati dalla circoscrizione dell'Ufficio di-

1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

strettuale delle imposte dirette di Matera ed aggregati e quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma le operazioni di censimento degli autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative dello stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nei territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra »

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 ottobre 1944, si conferiscono al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa stessa e per approvare il bilancio 1943.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 7 novembre 1944, l'avv. Giuseppe Fuschini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con i poteri del presidente e del Comitato esecutivo.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro in data 3 novembre 1944 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del rag. Mario Pescatori.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1944, con inizio alle ore 15,30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1926, di:

n.	162	titoli di	5	obbligazioni
»	241	»	10	»
»	43	»	50	»

in totale n. 446 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5370 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.685.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6395 per L. 3.197.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 5370 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28965 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di elettricità.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 36 titoli di cinquanta obbligazioni, rappresentanti 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2900 per nominali L. 1.450.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1800 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 34000 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931, di n. 560 titoli decupli, rappresentanti 5600 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.800.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n.	763	titoli da	10	obbligazioni
»	198	»	25	»

in totale n. 961 titoli, rappresentanti, complessivamente, 12350 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.215.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939, di n. 150 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3750 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.875.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni dalla 10ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 122 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3050 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.525.000.

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 % « *Telefonica* »:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929, di n. 320 titoli decupli, rappresentanti 3200 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.600.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3200 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21600 obbligazioni, effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (Telve).

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930, di n. 300 titoli decupli, rappresentanti 3000 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3000 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 26000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve).

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n.	250	titoli	di 1	obbligazione
»	450	»	» 5	obbligazioni
»	1000	»	» 10	»
»	300	»	» 25	»

in totale n. 2000 titoli, rappresentanti, complessivamente, 20.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 10.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale* « *Società Edison* », *emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 31 *marzo* 1933:

Estrazione a sorte di:

n.	391	titoli	di 1	obbligazione
»	317	»	» 5	obbligazioni
»	396	»	» 10	»
»	396	»	» 25	»

in totale n. 1500 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15836 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.918.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI).

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944 e seguenti, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 4,50 % « *Elettrificazione Ferrovie dello Stato* » (ELFER) 1ª *e* 2ª *emissione*:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale, 4,50 %, « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

3) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè:

n.	3948	titoli	di 1	obbligazione
»	1030	»	» 5	obbligazioni
»	1810	»	» 10	»
»	465	»	» 25	»
»	465	»	» 50	»

in totale n. 7718 titoli, rappresentanti 62073 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

Poichè i titoli di 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli di 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione.

4) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n.	9398	titoli	di 1	obbligazione
»	1550	»	» 5	obbligazioni
»	3880	»	» 10	»
»	245	»	» 25	»

in totale n. 15073 titoli, rappresentanti 62073 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 4,50 % « *Istituto per la Ricostruzione Industriale* » (IRI):

Estrazione a sorte di:

n.	6857	titoli	di 1	obbligazione
»	1430	»	» 5	obbligazioni
»	2950	»	» 10	»
»	695	»	» 25	»
»	895	»	» 50	»

in totale n. 12837 titoli, rappresentanti 105732 obbligazioni per il valore nominale di L. 52.866.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 74 del 28 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, N. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, *n.* 96, *recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.*

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

I - II

INDICE MENSILE

27-31 LUGLIO - 1°-31 AGOSTO 1944

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Agricoltura. — Vedi: « Consorzi agrari », « Enti economici dell'agricoltura » e « Prezzi ».

Assegni d'imbarco. — Vedi: « Marina militare ».

Assicurazioni private.

Regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155: Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro 40

Automobilismo industriale.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1944: Tariffe per il trasporto di cose con automezzi 44

Autoveicoli. — Vedi: « Automobilismo industriale ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 22 agosto 1944: Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore 48

Avvocatura dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, numero 166: Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato 45

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 41

Decreto del Primo Ministro 8 agosto 1944: Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro 50

Numero della Gazzetta

Concorsi.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio 41

Consiglio dei Ministri. — Vedi: « Presidenza del Consiglio dei Consiglio dei Ministri ».

Consorzi agrari.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1944: Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce 45

Corti di Assise.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170: Norme per la costituzione delle Corti di Assise 47

Vedi anche avviso di rettifica 50

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 174: Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori 49

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173: Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze 49

Decreti. — Vedi: « Governo Militare Alleato » e « Leggi e decreti ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I - II

INDICE MENSILE

27-31 LUGLIO-1°-31 AGOSTO 1944

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Agricoltura. — Vedi: « Consorzi agrari », « Enti economici dell'agricoltura » e « Prezzi ».

Assegni d'imbarco. — Vedi: « Marina militare ».

Assicurazioni private.

Regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155: Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro 40

Automobilismo industriale.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1944: Tariffe per il trasporto di cose con automezzi 44

Autoveicoli. — Vedi: « Automobilismo industriale ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 22 agosto 1944: Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore 48

Avvocatura dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, numero 166: Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato 45

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 41

Decreto del Primo Ministro 8 agosto 1944: Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro 50

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Cambiali. — Vedi: « Vaglia cambiari ».

Comuni.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 172: Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali 48

Numero della Gazzetta

Concorsi.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio 41

Consiglio dei Ministri. — Vedi: « Presidenza del Consiglio dei Consiglio dei Ministri ».

Consorzi agrari.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1944: Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce 45

Corti di Assise.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170: Norme per la costituzione delle Corti di Assise 47

Vedi anche avviso di rettifica 50

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 174: Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori 49

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173: Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze 49

Decreti. — Vedi: « Governo Militare Alleato » e « Leggi e decreti ».

Enti economici dell'agricoltura.

Decreto del Primo Ministro Segretario di Stato 8 agosto 1944: Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Esercito.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 176: Soppressione dell'Ispettorato generale dell'esercito	50
Fascismo.	
Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159: Sanzioni contro il fascismo	41
Fitti agrari. — Vedi: « Prezzi ».	
Gabinetti dei Ministri. — Vedi: Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti ».	
Governo Militare Alleato. — Vedi anche: « Territori italiani occupati ».	
DISPOSIZIONI E COMUNICATI. — (Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata, *Gazz.* 40-43-44-45-48-50).	
Grano. — Vedi: « Prezzi ».	
Guerra.	
Bando del Comando Supremo 30 giugno 1944, n. 28: Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna	40
Bando del Comando Supremo 3 luglio 1944, n. 29: Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione	40
TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 160: Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata	42
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 161: Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano	42
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162: Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana	42
Avviso di rettifica	44
Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 168: Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano	45
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, numero 169: Riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata	46
Istruzione pubblica.	
ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158: Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle	40
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, numero 164: Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re	42
Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti	42
Id.	45
Id.	47
Lotterie nazionali.	
Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944	47
Marina militare.	
Regio decreto 2 giugno 1944, n. 156: Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156	40
Metalli preziosi.	
Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi	47
Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Concorsi ».	
Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163: Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni	42
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 171: Modificazioni al R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato	48
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157: Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44	48
M.V.S.N. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».	
Notariato.	
Cessazione di notaro dall'esercizio	47
Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	48
Cessazione di notari dall'esercizio	50
Ordinamento giudiziario. — Vedi: « Corti di assise ».	
Orzo. — Vedi: « Prezzi ».	
Pane e pasta. — Vedi: « Prezzi ».	
Pensioni ed assegni.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 165: Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste	48
Prezzi.	
[illegible] 20 luglio 1944: Prezzo del grano	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'esercito 30

Fascismo.

Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159: Sanzioni contro il fascismo 41

Fitti agrari. — Vedi: « Prezzi ».

Gabinetti dei Ministri. — Vedi: Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti ».

Governo Militare Alleato. — Vedi anche: « Territori italiani occupati ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI. — (Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata, *Gazz.* 40-43-44-45-48-50).

Grano. — Vedi: « Prezzi ».

Guerra.

Bando del Comando Supremo 30 giugno 1944, n. 28: Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna 40

Bando del Comando Supremo 3 luglio 1944, n. 29: Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione 40

TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 160: Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata 42

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 161: Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano 42

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162: Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana 42

Avviso di rettifica 44

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 168: Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano 45

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, numero 169: Riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 46

Istruzione pubblica.

ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158: Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione 40

Leggi e decreti. — Vedi anche: « Governo Militare Alleato ».

Registrazione di Reg. decreti-legge e di Regi decreti 40

Devono essere intitolati al nome del Re 42

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . 42

Id. 45

Id. 47

Lotterie nazionali.

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944 47

Marina militare.

Regio decreto 2 giugno 1944, n. 156: Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 . . . 40

Metalli preziosi.

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi 47

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163: Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni 42

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 171: Modificazioni al R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato 48

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157: Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 40

M.V.S.N. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Notariato.

Cessazione di notaro dall'esercizio 47

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 49

Cessazione di notari dall'esercizio 50

Ordinamento giudiziario. — Vedi: « Corti di assise ».

Orzo. — Vedi: « Prezzi ».

Pane e pasta. — Vedi: « Prezzi ».

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 165: Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste 48

Prezzi.

Decreto ministeriale 26 luglio 1944: Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura . 49

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 167: Prezzo del pane e della pasta 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano	44
Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano	46
Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».	
Sanzioni. — Vedi: « Fascismo ».	
Segreterie di Stato. — Vedi: « Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti ».	
Sentenze. — Vedi: « Leggi e decreti ».	
Tasse scolastiche. — Vedi: « Ministeri (pubblica istruzione) ».	
Territori italiani occupati. — Vedi: « Guerra ».	
Titoli di Stato. — Vedi: « Debito pubblico ».	
Trasporti. — Vedi: « Automobilismo industriale ».	
Tribunali militari. — Vedi: « Guerra ».	
Vaglia cambiari.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 agosto 1944, n. 175: Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali	48
Decreto Ministeriale 20 agosto 1944: Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma	49

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 27 luglio al 31 agosto 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944													
155	40												
156	40												
157	40												
158	40												
159	41												
160	42												
161	42												
162	42												
163	42												
164	42												
165	43												
166	45												
167	45												
168	45												
169	46												
170	47												
171	48												
172	48												
173	49												
174	49												
175	49												
176	50												

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICAZIONI
DELLA LIBRERIA DELLO STATO

PUBBLICATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1944

Serie		Lire
	NOVITÀ	
1459 *bis-A*	Formazione delle mappe catastali con la fotogrammetria aerea - Istruzione di servizio per la sezione di controllo (1944) (Pagg. 98 - non ril. - gr. 160 - formato 14,5×20,5)	12
2280	Imposta di fabbricazione sui fiammiferi e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, degli apparecchi d'accensione e pietrine focale, del chinino di Stato. Disposizioni tributarie aggiuntive e coordinamento (ad uso dei Reparti della Regia guardia di finanza) (1943. (Pagine VIII - 389 - ril. alla giapponese - gr. 630, form. 15×23)	50 —
2343	Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944. (Pag. 696, non rileg., gr. 720, form. 15×21,5 (1944)	50 —
2344	Sanzioni contro il fascismo. (Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - Pag. 20, non rileg., gr. 30, formato 14,5×20,5) (1944)	5 —

Pubblicazioni d'Arte

CECCHELLI

LA CATTEDRA DI MASSIMIANO

ed altri avorii romano-orientali - fascicoli VI-VII

(Ultimo del 1° volume)

Formato 33,5×25 - copertina con pandette contenente 56 pagine con 52 illustrazioni e 15 tavole in fototipia f. t. . . . Lire **150**

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO

UFFICIO COMMERCIALE
ROMA A. D. - Piazza G. Verdi

N. B. — *La Libreria dello Stato esegue spedizioni in deposito solo alle Librerie concessionarie. — Per tutte le altre Librerie le spedizioni si effettuano a contanti ed in genere a mezzo pacco postale — Sconto 20% — Spese postali e d'imballaggio a carico del committente. Per gli ACQUISTI DIRETTI la Libreria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Serie		Lire
	NOVITÀ	
1459 *bis-A*	Formazione delle mappe catastali con la fotogrammetria aerea - Istruzione di servizio per la sezione di controllo (1944) (Pagg. 98 - non ril. - gr. 160 - formato 14.5×20.5)	12
2200	Imposta di fabbricazione sui fiammiferi e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, degli apparecchi d'accensione e pietrine focale, del chinino di Stato. Disposizioni tributarie aggiuntive e coordinamento (ad uso dei Reparti della Regia guardia di finanza) (1943. (Pagine VIII - 389 - ril. alla giapponese - gr. 630, form. 15×23)	50 —
2343	Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944. (Pag. 696, non rileg., gr. 720, form. 15×21.5 (1944)	50 —
2344	Sanzioni contro il fascismo. (Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - Pag. 20, non rileg., gr. 30, formato 14.5×20.5) (1944)	5 —

Pubblicazioni d'Arte

CECCHELLI

LA CATTEDRA DI MASSIMIANO

ed altri avorii romano-orientali - fascicoli VI-VII

(Ultimo del 1° volume)

Formato 33,5×25 - copertina con pandette contenente 56 pagine con 52 illustrazioni e 15 tavole in fototipia f. t. . . . Lire **150**

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO

UFFICIO COMMERCIALE
ROMA A. D. - Piazza G. Verdi

***N. B.** — La Libreria dello Stato esegue spedizioni in deposito solo alle Librerie concessionarie. — Per tutte le altre Librerie le spedizioni si effettuano a contanti ed in assegno postale — Sconto 30% — Spese postali e d'imballaggio a carico del committente. Per gli ACQUISTI DIRETTI le Libreria dello Stato, oltre alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di provincia, ha i seguenti negozi di vendita al pubblico:*

ROMA { Via XX Settembre, Palazzo Ministero delle Finanze;
Corso Umberto I, 234 angolo v.a Marco Minghetti, 23-24
Via Firenze, n. 372

MILANO: Galleria Vittorio Emanuele, 3;
NAPOLI Via Chiaia, 5

(1100793) Roma, 1944 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1958

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 79

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 9 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.
Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . Pag. 505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile . . . . . Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale . . . . . Pag. 507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.
Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . . . Pag. 508

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.
Composizione della Corte di Assise . . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.
Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943 . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario . . . . . Pag. 511

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . . Pag. 511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 9 NOVEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale. 3921

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale;

Vista la legge 4 giugno 1934, n. 950, che apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479;

Visto il R. decreto 21 novembre 1932, n. 2031, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

1957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, recante modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 226. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo precedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.

Art. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l'art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.

Nel secondo comma dell'art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole « e al sentimento nazionale fascista »; nell'art. 1175 le parole « in relazione ai principii della solidarietà corporativa »; nell'art. 2060 le parole « secondo i principii della Carta del lavoro » e nell'art. 2071 le parole « per attuare i principii della Carta del lavoro e ».

Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonchè il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 73. — TESTA

1958

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.

Art. 2.

Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-*bis*:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».

Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 3°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre « del gran consiglio del fascismo ».

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Nell'art. 596 del Codice penale sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querellante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

« Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».

Art. 6.

Il comma 3° dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».

Art. 7.

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. — « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ».

Art. 470. — « Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta ».

1958

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Sul ricorso proposto, a termini degli articoli 640 e 647 del Codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 641 e 647 dello stesso Codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 74. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.
Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 913, n. 453, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2382, concernente la istituzione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1944, n. 141;
Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancanza o di impedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la rappresentanza legale della Direzione generale, per quanto si attiene al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa, è attribuita al Sottosegretario di Stato per il tesoro, in deroga al R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, numero 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 138. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 ottobre 1944, n. 290.
Composizione della Corte di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luoteneuziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti il decreto legislativo 6 agosto 1944, n. 170, ed il testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Corte di Assise, anche fuori dei casi preveduti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170, è determinata dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, circa il giuramento degli assessori all'atto della nomina, sono abrogate.

I giudici popolari chiamati a prestare servizio giurano all'inizio di ciascun dibattimento in conformità di quanto era stabilito per i giurati dall'art. 440 del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127. A tale scopo il presidente

1960

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Corte di Assise li invita ad alzarsi e stando in piedi egli stesso legge la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perchè la sentenza riesca, quale la società l'attende, affermazione sincera di verità e di giustizia ».

I giudici popolari sono chiamati ad uno ad uno; e ciascuno di essi risponde affermando: « Lo giuro ».

Queste disposizioni si osservano sotto pena di nullità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 15. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Ritenuto che nel 1943 si svolse soltanto la manifestazione della Lotteria di Merano, in quanto la Lotteria di Tripoli era stata sospesa con la legge 27 maggio 1943, n. 518;

Ritenuto che la manifestazione 1943 della Lotteria di Merano diede un introito di L. 10.400.000, che risulta versato nel conto corrente postale n. 1/19370;

Ritenuto che occorre ripartire detta somma secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento su citato, con le modifiche imposte dal nuovo stato di cose;

Ritenuto che occorre ratificare il verbale delle operazioni di estrazione dei premi del 2 febbraio 1944;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini degli articoli 19 e 20 del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli e della Lotteria ippica di Merano, approvato con Regio decreto 20 novembre 1942, n. 1674, dalla somma di . . . . . L. 10.400.000

ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943, debbono essere detratte:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto e quindi L. 1.248.000

b) il 12 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della Lotteria, che importa . . . . . » 1.248.000 L. 2.496.000

Residuano . . . L. 7.904.000

Dalla somma residuata di L. 7.904.000 deve essere prelevato il 36 % equivalente a L. 2.845.440 la quale costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 2.845.440 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - primo estratto . . . . . L. 1.000.000

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - secondo estratto . . . . . » 500.000

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - terzo estratto . . . . . » 250.000

4) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quarto estratto . . . . . » 115.000

5) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quinto estratto . . . . . » 57.440

6) a n. 30 premi da L. 10.000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 6° al 35°) . . . . » 300.000

7) a n. 100 premi da L. 5000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 36° al 135°) . . » 500.000

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 1.000.000 . . .	L.	20.000
9) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 500.000	»	10.000
10) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 250.000	»	6.000
11) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 115.000	»	4.000
12) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 57.440	»	3.600
13) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 30 premi di L. 10.000, L. 1.000	»	30.000
14) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 100 premi da L. 5000, L. 500	»	50.000
Totale massa premi . . .	L.	2.845.440
che detratte dalla somma residuata di L. 7.904.000 di cui al precedente art. 1, danno una rimanenza di	L.	5.058.560

Art. 3.

La somma residuata di L. 5.058.560, di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda soggiorno di Merano e di L. 350.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartita fra gli enti beneficiari della Lotteria di Merano secondo le seguenti percentuali:

Ministero dell'interno	5,55 %
Ministero dell'interno per le colonie marine e montane, già dipendenti dal disciolto P.N.F.	5,55 %
Opera nazionale maternità ed infanzia	6,67 %
Croce Rossa Italiana	8,89 %
Gioventù italiana, già G.I.L. . .	6,67 %
Federazione nazionale antitubercolare	4,44 %
C.O.N.I.	6,67 %
Federazione della stampa, già Federazione naz. fasc. editori giornali e agenzie di stampa	55,56 %
	100 —

Art. 4.

I premi di cui all'art. 2 saranno conferiti in base alle risultanze del verbale di estrazione del 2 febbraio 1944, che si approva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 305. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, concernente variazioni temporanee ad alcune disposizioni di carattere economico del suddetto regolamento;

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119, con i quali venne prorogata la durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, convertito nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 136, n. 1, e nell'art. 139, comma *a*), del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, col quale sono state variate le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sopra citato;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopraluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'articolo 17 delle leggi metriche approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di trasferta stabilite dall'art. 136, n. 1, del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dal Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, dal decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, e dal decreto interministeriale 1° marzo 1942, sono aumentate del 70 % e sono esenti dalle riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 2.

La quota fissa di L. 22,50 e le indennità chilometriche di L. 4 e di L. 7,50, stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale 1° marzo 1942 nelle premesse citato, nonchè la quota di cent. 25 stabilita dall'art. 139, comma *b*) del regolamento per il servizio metrico modificato con R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono elevate rispettivamente a L. 45, L. 8, L. 15 e cent. 50 al netto delle due riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1944.

1962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Allo stanziamento della somma necessaria per l'esecuzione dell'art. 2 del presente decreto, sarà provveduto mediante integrazione del capitolo 31 del progetto di bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Sezione speciale di controllo della Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 237. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente la erezione in ente morale del Comitato per gli studi e la propaganda peschereccia;

Visto il R. decreto 13 settembre 1936, n. 1980, concernente la trasformazione del predetto Comitato in Fondazione per la piccola pesca;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, n. 287, che approva il nuovo statuto del suddetto Ente in sostituzione di quello anteriore;

Ritenuto che attualmente, a causa dello stato di guerra, gli organi di amministrazione dell'Ente non sono in grado di funzionare;

A termini dell'art. 15 dello statuto dell'Ente e con i poteri risultanti dalla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1944, con la quale è stato affidato al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura l'incarico di amministrare il Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed è nominato commissario straordinario dell'Ente il dottore Emilio Ciuffa, con tutti i poteri degli organi direttivi.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese a cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 8 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: PERGAMI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 122, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sui prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'estero, è concesso un aumento fino alla misura massima del 400% per i prodotti confezionati in fiale e del 300% per gli altri, rispetto ai prezzi del giugno 1940.

Vengono rassorbite nella misura concessa dal presente decreto tutte le maggiorazioni di prezzo comunque concesse successivamente a tale data.

Art. 2.

Uguale aumento sul prezzo di registrazione potrà essere applicato per le specialità medicinali la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al giugno 1940 e non oltre il 30 novembre 1942.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati, di un bollino di tipo unico, conforme a quello depositato presso la Direzione generale sanità pubblica portante la dicitura: « Prezzo L. ..... a norma del D. M. 16-10-1944 ».

Art. 4.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare al Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il listino dei prezzi di vendita al pubblico praticati per le specialità di propria produzione alla data del 19 giugno 1940 (R. decreto 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi).

1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il listino ufficiale dei prezzi aggiornati deve essere esposto in tutte le farmacie a disposizione del pubblico col fac simile del bollino tipo. Esso potrà essere riveduto periodicamente ogni trimestre.

Art. 6.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previste dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: CANEVARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 4
All'Estero	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.
Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali . . . . . Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.
Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.
Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini . . . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione . . . . . Pag. 500

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.
Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino . . . . . Pag. 503

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia «E.N.D.S.I.». Pag. 501

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla conclusione della pace il Ministro pel tesoro è autorizzato a consentire, di anno in anno, la sospensione dell'obbligo del versamento, da parte delle provincie e dei comuni delle rate di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per tutti indistintamente i mutui loro concessi.

Rimane ferma la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui per i quali il concorso stesso è stato concesso.

1965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Sulle somme che in applicazione del presente decreto non saranno versate alle pattuite scadenze sono dovuti gli interessi nella stessa misura di quella stipulata per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivamente carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desivanti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 139. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle altre aziende e istituzioni annesse;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nelle attuali contingenze e per la sua stessa composizione non potrebbe esercitare le sue attribuzioni nè essere ricostituita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non si renda possibile la ricostituzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 137. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonchè della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ad utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre conve-

1960

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2.

La concessione è fatta mediante ripartizione in quote, costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, i canoni da imporsi a costoro nonchè del termine infra il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.

Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatatane la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 312.

1967

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Art. 4.

La Commissione di primo grado, ricevuta la richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentare le deduzioni entro un termine prefisso, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di consultare gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli prevedati in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

1968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei confronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

1969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni negli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado da una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1970

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per altra diversa causa;

b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o di riforma;

c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che non possono essere destinati all'allevamento.

Art. 3.

Le macellazioni di urgenza, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, ferme restando le disposizioni previste nel R. decreto 28 dicembre 1928, n. 3298, sono autorizzate dall'autorità sanitaria comunale soltanto in casi di comprovata necessità e le carni vengono immesse al consumo secondo le modalità stabilite dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), alla quale il sindaco del Comune comunica l'avvenuta macellazione con le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del possessore dell'animale;

b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denuncie ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi raduni oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorquando non sia ritenuto conveniente indire raduni per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del raduno o della disposta assegnazione del bestiamo indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di raduno, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame, accerta che gli animali presentati abbiano le caratteristiche richieste per la macellazione alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la possibilità di una ulteriore proficua utilizzazione, li consegna, per la destinazione al ripopolamento, agli acquirenti indicati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In tal caso i prezzi di tabella stabiliti dall'autorità provinciale competente vanno maggiorati del 20 %.

1971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Gli animali destinati alla macellazione sono consegnati, nel luogo di raduno, agli enti o persone designati dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie in favore delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto le assegnazioni.

Art. 9.

Per ciascun raduno deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della valutazione da consegnarsi all'Ispettorato agrario, all'Upsea ed all'acquirente.

Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario, nel luogo di raduno, direttamente al conferente il bestiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di raduno e nella misura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla corresponsione della diaria ai componenti della Commissione stessa.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e simili, nonchè dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La immissione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entro in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. ».

Con deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), è stato nominato direttore generale amministrativo dell'Ente stesso l'ingegnere Giovanni Vicentini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 24 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 26 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 77

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 4 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte . Pag. 493

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.
Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica . . . . . Pag. 494

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea . . . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 495

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori . . . . . Pag. 496

Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 496

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) . . Pag. 496

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 496

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le associazioni dei contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali dell'azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale.

1973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I sequestratari di beni fascisti colpiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono, qualora trattisi di conduzione diretta e qualora non si ricada nel caso contemplato nell'art. 1, affidare l'azienda a cooperative di contadini che diano sufficienti garanzie di mantenere l'azienda nel grado di produttività raggiunto.

Art. 3.

La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4.

La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti, la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5.

La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto, uniformemente alla decisione adottata dalla Commissione, nel termine massimo di cinque giorni dalla decisione.

La durata della concessione non può oltrepassare i quattro anni agrari.

Il decreto non è soggetto ad impugnazione nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, tranne nella parte relativa all'indennità per la quale, con le forme del giudizio ordinario, le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data della ricevuta comunicazione del decreto prefettizio.

Art. 6.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti importa la decadenza della concessione, che sarà pronunziata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura, entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica.

Art. 7.

I concessionari possono usufruire di tutte le agevolazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944

Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 186. — SICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

1974

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra potranno essere destinati a ricoprire cariche presso Comandi, Uffici, Commissioni ed ogni altro Ente della Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 102. — RAPISARDA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.

Istituzione dell'Unità aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1913 è istituita l'Unità aerea, equiparata a tutti gli effetti alla Squadra aerea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 101. — RAPISARDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Robbe Mauro, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 gennaio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Urso Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 aprile 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Tagliareni Giovan Francesco, residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 dicembre 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

1975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori.

Con decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1944, l'onorevole Achille Grandi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità — Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori — con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89, 10
Id. 5 % 1936	»	97, 90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96, 40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96, 60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 80

Media dei titoli del 25 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104, 75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	2 —
Id. 5 % 1935	»	96, 50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97, 80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96, 50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96, 50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96, 40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 60

Media dei titoli del 26 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104, 75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89, 10
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96, 50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96, 50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96, 50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 60

MINISTERO DEL TESORO

VIGILANZA SUL RISPARMIO E SUL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1944 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva, in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo), il sig. rag. Lo Curto Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 20 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1970

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 75

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 31 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero	Abb. anno . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

AI SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. anno . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. anno . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza. Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione . . . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacci provenienti da concessioni di manifesto. Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste . . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 487

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: 165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 487

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 488

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 489

1977

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sul fondo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, possono essere disposte erogazioni per l'esecuzione di lavori urgenti anche per le strade non statali, purchè, a giudizio dei Comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, per tutta la durata della guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, ed all'art. 1 del presente, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

Di tale facoltà il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi per un successivo periodo di sei mesi solo nei riguardi di lavori già iniziati nel periodo bellico.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 2 del sopra riportato R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, gli stanziamenti conseguenti all'assegnazione di L. 600 milioni saranno inscritti, in rapporto ai pagamenti da eseguire, dal Ministro pel tesoro su richiesta di quello per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 128. — LUNGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sono applicabili ai buoni fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 2.

Con decreto a parte saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 124. — LUNGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, e il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Dei suddetti membri venticinque sono eletti dalle Facoltà universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Art. 2.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno; in sessione straordinaria ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 4.

Il Consiglio si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalla legge e su ogni altra questione di carattere scientifico o didattico che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Esso inoltre ha facoltà di riferire al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

Art. 5.

In seno al Consiglio è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente, che la presiede, e di dodici membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.

Art. 6.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.

Art. 7.

In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A, dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.

Art. 10.

Nella prima applicazione del presente decreto i ventisette membri del Consiglio superiore menzionati nel secondo comma dell'art. 1 sono scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione nella proporzione ivi stabilita per i vari gruppi di Facoltà e gradualmente, in relazione al progressivo ritorno delle Università sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Essi designeranno con analogo criterio di gradualità, gli altri nove membri a norma del comma secondo dell'art. 1.

Il Consiglio superiore costituito in base al precedente comma resterà in funzione sino a sei mesi dopo la cessazione della guerra.

1979

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è soppresso il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1944
Registro Istruzione n. 1, *foglio n.* 306. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.
Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, n. 169;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni, istituite con il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, cesseranno di funzionare dal 1° ottobre 1944.

Le decisioni adottate dalle medesime, con i documenti relativi, e le richieste in corso di esame alla data predetta saranno trasmesse alle singole Amministrazioni centrali competenti dalle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 127. — LONGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.
Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2136;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;
Visto il R. decreto 20 novembre 1939, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da conmandarsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1039, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, che apporta modifiche al R. decreto 9 marzo 1942, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, sono soppresse la Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali e la Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali ed è costituita la Direzione generale personale ufficiali.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi della Direzione generale personale ufficiali sarà stabilito con decreto del Ministero per la guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 20 novembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1944
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 318. — SALVATORI

1980

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacci provenienti da concessioni di manifesto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con R. decreto n. 1590 del 12 ottobre 1924 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 50 del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato dall'art. 1 del R. decreto 3 dicembre 1928, n. 3191, è sostituito dal seguente:

Per la nomina del delegato dei concessionari il sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei concessionari viene fatta dal competente pretore mandamentale, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione dell'anno 1945.

Art. 3.

Per la campagna 1944 la nomina del delegato dei concessionari verrà fatta dal competente pretore del mandamento entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 6. — TAFURI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) approvato con R. decreto 24 agosto 1942, n. 1799;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) è sciolta.

Il dott. Mario Vinciguerra è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 181. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, che costituiva l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

1981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è sciolta.

Art. 2.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Leopoldo Piccardi è nominato commissario straordinario dell'Istituto predetto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 159. — EMANUELI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono revocate, ove siano ancora in godimento, le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi sottoindicati, concessi dopo il 28 ottobre 1922 a titolo di benemerenze fasciste:

1. Buldrini Cesarina vedova di Giulio Giordani (R. D. L. 15 ottobre 1923, n. 2364) L. 18.000
2. Manfredi Teresa vedova di Asclepia Gandolfo (R. D. L. 22 novembre 1925, n. 2169) . . . . . L. 10.000
3. Bolletti-Censi Cornelia vedova di Michele Bianchi (legge 27 dicembre 1930 n. 1747) . . . . . L. 12.000
4. Talin Santarelli vedova di Armando Casalini (legge 12 giugno 1931, n. 742) . » 12.000
5. Huber Edith vedova di Luigi Razza (R. D. L. 19 settembre 1935, n. 1741) . . » 12.000
6. Cristina Maria vedova di Mario Carli (R. D. L. 5 dicembre 1935, n. 2162) . . » 12.000
7. Cortese Virginia vedova di Roberto Forges Davanzati (R. D. L. 24 giugno 1937, n. 1201) . . . . . » 12.000
8. Marin Miglioretti vedova di Gaetano Postiglione (R. D. L. 29 novembre 1937, n. 2130) . . . . . » 12.000
9. Sironi Teresita vedova di Ernesto Civelli (R. D. L. 26 dicembre 1937, n. 2214). » 12.000
10. Caldera Ebe vedova di Luigi Lanfranconi (R. D. L. 11 novembre 1938, n. 1831) . . . . . » 12.000
11. Ida Cei vedova di Fernando Agnoletti (R. D. L. 23 giugno 1938, n. 1078) . » 12.000
12. Gentili Margherita vedova di Giovanni Marchi (legge 20 novembre 1939, n. 1947) . . . . . » 8.000
13. Florio Emanuela vedova di Italo Balbo (legge 13 gennaio 1941, n. 23) . . » 100.000
14. Springer Anna Thea vedova di Vittorio Montiglio (R. D. L. 26 giugno 1930, n. 926 e legge 19 luglio 1941, n. 788) . . » 12.000
15. Pullè Anna Maria vedova di Bernardo Barbiellini Amidei (legge 2 giugno 1941, n. 519) . . . . . » 12.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 210. — EMANUELI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943, col quale vennero approvate le nuove tabelle di interessi per i buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Determina:

Art. 1.

I moduli per i buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) serie *F* sono ristampati su carta filigranata nella quale vengono riprodotte a chiaroscuro e su due file otto testine raffiguranti simbolicamente Minerva.

1982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Nella ristampa dei buoni postali fruttiferi della stessa serie *I'* vengono eliminati gli emblemi del fascio littorio riprodotti negli angoli interni della cornice del buono propriamente detto e quelli inseriti nello stemma innestato nella parte superiore della cornice e nel bollo a secco impresso sul disco bianco che interrompe la parte inferiore della cornice medesima. Sono eliminate altresì le indicazioni dell'era fascista predisposte a tergo dei titoli, laddove si debbono apporre la data di emissione e quella di quietanza del titolo.

Art. 3.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche fissate con il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 per i buoni postali fruttiferi della serie *F* emessi a decorrere dal 1° giugno 1943, nonchè i vari tagli fissati per la emissione di tali titoli e la misura degli interessi per essi stabilita con il decreto Ministeriale 21 maggio 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Cassa dep. e prest. n. 12, foglio n. 2. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2 e 3, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire trecento, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 17, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Alberti Nicolò fu Salvatore, residente in Mazzarino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Finocchio » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 15, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Alessi Gaetano alla quota spettantegli sulla concessione temporanea della miniera di salgemma sita in località denominata « Sacchitello », in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 193, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Politi Vincenzo di Gaetano, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Mintina Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 130, con il quale l'articolo primo del decreto Ministeriale 22 ottobre 1942, concernente la concessione della miniera di zolfo « Fiumarazza Batrice », è variato nel modo seguente: « Ai condomini della miniera di zolfo denominata « Fiumarazza Batrice » sita in territorio del comune di Comitini, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Garufi Salvatore fu Pietro, domiciliato in Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa ».

1983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,50
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	94,90
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,60
Id. 5 % 1936		»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,75
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 13 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,60
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	94,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,20
Id. 5 % 1936		»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 16 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	104 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,90
Id. 5 % 1936		»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 17 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	104 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	89,75
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,90
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,9

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 26 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 SETTEMBRE 1944, N. 247.

Compilazione delle liste elettorali.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 74

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 28 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24)) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 449

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.
Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie . . . . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.
Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 452

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1941, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.
Modificazioni al vigente ordinamento universitario. Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.
Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.
Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.
Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari . Pag. 478

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.
Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti . . . . . Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario. Pag. 479

Disposizioni del Governo Militare Alleato . . Pag. 480

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

ONOREVOLI COLLEGHI.

I provvedimenti di amnistia e condono per le violazioni delle leggi finanziarie contenuti nei due annessi decreti di legge non sono intesi ad elargire un beneficio ad inadempienti, inadempienti. L'ora grave che il Paese attraversa e la necessità di spingere al massimo lo sforzo tributario di tutti i cittadini escludono la concessione in siffatta materia di sanatorie ispirate a concetti di indulgente clemenza.

I provvedimenti in parola trovano invece la loro giustificazione e la loro ragione nella necessità giuridica e morale di disapplicare le normali sanzioni alle inadempienze ai precetti delle leggi tributarie commesse durante il periodo dell'occupazione tedesca e sotto il dominio dello pseudo governo repubblicano.

29117

1985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A parte la questione se i cittadini possono esser tenuti ad osservare gli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali nei confronti di un governo illegittimo e usurpatore, sta in fatto che la resistenza all'accertamento e al pagamento dei tributi è stato ed è una fra le non meno importanti forme della resistenza opposta dal popolo italiano all'invasione tedesca e al suo complice fascista; sicchè appare ovvia l'esigenza che coloro i quali non hanno voluto alimentare finanziariamente il nemico, incorrendo all'uopo in violazioni delle leggi tributarie non debbono soggiacere alle sanzioni penali e civili che le leggi stesse comminano in via normale per tali violazioni.

D'altra parte sta in fatto altresì che numerosi contribuenti durante il tempo dell'occupazione nazi-fascista si sono trovati e si trovano nell'impossibilità di provvedere, quando anche volessero farlo, alla puntuale osservanza dei precetti delle leggi finanziarie relativi alle dichiarazioni, ai pagamenti ecc. Ciò è avvenuto ed avviene non soltanto per coloro che sono scesi in campo contro lo straniero e l'oppressore in funzione di partigiani, ma anche per tutti coloro contro i quali si è accanita la persecuzione nazi-fascista e che sono stati incarcerati, deportati o costretti a vivere alla macchia; ed infine per la massa dei profughi, portati dalle distruzioni e dal flusso della guerra lontano dai luoghi, dove avrebbero dovuto dar corso ai loro adempimenti tributari ed impossibilitati quindi a provvedervi sia per difetto di comunicazioni, sia per mancanza assoluta di mezzi.

A riparare tale eccezionale situazione è stato già tentato di provvedere con leggi dirette a mitigare l'obbligatorietà dell'osservanza dei termini. Si è avuto così il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1560, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a sospendere in alcune zone direttamente colpite il corso della prescrizione dei termini perentori. Intervenuto l'armistizio è stata riconosciuta la necessità di estendere la sospensione della proroga dei termini anche ad altre zone del territorio nazionale.

Per l'invito fatto dai patrioti ai contribuenti di astenersi dall'eseguire versamenti di tributi, dagli alleati e dagli intendenti furono adottati alcuni provvedimenti, creandosi per ogni zona e regione una legislazione particolare difforme, fonte di gravi incertezze.

Di più: in molti Comuni i termini per i ripetuti adempimenti fiscali sono stati prorogati o sospesi da provvedimenti dello pseudo governo repubblicano; e quantunque tali provvedimenti siano radicalmente nulli per l'illegittimità dell'autorità che li ha emanati, sarebbe evidentemente iniqua l'applicazione di sanzioni a carico di contribuenti i quali si siano valsi delle dette proroghe, concesse dal Governo esercitante in quel momento il potere di fatto ed a beneficio del quale sarebbero andati i pagamenti di tributi che fossero stati eseguiti.

Tutte tali eccezionali circostanze concorrono a dimostrare la necessità di una sanatoria delle violazioni delle leggi finanziarie commesse sotto l'occupazione nazi-fascista, mediante la quale i contribuenti siano riposti in termine ed ammessi a regolarizzare la loro situazione mediante l'adempimento tardivo dei precetti violati ed il pagamento dei tributi dovuti senza incorrere in penalità e sanzioni, le quali risulterebbero — nella massima parte dei casi — del tutto ingiuste ed inique.

Con tale sanatoria, eliminando il grave ostacolo che l'applicazione di dette penalità e sanzioni opporrebbe allo spontaneo tardivo adempimento da parte dei contribuenti dei loro obblighi fiscali, darà modo di render palese un ingente materiale imponibile e di acquisire quindi un cospicuo gettito tributario che diversamente, date le difficoltà di accertamento, andrebbe quasi totalmente perduto. Sicchè i proposti provvedimenti, lungi dal danneggiare, potranno riuscire di notevole vantaggio all'Erario, il cui interesse concreta con le esigenze di equità e di giustizia nei rapporti dei contribuenti che sono state sopra accennate.

Onde il territorio nazionale non è ancora completamente liberato, occorre che l'amnistia ed il condono possano trovare applicazione nei riguardi delle violazioni che, nelle zone ancora occupate dal nemico, avvengano ulteriormente fino a liberazione avvenuta e anche durante un breve periodo successivo alla liberazione, necessario per il ripristino di un minimo delle condizioni normali di vita. A tal fine si dispone che i detti provvedimenti trovino applicazione nei riguardi delle violazioni commesse fino al giorno precedente a quello della loro entrata in vigore, la quale avverrà nei singoli territori con la restituzione di essi all'amministrazione italiana ovvero con l'estensione ai medesimi dell'efficacia dei provvedimenti stessi che, anche prima di tale estensione, venga disposta dalle autorità alleate.

Sia dall'amnistia che dal condono restano peraltro escluse nel modo più assoluto le violazioni delle leggi finanziarie emanate dal Governo italiano a partire dall'8 settembre 1943, dato che nei riguardi di tali violazioni non possono ricorrere gli eccezionali motivi sopra illustrati cui i provvedimenti in parola sono ispirati. Con tale esclusione il Governo intende manifestare in un modo preciso il suo fermo intendimento di attenersi d'ora in avanti alla più rigida e rigorosa applicazione delle leggi fiscali e delle sanzioni da esse comminate, sicchè tutti i contribuenti siano indotti a compiere legalmente e puntualmente il loro dovere, come la gravità delle circostanze e la necessità dell'ora richiedono.

Tale è la portata dei provvedimenti che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione.

SIGUENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono condonate:

1) la sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette;

B) la sopratassa comminata dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione infedele;

C) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

D) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Sono altresì condonate le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte dalle seguenti leggi e successive loro aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante l'emissione di un prestito redimibile 5 %, e l'istituzione della imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, riguardante l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

1985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) R. decreto-legge 19 ottobre 193[illegible]. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 13 gennaio 1939, n. 19;

e) R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

g) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 per cento sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

h) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

i) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

l) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti;

b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;

c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.

Art. 4.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi appresso indicate e delle rispettive leggi modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente la tassa di bollo;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente l'imposta di registro compresa la cessata imposta speciale di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511.

Sono comprese nell'esenzione le sopratasse richiamate nell'art. 110 della sopracitata legge sulle imposte di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;

c) R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione;

d) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sull'imposta di manomorta;

e) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, sull'imposta ipotecaria;

f) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, concernente bollo sui documenti di trasporto;

g) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli;

h) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative;

i) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro e R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

l) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;

n) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;

o) R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 152, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;

q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

r) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1229.

Art. 5.

E' condonata la pena pecuniaria:

a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 7.

Le sopratasse e le pene pecuniarie previste nel presente decreto sono condonate a condizione che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, presentino la dichiarazione stessa entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

1987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) trattandosi di mora al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 8.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione, in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 9.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 41. — LESEN

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.

Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

D) art. 27, per morosità per sei rate successive d'imposte.

Sono altresì amnistiate le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 % e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 19 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

g) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

h) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 % sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

1988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

k) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

l) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e successive modificazioni;

m) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

n) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da giuoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;

c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;

d) R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260;

e) R. decreto legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;

f) R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1468;

g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovrimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1469;

h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, concernente l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;

i) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 417, concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1151;

l) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 431, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220;

m) R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativo alla tassa annua di circolazione sugli autoveicoli industriali;

n) Legge 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente tasse sui contratti di borsa.

Art. 3.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla abolita tassa di scambio;

b) R. decreto-legge 4 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

c) R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra.

Art. 4.

E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini dell'art. 19 del detto decreto-legge.

Art. 5.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Art. 6.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 7.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:

a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;

b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 9.

L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi d'infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

1989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti, anteriormente al 5 aprile 1944.

Resta ferma l'esclusione contenuta nell'art. 7 dell'indicato R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, per i reati commessi in danno delle Forze alleate e degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.
Modificazioni al vigente ordinamento universitario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il « Corpo accademico », composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

Art. 2.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.

E' revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

Art. 3.

I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il

1990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione.

Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

Art. 4.

A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un solo professore, esclusa qualsiasi designazione di più professori *ex aequo*.

Art. 5.

La rinsunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere *a*, *c*, e *d*, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i concorsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro per la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall'ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni.

I professori nominati per effetto dei concorsi, che siano totalmente annullati, o per effetto di quella parte dei risultati dei concorsi che sia dichiarata nulla in base al precedente comma, sono dispensati dal servizio e sono ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare in base alle norme comuni. Saranno indetti nuovi concorsi, aperti a tutti, in sostituzione dei concorsi totalmente o parzialmente annullati.

Art. 8.

I trasferimenti di professori universitari di ruolo finora disposti esclusivamente per motivi politici, in base all'art. 6, comma 3, del R. decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, o all'art. 31 del R. decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2105, o all'art. 6 u. c. del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sono revocati.

Alle cattedre che tornano ad essere vacanti per effetto della applicazione del precedente comma si provvederà secondo le norme comuni. I professori, che vi erano stati destinati, saranno restituiti alle cattedre di provenienza; e, qualora queste siano occupate, potranno, per deliberazione del Consiglio di facoltà e previa approvazione del Consiglio superiore, essere destinati o a cattedre parallele della stessa disciplina, o a cattedre di disciplina affine che siano disponibili; a meno che non ottengano ed accettino la chiamata in altra sede o in altra Facoltà o nella stessa Facoltà per assegnazione ad una cattedra diversa.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1281, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa e l'impegno da parte di questa di inibirsi, a sollievo della circolazione, l'impiego sotto qualsiasi forma delle relative disponibilità.

1991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 126. — LUNGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 30.000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a L. 1.000.000, fermo restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 125. — LUNGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali in dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 131. — LUNGO

1992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

ENTRATA

In diminuzione:

Cap. n. 36. — Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . L. 119.606.280 —

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA B.

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio) . . L. 600.000 —
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 51. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . . » 900.000 —
Cap. n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 2.200.000 —
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato . . . . . » 80.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 54. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . » 100.000 —
Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . » 6.000 —
Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato) » 300.000 —
Cap. n. 57. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 700.000 —
Cap. n. 58. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consulta Araldica) . . . . » 70.000 —
Cap. n. 59. — Spese pel servizio araldico, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 29.500.000 —
Cap. n. 61. — Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, ecc. . . . . » 540.000 —
Cap. n. 62. — Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 63. — Personale - Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . . » 1.000.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 7.222.050 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Commissione suprema di difesa »:

Cap. n. 77-*bis*. — Spese di funzionamento della Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa . . . . . » 50.000 —
Cap. n. 77-*ter*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 77-*quater*. — Sussidi al personale in servizio della Commissione Suprema di Difesa ed alle loro famiglie . . . . » 10.000 —
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . » 7.500.000 —
Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . L. 500.000 —
Cap. n. 82. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi al personale, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 84. — Acquisto e rilegatura dei libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 25.500.000 —
Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 87. — Spese per i servizi di riscontro, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 1.300.000 —
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . » 2.900.000 —
Cap. n. 90. — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . » 40.000 —
Cap. n. 91. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti . . . . . » 60.000 —
Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 160.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . » 8.500.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato) . » 350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . » 100.000 —
Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 106. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . » 500.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 250.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . . » 12.000.000 —
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali . . . . . » 600.000 —
Cap. n. 107-*quinquies*. — Spese di rappresentanza . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-*sexies*. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere . » 50.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali . . » 1.000.000 —
Cap. n. 107-*octies*. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali . . . » 80.000 —
Cap. n. 107-X. — Spese riservate . . » 1.400.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni ed adattamento di locali . . . . » 270.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario . . . . . » 130.000 —
Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza » 1.000.000 —
Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca » 40.000 —
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero. (Spese fisse) . » 720.000 —
Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero. (Spesa obbligatoria) . . . » 1.400.000 —

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 107 XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero - Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	L.	100.000 —
Cap. n. 107-XIX — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Sottosegretariato	»	150.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	»	200.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	»	230.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno	»	250.000 —
Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'Ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni	»	600.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928, n. 941)	»	200.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, numero 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 468	»	10.000.000 —
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631 e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773)	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXVIII — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie turistiche (E N I T.)	»	3.000.000 —
Cap. n. 107-XXIX — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della Fissoteca di Stato (Art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467)	»	50.000 —
Cap. n. 107-XXXI — Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1547 convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 - quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706)	»	*per memoria*
Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione e la televisione	»	1.000.000 —
Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi, ecc.	L.	15.000.000 —
Cap. n. 110. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc.	»	6.500.000 —
Cap. n. 111. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	1.230.000 —
Cap. n. 124. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi, ecc.	»	11.500.000 —
Cap. n. 126. — Mercedi, cottimi retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia zecca, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 130. — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 148. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma	»	1.000.000 —
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana, ecc.	»	143.000.000 —
Cap. n. 216. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	2.725.000.000 —
Cap. n. 216-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo delle gestione	»	209.401 677,12
Cap. n. 218-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	»	100.000 —
Cap. n. 218-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	»	360.000 —
Cap. n. 218-*quater* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio e uffici dipendenti o indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale	»	50.000 —
Cap. n. 230 — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare, ecc.	»	225.000 —
Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	24.000.000 —
Cap. n. 232 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	»	33.000.000 —
Cap. n. 232-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	»	5.000.000
Cap. n. 233. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	2.800.000 —
Cap. n. 234. — Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	747 365 —
Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra, ecc.	»	13.000.000 —
Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex-combattenti bisognosi, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 239. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	2.000.000 —
Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica	»	3.240.000 —
Cap. n. 245 — Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, ecc.	»	600.000 —

1994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Cap. n. 256. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Contenzioso giurisdizionale, ecc. . . . . L. 170.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:

Cap. n. 254-*bis* — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . L. 1.400.000 —

Cap. n. 254-*ter* — Somma da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 254-*quater* — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli Istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 552) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 254-*quinquies* — Fondo corrispondente al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali, sia documentari che spettacolari di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiori ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei produttori dei films stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941, n. 1131) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 266. — Somme da erogare al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 266-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato soggetto ad offese del nemico . . » 500.000 —

Cap. n. 266-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso gli Uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 326. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. . . . . » 60.000.000 —

Cap. n. 326-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani, profughi dei territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui esse fanno carico (R. decreto 23 agosto 1943, n. 731) . . . . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 3.406.497.002,12

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento.

Cap. n. 7. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . » 900.000

Cap. n. 15. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 22. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 28. — Acquisto delle pietrine locali, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 29. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 45. — Assegni retribuzioni, ecc. al personale della R. Accademia e scuola d'applicazione; della scuola sottufficiali e dell'Azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Amministrazione del catasto, ecc.) . . . . . » 4.000.000

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Direzione Generale per gli Scambi e per le Valute »:

Cap. n. 156-*bis*. — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 156-*ter* — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940, n. 153) - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . » 4.000.000

Cap. n. 156-*quater* — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; retribuzione ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 636, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 57 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 165-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato) o indennità d'alloggio durante la permanenza delle Amministrazioni stesse fuori della sede normale . . . . . » 140.000

Cap. n. 165-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale della Ragioneria Generale dello Stato) soggetto ad offese del nemico . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 165-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro . . . . » 180.000

Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.; indennità di missione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 174. — Spese (esclusi i premi di operosità, ecc.) per la revisione generale degli estimi, ecc . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 175. — Spese (esclusi i premi di operosità, ecc.) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 66.370.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . » 20.000

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . » 60.000

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi, ecc. » 8.000

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . » 120.000

Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura, ecc. » 200.000

Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, ecc. » 20.000

1995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	70.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc.	»	109.488
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	46.508
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale giudiziario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	»	2.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc.	»	300.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti del Tribunale superiore delle acque, ecc.	»	100.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33 — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori, ecc.	»	20.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	»	60.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza del sanitari, ecc.	»	100.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. - Spese per la scuola agenti di custodia ecc.	»	100.000
Cap. n. 51 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie negli Istituti di prevenzione e di pena	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena	»	500.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena. (Spese fisse)	»	15.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc.	»	50.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc.	»	150.000
Totale	L.	119.541.500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc.	»	600.000
Cap. n. 3. — Indennità e spese per Consigli, ecc.	»	15.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	1.500.000
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca, ecc.	»	15.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	720.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Contributi, ecc. per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	»	50.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	80.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	354.000
Cap. n. 18. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	30.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 21 — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 23 — Pensioni ordinarie	»	6.500.000
Cap. n. 25 — Stipendi ed assegni vari continuativi della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26 — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	»	1.500.000
Cap. n. 27. — Assegni, ecc. al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Indennità, ecc. per concorso alle spese di cancelleria	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42 (modificata la denominazione). — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	»	2.000.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 49. — Spese eventuali all'estero.	»	200.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	857.615
Cap. n. 59. — Sussidi al personale delle scuole all'estero, ecc.	»	20.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	»	4.000.000
Cap. n. 80. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, ecc. per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	241.391
Cap. n. 81. — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	72.631
Totale	L.	92.635.507

1995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo e a contratto, ecc. - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	L.	30.000.000 —
Cap. n. 3. — Spese per consigli e commissioni - Spese per il funzionamento delle consulte, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Fitto dei locali	»	350.000 —
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie	»	2.500.000 —
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 22. — Museo dell'Africa Italiana - Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 30. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc.	»	50.000 —
Totale	L.	35.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	24.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 3. — Assegni, ecc, per gli addetti ai Gabinetti	»	100.000 —
Cap. n. 4. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale	»	150.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»	600.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	1.000.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	24.000.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	8.000.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	»	50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	160.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	10.000 —
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	8.000 —
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo, ecc. delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	L.	80.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	1.000 —
Cap. n. 38. — Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc.	»	855.000 —
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	175.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	35.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	75.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	»	125.000 —
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	60.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	»	7.000 —
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	8.000 —
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, ecc.	»	2.000 —
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Personale di ruolo. - Stipendi, ecc.	»	3.500.000 —
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	»	80.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili. - Spese di fitto, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti. - Regia scuola di metodo « G. Carlano », ecc. - Personale di ruolo. - Stipendi, ecc.	»	520.000 —
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. - Contributo e sussidi	»	150.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. - Spese di mantenimento, ecc.	»	250.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari. - Stipendi, ecc.	L.	600.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 84. — Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario, ecc.	»	38.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	3.200.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	200.000 —
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	»	3.000 —
Cap. n. 89. — Spese, ecc. per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	900.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	14.000.000 —
Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	»	6.500.000 —
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	110.000 —
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 98. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 100. — Remunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 101. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Regie Università ecc.)	»	21.000.000 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore e Collegio Universitario di Pisa - ecc.	»	1.360.000 —
Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale; ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, ecc.	»	18.000.000 —
Cap. n. 113. — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 115. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. per studi universitari, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 117. — Spese per lo scambio di professori d'università, ecc. con professori di paesi esteri, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	4.200.000 —
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc.	»	4.800.000 —
Cap. n. 121. — Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ecc.	»	32.000 —
Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc.	»	240.000 —
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	L.	360.000 —
Cap. n. 124. — Sussidi, ecc. a biblioteche popolari, ecc.	»	40.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta Centrale per gli studi storici, ecc.	»	1.550.000 —
Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi ecc.	»	19.000.000 —
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami di idoneità, ecc. negli istituti di istruzione artistica	»	30.000 —
Cap. n. 138. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 139. — Acquisti di partiture, di carta da musica, ecc. per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 140. — R. Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	100.000 —
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli Istituti d'istruzione artistica	»	70.000 —
Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 157. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 159. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, musei, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, ecc. degli uffici ed Istituti dipendenti dell'Amministrazione delle arti, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 170. — Contributo all'Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore, ecc.	»	24.000 —

1998

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 175. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'istruzione, ecc.	L.	80.000 —
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione	»	20.000 —
Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici, ecc.	»	48.000 —
Cap. n. 188. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	»	80.000 —
Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini	»	80.000 —
Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in conseguenza di offese belliche, ecc.	»	12.000.000 —
Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 30.000.000, ecc.	»	1.508.382,40
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	»	1.873.091,20
Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	»	1.585.277,74
Cap. n. 200. — Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione, ecc. della sede dell'Istituto di bonifica umana, ecc.	»	229.355 —
Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc.	»	500.000 —
Totale	L.	463.743.106,34

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	400.000
Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	15.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	16.400
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	800.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni, ecc.	»	1.050.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 14. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di Pubblica Sicurezza, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 15. — Spese di lite, ecc.	»	50.000
Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	300.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni Centrali per la finanza locale, ecc.	»	45.000
Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc.	»	60.000
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	30.000
Cap. n. 21. — Spese causali	»	60.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	36.000.000
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, ecc.	»	90.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	60.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, ecc.	»	80.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di Pubblica beneficenza, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.	»	800.000
Cap. n. 34. — Vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc.	»	3.400
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	»	160.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	300.000
Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc.	»	60.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi, ecc.	»	60.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, ecc. di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli Istituti ed ambulatori di radiologia, ecc.	»	20.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 49. — Spese per la vigilanza, ecc. degli stupefacenti, ecc.	»	25.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	600.000

1999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della Marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 60. — Premi di nuzialità e natalità	»	10.000.000
Cap. n. 61. — Servizio segreto	»	2.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne, ecc.	»	5.000
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	300.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. — 73. — Casermaggio pei reali carabinieri, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, ecc. delle armi e munizioni, ecc.	»	2.000
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	400.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc.	»	50.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	250.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	10.000.000
Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso di vacanza, ecc.	»	25.000
Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc.	»	600.000
Cap. n. 98. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	100.000
Cap. n. 106. — Contributo annuo al Comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 107. — Contributo a favore dell'Istituto Romano di S. Michele, ecc.	»	153.000
Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'Interno dell'annualità a favore del Pio Istituto di S. Spirito, ecc.	L.	239.353
Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc. per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari	»	850.000.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc. per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	50.000.000
Cap. n. 113. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni co'pite o danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra	»	90.000.000
Cap. n. 123. — Spese per acquisto di stabili, destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	89.569
Cap. n. 123-bis. - (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento	»	10.000.000
Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc.	»	900.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	5.700.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc.	»	800.000
Cap. n. 128. — Indennità a rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari, ecc.	»	36.000
Cap. n. 131. — Contributo, ecc. per la corresponsione al clero della aggiunta temporanea, ecc.	»	772.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 133. — Annualità spettante alla Cassa depositi e Prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'Interno, ecc.	»	71.632
Totale	L.	1.451.747.987

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1 — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	9.000.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	400.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetti	»	100.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	250.000
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse	»	130.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale salariato di ruolo	L.	90.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali	»	200.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	50.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	800.000
Cap. n. 18. — Spese di liti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	»	120.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi, ecc. afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	»	100.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	500.000
Cap. n. 23 — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	800.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 31 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32 — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiaggie	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria	»	8.500.000
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	600.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	15.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera	»	7.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e rendimento.	»	1.500.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei Retribuzioni, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo	»	500.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc. delle automobili adibite al servizio di Direzione, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	300.000
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	2.000.000
Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	»	30.000
Cap. n. 66 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	»	9.000.000
Cap. n. 69. — Opere stradali: costruzioni e cura dello Stato; concorsi e sussidi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 73. — Opere idrauliche e lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	L.	50.000.000
Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi	»	50.000.000
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma	»	4.500.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	»	1.000.000
Cap. n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	400.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 95. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	400.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	200.000
Cap. n. 98. — Spese di liti, ecc.: maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	»	10.000
Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.	»	100.000
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere »:		
Cap. 100-*bis*. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	»	2.600.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	»	8.700.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	4.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	4.000.000
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	100.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	10.000.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	»	100.000.000
Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc.	»	77.320
Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc.	»	65.791
Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinto ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione, ecc.	»	6.809
Totale	L.	412.300.520

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione Centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione Centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	200.000

2001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina	L.	10.000
Cap. n. 7. — Fitti e canoni, ecc.	»	350.000
Cap. n. 8. — Manutenzione, ecc dei locali	»	20.000
Cap. n. 9. — Spese d'ufficio per gli Ispettorati compartimentali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc.	»	60.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	5.000
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato, ecc.	»	250.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	25.000
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc.	»	17.000
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	»	800.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tranvie extra urbane a trazione meccanica, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 36. — Fitto locali requisiti, ecc. e indennità all'oggetto	»	50.000
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 38. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000
Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autolinee, ecc.	»	200.000
Cap. n. 45. — Riparazioni di danni di guerra alle Ferrovie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 46. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 46-*bis* (di nuova istituzione). — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	20.000
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc.	»	60.000
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Totale	L.	142.772.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Ministero, ecc. Personale militare - Stipendi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	40.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione	L.	30.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	70.000
Cap. n. 10. — Spese di liti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	96.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali, ecc. agli operai colpiti da infortunio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. E., ecc. Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi ed assegni fissi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità ecc. nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc.	»	27.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario. Spese per la cura degli ammalati, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole Militari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato Maggiore; spese postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare Spese per gli studi, esperimenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. in dipendenza di esercitazioni militari, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 47. — Spese per il tiro a segno nazionale	»	300.000
Cap. n. 49. — Spese di giustizia penale militare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali Ufficiali - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali Carabinieri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.	»	18.000.000

2002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. degli automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Difesa contraerei, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. del R. Esercito, ecc.	»	400.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000.000
Cap. n. 68. — Anticipazioni ai Corpi, Istituti, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	1.433.390.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa, ecc.) - Stipendi, ecc.	L.	7.500.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	900.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale.	»	300.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia Marina	»	20.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti	»	15.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'infortuni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	120.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed assegnanti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio	»	25.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni o società varie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	13.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante).	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	400.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missioni del personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della R. Marina - Stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua, ecc.	»	850.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni, ecc.	»	48.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare agli ufficiali della Regia marina e del Regio esercito, ecc.	»	8.400.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	6.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	30.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, ecc.	»	900.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di armamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	»	800.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acqua per la marina militare	»	3.500.000
Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	6.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc	»	12.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	400.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	35.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	»	120.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi	»	100.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua	»	250.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 86 — Indennità per una sola volta, ecc.	»	10.000
Cap. n. 88. — Vigilanza sulla pesca	»	60.000
Cap. n. 89. — Sovvenzioni alla Cassa Nazionale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 90. — Spese eventuali per mantenimento, ecc. di equipaggi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di Corpi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia, ecc.	»	350.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione al personale civile	»	15.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 99. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 100. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	»	15.000
Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. per le Capitanerie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 104. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 106. — Ufficiali R. Marina, ecc. - Assegni e indennità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc.	»	330.000
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	6.600.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 123. — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 124. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	580.000
Totale	L.	525.326.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 3. — Spese di lift, ecc.	»	10.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	50.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	2.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personali civili e militari	»	5.000.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	50.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione	»	150.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi e assegni vari, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. - Onoranze funebri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. - Affitti, canoni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. - Strumenti, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	15.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	»	30.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	251.050.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	24.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	320.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	480.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	300.000

2004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali e riviste, ecc.	L.	20.000	
Cap. n. 11. — Spese per telegrammi, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 14. — Spese casuali	»	50.000	
Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	500.000	
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie al personali civili e militari	»	1.000.000	
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	170.000	
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	»	80.000	
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimatazione di sementi, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	800.000	
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi; ecc.	»	50.000	
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	80.000	
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della olivicoltura, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	40.000	
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	80.000	
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	600.000	
Cap. n. 37. — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, ecc.	»	800.000	
Cap. n. 39. — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e dislocamento agli ufficiali, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	1.500.000	
Cap. n. 57. — Indennità di trasferimento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 59. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 60. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»	8.000	
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	100.000	
Cap. n. 63. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	40.000	
Cap. n. 65. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	250.000	
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 67. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 68. — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	»	100.000	
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 72. — Contributi all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di enopoli, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc.	»	193.500	
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	400.000	
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui, ecc.	»	317.500	
Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti, ecc.	»	34.000	
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionale per la produzione mulattiera, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 92. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ecc.	»	350.000	
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	»	18.000.000	
Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre, ecc.	»	35.000.000	
Cap. n. 103. — Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari, ecc.	»	6.000.000	
Cap. n. 106. — Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino, ecc.	»	8.543.000	
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 111. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 113. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc.	»	500.000	

2005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 114. — Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione, ecc.	L.	700.000
Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	»	25.000
Cap. n. 122. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	33.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 128. — Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 129. — Fondo annuo da somministrare al comune di Roma, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 132. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e e sussidi di bonifica integrale, ecc.	»	82.131.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento.	»	4.000.000
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	»	150.000
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	3.000.000
Cap. n. 139. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	1.000.000
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc.	»	75.000
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	300.000
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di disboscamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 159. — Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 163. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi, ecc.	»	40.000
Cap. n. 164. — Annualità dovuta alla Cassa depositi, ecc. per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo, ecc.	»	10.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 168. — Spese per la concessione di contributi governativi, ecc.	»	200.000
Totale	L.	564.857.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	18.660.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc.	»	4.650.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	91.200
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Compensi a funzionari di Prefettura, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	»	240.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Spese per stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	300.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	250.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	»	500.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	35.000
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	250.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	15.000
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	400.000
Cap. n. 46. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	20.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina dell'industria, ecc.	»	150.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	300.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	»	75.000
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	55.000
Cap. n. 57. — Inchieste, studi, traduzioni, ecc. - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela, ecc.	»	24.000
Cap. n. 60. — Spesa per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	15.000
Cap. n. 61. — Inchieste, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	75.000

2 0 0 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 63. — Contributi e sussidi organismi assistenziali dei lavoratori, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	»	160.000
Cap. n. 68. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	»	100.000
Cap. n. 69. — Spesa per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	160.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc.	»	900.000
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.354
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	900.000
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	160.000
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	»	7.800
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	3.350.000
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	700.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc.	»	120.000
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	200.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio	»	100.000
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali	»	900.000
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 109. — Contributo pel funzionamento della gestione autonoma inerente ai servizi delle migrazioni interne, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	63.385.354

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno:

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA C.

MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	191.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	24.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	L.	60.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	10.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	75.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita del chinino di Stato, ecc.	»	10.000
Cap. n. 11. — Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei, ecc.	»	40.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine, ecc.	»	1.500.000
Totale	L.	202.709.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - stipendi, ecc.	L.	11.655.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	855.000
Cap. n. 3. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	2.581.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Regia guardia di finanza.	»	32.100.000
Cap. n. 10. — Spese casuali	»	18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	5.442.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc.	»	300.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc.	»	3.856.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	387.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	»	10.051.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai od ai loro superstiti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	19.625.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	19.150.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	14.911.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	1.436.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc.	»	550.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	1.750.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	730.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc.	»	49.425.000

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali . . . . . L. 1.100.000

Cap. n. 42. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 18.000

Cap. n. 43. — Spese per acquisto, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato . . . . . » 12.000

Cap. n. 44. — Trasporto dei preparati chinacei . . . . . » 12.000

Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ecc. . . . . » 26.000

Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi . » 2.000

Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . » 10.000

Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi . » 10.000

Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 5.557.000

Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda del Monopoli di Stato . . . . . » 1.300.000

Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . » 11.370.000

Totale . . L. 202.739.000

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc. . L. 800

Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc. . . . . » 285.000

Art. n. 4. — Entrate e recuperi diversi:

a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi . . . . . » 24.000

b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie . . . . . » 1.100

d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000

e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc. . . . . » 5.000

f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc. . . » 6.000

Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:

a) Onorari prescritti . . . . . » 1.700

b) Proventi vari . . . . . » 100

Art. n. 6. — Prelevamento dal sopravanzo a pareggio del bilancio . . . . » 1.307.000

Art. n. 8. — Entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000

b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile . . . . . » 120.000

c) Ritenute per imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000

d) Ritenute per addizionale 2 %, ecc. » 2.700

e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . » 1.500

f) Ritenute per tasse di bollo . . » 800

Art. n. 9. — Entrate di spettanza di terzi:

a) Onorari a notari cessati, ecc. . » 6.000

b) Quote di stipendio cedute ad istituti di credito, ecc. . . . . L. 4.000

c) Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato, ecc. . » 267.000

d) Entrate diverse . . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.091.300

SPESE

In aumento:

Art. n. 1. — Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili . . . . . L. 500

b) Imposte e tasse . . . . . » 8.200

Art. n. 2. — Spese di amministrazione:

a) Personale - Stipendi, ecc. . . . » 1.200.000

b) Personale - Pensioni . . . . . » 132.000

c) Personale - Indennità temporanea mensile . . . . . » 7.300

e) Sussidi . . . . . » 6.000

f) Spese per la custodia e pulizia dei locali . . . . . » 3.500

g) Locali in affitto . . . . . » 26.000

h) Spese di ufficio . . . . . » 4.000

Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:

a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati . . . . » 500

b) Indennità di trasferimento, ecc. . » 1.400

c) Forniture di bollettari, ecc. . . » 12.000

f) Contributi di assicurazione obbligatoria . . . . . » 3.000

l) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000

m) Altre spese ordinarie, ecc. . . » 1.700

Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 34.000

Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:

a) Personale straordinario . . . . » 31.200

b) Spese straordinarie diverse, ecc. . » 160.000

Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000

b) Imposta di ricchezza mobile . . » 120.000

c) Imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000

d) Addizionale 2 % ecc. . . . . » 2.700

e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . » 1.500

f) Ritenute per tassa di bollo . . » 900

Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:

a) Onorari a notari cessati ecc. . » 5.000

b) Quote di stipendio cedute ad istituti di credito ecc. . . . . » 4.000

c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc. . . » 267.000

d) Somme dovute a diversi . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.091.300

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui fondi in deposito . . . . . L. 500

Cap. n. 2. — Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, ecc. . . . . » 100

Cap. n. 3. — Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti . . . . . » 1.000

Cap. n. 4. — Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe . » 90.000

Cap. n. 6. — Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario ecc. . . . . » 500

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale . . L. 100
Cap. n. 10. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 82.200

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Sussidi ad agenti ecc. . L. 1.100
Cap. n. 4. — Spese generali d'amministrazione . . . . . » 50
Cap. n. 5. — Spese casuali . . . . » 50
Cap. n. 6. — Fondo di riserva per le spese impreviste ecc. . . . . » 100
Cap. n. 7. — Acquisto di oggetti di vestiario ecc. . . . . » 25.500
Cap. n. 8. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale . . . . » 100
Cap. n. 11. — Acquisto di libretti individuali di conto . . . . . » 100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc. . . . . » 1.300
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 500
Cap. n. 15. — Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale . » 100
Cap. n. 16. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 82.200

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L. 4.474.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili » 4.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . » 500.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . . » 200.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero . . . . . » 470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. pei miglioramenti economici al clero del Regno, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 11. — Esazione e ricupero di capitali . . . . . » 100.000

Totale . . . L. 12.949.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo Stipendi, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 3. — Sussidi al personale, ecc. . » 25.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie . . . . . » 28.000
Cap. n. 5. — Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, ecc. . . . . L. 150.000
Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'amministrazione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo . . . . . » 400.000
Cap. n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto . . . » 151.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . » 108.000
Cap. n. 11. — Spese di liti e di conzione - Spese per atti, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 13. — Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc. . » 150.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc. » 100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento . . . . . » 400
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza . . . . » 272.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc. . . . . » 55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc. » 400.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc. . . . . » 480.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali . . . . » 2.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc. » 16.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione del Fondo per il culto . . . . . » 450.000
Cap. n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto . . » 800.000
Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . » 200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . » 100.000
Cap. n. 36. — Concorso e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 37. — Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc. » 100.000

Totale . . . L. 12.949.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse . . . . . L. 1.069.180
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili . » 200.000

2009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi . . . . . L. 20.000
Cap. n. 7. — Esazione di capitali . . » 100.000

Totale . . . L. 1.389.790

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc. . . . . L. 40.000
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc. . . . . » 45.000
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali . » 30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare . . . . » 1.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . . » 5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti . . . . . » 500
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura . . . . . » 1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali . . . . » 1.500
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon . . . . . » 97.600
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc. . . . » 1.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 16. — Anticipazioni ai beneficî sotto sequestro . . . . . » 5.000
Cap. n. 17. — Spese del fondo clero Veneto, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . » 50.000
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . » 35.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite, ecc. . . » 5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali . . . . . » 577.190
Cap. n. 23. — Rinvestimento di capitali, estinzioni di debiti, ecc. . . . » 100.000

Totale . . . L. 1.389.790

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc. . . . . L. 65.015.000 —
Cap. n. 2. — Prodotti della vendita dei rifiuti postali, ecc. . . . . » 1.000 —
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafico, ecc. . . . » 1.000 —
Cap. n. 4. — Ritenute mensili, ecc. per la fornitura della divisa uniforme, ecc. » 600.000 —
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi, ecc. . . . . » 13.000 —
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc. » 14.000 —
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . » 1.480.000 —
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 4.200.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 37.000.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 4.632.000 —
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . L. 128.000 —
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo . . . . » 58.000 —
Cap. n. 14. — Proventi radio-telegrafici . » 1.200.000 —
Cap. n. 15. — Proventi del servizio di radiodiffusione circolare, ecc. . . . . » 900.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso ecc. per il servizio delle casse di risparmio postali . » 26.000.000 —
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . . » 1.200.000 —
Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento, ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 120.000 —
Cap. n. 20. — Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, ecc. . . . . » 5.032.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc. . . . . » 6.000.000 —
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc. » 800.000 —
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc. . . . » 480.000 —
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc. . . . . » 85.000 —
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc. » 2.000.000 —
Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario. » 209.401.677,12

Totale . . . L. 306.125.677,12

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 165.000.000 —
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc. » 158.000.000 —
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. » 8.360.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 3.924.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità anno di presenza, ecc. . » 38.720 —
Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc. » 5.000 —
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc. » 2.150.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 48.000 —
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc. » 60.000 —
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. . . » 12.000 —
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. . . . . » 176.000 —
Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 2.725.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc. . . » 40.000 —
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 18. Spesa per la fornitura della divisa uniforme, ecc. . . . . » 240.000 —
Cap. n. 19. — Spese per indagini di carattere riservato ed urgente . . . . » 20.000 —
Cap. n. 20. — Contributo fisso, ecc. per promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafico, ecc. . . . » 245.000 —
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . » 35.000.000 —
Cap. n. 22. — Indennità per una volta, invece di pensione, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 23. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc. . . . . » 4.320.000 —
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . » 360.000 —
Cap. n. 25. — Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca, ecc. . . . . » 12.000 —
Cap. n. 27. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 5.100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 27. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	L.	180.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	40.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	7.020.000 —
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari ed agli ex accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 31. — Spese di trasporti delle corrispondenze e dei pacchi sulle Ferrovie e Tramvie concesse all'industria privata, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 32. — Rimborso, ecc. per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	9.000.000 —
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	876.000 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	564.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	9.000 —
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia delle somme recuperate in conto ed a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	65.000 —
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	180.000 —
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc.	»	26.000 —
Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	»	300.000 —
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	»	36.000 —
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	1.800.000 —
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc	»	25.000 —
Cap. n. 60. — Acquisto di materiali, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radiodiffusioni, ecc.	»	370.000 —
Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie, ecc.	»	36.000 —
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione di lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 71. — Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti, ecc. per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	857.237,12
Cap. n. 72. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc.	»	114.000 —
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	2.950.000 —
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 78. — Spese di lite	»	12.000 —
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc.	»	95.000 —
Cap. n. 84. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc.	»	2.100.000 —
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc.	»	516.000 —
Cap. n. 88. — Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	5.160.000 —
Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	4.200.000 —
Cap. n. 90. — Spese casuali	»	36.000 —
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	23.000.000 —
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	2.220.000 —
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale-telegrafica-telefonica	»	100.000 —
Cap. n. 100. — Somma da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radio-telegrafico di Torrenova, ecc.	»	230.000 —
Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Totale aumento	L.	485.731.957,12

In diminuzione:

Cap. n. 108. — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	L.	119.606.280 —

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	6.500.000 —
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	308.010 —
Cap. n. 3. — Canoni per cessioni di traffico interprovinciale, ecc.	»	830.000 —
Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane, ecc.	»	3.270.000 —
Cap. n. 7. — Trattamento al personale, ecc. per le assicurazioni, ecc.	»	460.000 —
Cap. n. 8. — Rimborso da parte dei concessionari di zona, ecc.	»	20.250 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità sul valore degli impianti telefonici, ecc.	L.	4.793.763,20
Cap. n. 11. — Pagamento da parte dei cessionari di zona dell'affitto annuo, ecc.	»	168.847,60
Totale	L.	16.270.900,80

SPESA

In aumento:		
Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti	»	300.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 5. — Premio al personale di compilazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	100.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	900.000 —
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	3.500.000 —
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	40.000 —
Cap. n. 14. — Spese d'ufficio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 18. — Abbuoni e rimborsi vari	»	50.000 —
Cap. n. 21. — Spese per fitto locali di proprietà privata	»	300.000 —
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 23. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	10.000 —
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	»	20.250 —
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 37. — Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dal concessionario di zona per il pagamento degli impianti telefonici, ecc.	»	50.650,80
Totale	L.	16.270.900,80

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:		
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	L.	5.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	100.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	»	500.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	»	4.900.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	L.	5.000.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	6.000.000
Cap. n. 16. — Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Interessi a carico della gestione delle case economiche, ecc.	»	15.220.000
Cap. n. 20. — Canone a carico del dopolavoro ferroviario	»	380.000
Cap. n. 21. — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	»	16.400.000
Cap. n. 22. — Proventi eventuali	»	2.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.725.000.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	300.000.000
Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	»	460.000.000
Cap. n. 49. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	»	80.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	»	20.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	10.600.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti, ecc	»	1.400.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	70.000.000
Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie	»	10.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione	»	50.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	6.000.000
Cap. n. 69. — Proventi e ricuperi diversi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione	»	16.600.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	6.800.000
Cap. n. 74. — Multe al personale	»	200.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione	»	1.700.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	»	8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione	»	9.000.000
Cap. n. 92. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 94. — Ricavo vendite e accreditamenti vari	»	800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	»	240.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e respettive famiglie	»	65.500.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.300.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.044.500.000

SPESA

In aumento:		
Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione Generale)	L.	35.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione Generale)	»	6.500.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio Movimento)	»	215.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento)	»	10.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio Commerciale e del Traffico)	»	12.000.000

2012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Commerciale e del Traffico)	L.	500.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	77.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	83.500.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	60.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	155.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	14.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	110.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 23 — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	123.000.000
Cap. n. 26 — Gratificazioni al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	3.000.000
Cap. n. 29 — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Imposte e tasse	»	2.500.000
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose	»	250.000
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	500.000
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	300.000
Cap. n. 43. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 45 — Spese casuali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 46. — Addebiti per cali, ecc. nelle scorte di magazzino, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	15.000.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche	»	600.000.000
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad imprese od in economia	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Annualità per la ricostituzione dei capitoli mutuati per acquisto e costruzione di case economiche, ecc.	»	23.500.000
Cap. n. 51. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc.	»	410.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	20.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	60.000.000
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile	»	100.000.000
Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee, ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	517.600.000
Cap. n. 59. — Annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.	»	94.800.000
Cap. n. 64. — Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 65. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	»	5.000.000
Cap. n. 66. — Contributo per le spese della Corte dei conti, ecc.	»	120.000
Cap. n. 67. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	»	14.700.000
Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	»	4.780.000
Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto	»	100.000.000
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	180.000.000
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	»	460.000.000
Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi	»	80.000.000
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 90. — Materiali di scorta, materie ricevute	»	20.000.000
Cap. n. 92. — Pensioni	»	71.000.000
Cap. n. 93. — Indennità per caroviveri	»	8.500.000
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 98. — Pensioni	»	60.000
Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	»	18.500.000
Cap. n. 104. — Imposte e sovrimposte	»	300.000
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	800.000
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	»	500.000
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	»	2.000.000
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	»	1.500.000
Cap. n. 112. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	2.000.000
Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	»	3.000.000
Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	»	1.000.000
Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	»	100.000
Cap. n. 116. — Sussidi diversi	»	300.000
Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 125. — Spese della gestione	»	1.700.000
Cap. n. 126. — Somme mutuate al personale	»	8.000.000
Cap. n. 127. — Spese della gestione	»	9.000.000
Cap. n. 129. — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	»	2.000.000
Cap. n. 132. — Spese per acquisti e diverse	»	800.000.000
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 135. — Lavori, ecc. per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc.	»	240.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 128. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	L.	65.500.000
Cap. n. 129. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.500.000
Cap. n. 130. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.945.560.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro

SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Esteri n. 1, foglio n. 69. — BARNABA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale si disciplina, fra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge;

Veduti il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 892, e il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 15 maggio 1940;

Veduti il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 280, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 770, e il R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, con i quali fu autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 15 maggio 1941;

Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1934, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 539, e 20 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1644, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;

Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a causa delle difficoltà determinate dallo stato di guerra, non possa richiamarle da quella che le ha in custodia, i buoni medesimi saranno inviati, dalla tesoreria, debitamente annullati, all'Amministrazione del debito pubblico in Roma, con domanda, su carta semplice, sottoscritta dall'esibitore, se si tratti di buoni del tesoro al portatore, ovvero, se si tratti di buoni del tesoro nominativi, con domanda sottoscritta dal titolare o dal giratario o dal rappresentante legale o convenzionale dell'uno o dell'altro o dall'avente causa, osservandosi le comuni norme per la documentazione occorrente.

2014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico, ricevuti i buoni e la domanda, ed eventualmente gli altri atti necessari, eseguiti i possibili riscontri, provvede — su parere favorevole della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati — a promuovere la perizia occorrente, al fine di accertare l'autenticità dei buoni presentati; e, qualora essa sia stabilita, dispone — su conforme avviso di detta commissione — il rimborso, mediante speciale ordinativo, a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmissibilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

E' fatta salva la rivalsa, oltre che del capitale, anche degli interessi corrisposti, qualora si accerti l'irregolarità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 3, nei riguardi del pagamento degli interessi relativi al capitale da rimborsare, si applicano alle domande di rimborso che saranno presentate sino a tutto il secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento (serie speciale) emessi in forza del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e della legge 14 marzo 1940, n. 239, e scaduti il 1° settembre 1944.

Gli interessi, di cui all'art. 3, saranno corrisposti nella misura del 5 per cento, a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto, approvato con R. decreto 30 luglio 1940, n. 1282;

Vista la legge 21 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul Lotto pubblico e costituisce il Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto in ente morale, con la denominazione « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto »;

Visto il decreto Ministeriale n. 30028 del 1° dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 detto mese, registro n. 25 Finanze, foglio n. 179, con cui fu no-

2015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Riconosciuta la necessità ed urgenza, in vista della situazione contingente dell'Ente stesso, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 73

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 26 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 —; Un fascicolo . Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 —; Un fascicolo . Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 445

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.
Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 446

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 30.
Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.
Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana » . . . . . Pag. 446

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato . . . . . Pag. 447

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali . . Pag. 447

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Destinazione di notaio ad altra residenza . . . . . Pag. 448

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari) . . . . . Pag. 448

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . . . Pag. 448

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese:

— lire 5 miliardi da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'integrazione del prezzo del grano;

— lire 400 milioni da inscriversi nello stato di previsione suddetto per il pagamento delle differenze di prezzo sulle derrate alimentari importate dagli Alleati;

— lire 36 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da corrispondere al Comitato nazionale pro vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

3513

2017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re, ecc. . . .	L.	9.440.000 —
Cap. n. 40. — Spese pel Senato del Regno	»	10.000.000 —
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati	»	10.000.000 —
Cap. n. 202. — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate	»	180.000.000 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 114. — LONGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.

Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari *(spese fisse)*	L.	32.000.000 —
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc.	»	23.000.000 —
	L.	55.000.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 115. — LONGO

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 30.

Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;
Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1.

Al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna è attribuita, in deroga alle ordinarie norme di competenza territoriale, anche la cognizione dei procedimenti per reati commessi in tutto il territorio compreso nella giurisdizione della Sezione autonoma di Sassari del tribunale stesso, quando per tali reati l'azione penale sia stata iniziata dal procuratore militare presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1944.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante comunicazione al Comando militare della Sardegna e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Dallo Stato Maggiore Generale, P. M. 151, 18 ottobre 1944

MESSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.

Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che, con l'avvenuta liberazione di Roma, cade il presupposto che aveva determinato la nomina di un commissario per la sede secondaria della « Gioventù Italiana » sita in territorio liberato, e che occorre perciò procedere alla ricostruzione degli organi centrali dell'Ente;

Ritenuto che essendo stati devoluti ai Ministri per la guerra e per la pubblica istruzione, a seconda della rispettiva competenza, i compiti e le attività di pertinenza del detto Ente occorre procedere alla loro ripartizione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giorgio Candeloro è nominato commissario della « Gioventù Italiana ».

Egli ha la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collettivi, in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non rechino la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » il commissario è coadiuvato da due commissari aggiunti, designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione, rispettivamente nelle persone del generale Luigi Chatrian e dell'avv. Cesare Tallarico.

Art. 3.

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente, predisposto congiuntamente dal commissario e dai commissari aggiunti, sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nelle medesime forme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per la guerra
CASATI

Il Ministro per la pubblica istruzione
DE RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 171. — EMANUEL.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, che autorizza la emissione di biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, con cui si deroga fino a sei mesi dopo la pace alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato, di cui al suddetto regolamento;

Visti i decreti Ministeriali 15 giugno 1935, n. 151966, 31 gennaio 1936, n. 160921, 10 gennaio 1938, n. 171, 5 dicembre 1941, n. 182322, 6 luglio 1942, n. 121191, 12 dicembre 1942, n. 133045 e 14 aprile 1943, con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10;

Visti i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939, n. 3943, 16 ottobre 1942, n. 129130 e 14 aprile 1943, che autorizzano la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1939, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione i biglietti di Stato da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10, per l'ulteriore importo di L. 1.500.000.000, di biglietti di Stato da L. 5, per l'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 di biglietti di Stato da L. 2, per l'ulteriore importo di L. 100.000.000 e di biglietti di Stato da L. 1, per l'ulteriore importo di L. 200.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Salerno, addì 8 aprile 1944

Il Ministro: JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 277. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, con il quale è stato abolito il Ministero della produzione bellica;

Considerata la opportunità di rivedere le disposizioni emanate dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica, relative alla denuncia ed al blocco di prodotti industriali;

Ritenuto che la limitata disponibilità di alcuni prodotti rende tuttora necessario disciplinarne la distribuzione:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, limitatamente alle materie prime ed ai prodotti appresso elencati, è fatto obbligo alle aziende produttrici e grossiste di

20191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tenerli bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso.

1. — *Metalli ferrosi*: profilati e lingotti, fili e funi, vergella, lamiere e latta, acciai di ogni genere.

2. — *Metalli non ferrosi*: alluminio, antimonio, ottone, rame, cromo, piombo, mercurio, molibdeno, metallo monel, nichelio, stagno, metallo bianco per cuscinetti e leghe per saldature.

3. — *Legname*: tronchi di legno oltre 15×15 cm., legname da costruzione di dimensione minima di 8×8 cm. fino a 15×15 cm., materiale strutturale fino a 8 cm., ceppi, legno compensato, traversine ferroviarie.

4. — *Cemento*.

5. — *Colori*: vernici, pigmenti per colori, olio di seme di lino.

6. — *Materiale elettrico*: accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine, materiale isolante, minuterie elettriche, isolatori, resine, motori, generatori portatili, acido solforico, interruttori, trasformatori, olio per trasformatori, fili e cavi.

7. — *Gas industriali*: acetilene, ossigeno, ammoniaca e recipienti relativi.

8. — *Carburo*.

9. — *Soda caustica*.

10. — *Carta* da giornale e da stampa.

11. — *Grassi* per usi industriali.

12. — *Solventi*.

13. — *Sapone*.

14. — *Rottami metallici*.

15. — *Vetri* (lastre).

16. — *Combustibili fossili*.

17. — *Fibre tessili artificiali*.

18. — *Filati*, tessuti e altri prodotti tessili.

Art. 2.

I prodotti bloccati e denunciati in conformità delle disposizioni che saranno emanate a termini dell'articolo precedente non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro o dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Le richieste relative ai fabbisogni dei prodotti bloccati, debitamente motivate e documentate, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro il quale decide sulle assegnazioni, tenendo conto delle necessità della produzione e della ricostruzione.

Art. 4.

Salvo le facoltà spettanti alle Autorità Militari Alleate in materia di requisizione, le disposizioni contenute nel presente decreto saranno osservate in tutte le provincie poste sotto l'amministrazione del Governo italiano, e si estenderanno alle altre che in seguito saranno restituite all'Amministrazione stessa.

I prodotti bloccati, prima del 1° novembre 1944, dalle Autorità Alleate, rimangono bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 5.

Il presente decreto sostituisce i provvedimenti precedentemente emanati dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica in materia di denuncia e di blocco di prodotti industriali.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della importazione, della produzione e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 6.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Il Ministro: Gronchi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Destinazione di notaio ad altra residenza

Con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1944, Guzzardi Rocco di Giovanni, nominato notaio nella residenza di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, con R. decreto 15 luglio 1923, viene invece destinato alla residenza di Mascali, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)

Con R. decreto in data 19 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo al reg. 16, foglio 144, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1944, n. 800, il sig. ing. Mario Pinchera è stato nominato vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 72

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 24 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.
Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 437

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.
Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.
Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.
Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.
Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 442

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni fillosserati . . . . . Pag. 443
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 443

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA'
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

391 ±

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1934

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 289. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 134 e 137 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto l'art. 18 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto-legge 8 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 290. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

2022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono autorizzati a conferire, a titolo di onore, la laurea o il diploma alla memoria degli studenti caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 258. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato; detti ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione centrale con precedenza.

Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma precedente, può essere congruamente prorogato fino al doppio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri-

2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga.

Art. 2.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorra l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può, entro trenta giorni, deferire il dipendente collocato a riposo alle Commissioni di epurazione, perchè giudichino se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono anche deliberare la perdita delle sole maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo precedente.

La perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni predette ha effetto dal primo del mese successivo alla data delle conclusioni della Commissione centrale ovvero alla data in cui le conclusioni della Commissione di primo grado sono divenute definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7.

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del perso-

2024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale statale ed ai corrispondenti gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono essere preventivamente comunicate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 212. — EMANUEL.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 258. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta a suo favore, con atto pubblico del 21 aprile 1941, dal prof. dott. Vincenzo Mauca Pastorino fu Salvatore, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del dott. Francesco Pastorino.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni concernenti la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto sociale della Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Roma, agglornato con le deliberazioni prese dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti nella seduta del 31 marzo 1943;

2025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che cinque dei sedici componenti il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura si sono dimessi, due sono stati dichiarati decaduti e nove sono impossibilitati a funzionare perchè in territorio occupato;

Visto il provvedimento adottato il 14 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Banca anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento approvato con decreto del Capo del Governo del 15 novembre 1937;

Considerato che nè il Consiglio d'amministrazione, nè il Comitato esecutivo del Consorzio predetto sono in grado di poter funzionare, per decesso, prigionia ed impossibilità d'intervento della maggioranza dei consiglieri;

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarcagnota è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

2026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938, e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 29 febbraio 1944, n. 65, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Casilli e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 ottobre 1944, le norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state estese ai territori dei comuni di San Mango Piemonte e di Salerno.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,10
Id. 5 % 1936	»	67,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	—
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	—
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	—

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.
Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio. Pag. 429

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.
Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 430

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.
Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica. Pag. 431

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro . . . . . Pag. 434

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. Pag. 436

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 436

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 436

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 436

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.

Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sulle Borse valori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Art. 1.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio è composto presso ciascuna borsa da otto ovvero da quattro agenti di cambio, secondo l'importanza delle singole

2028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

borse e giusta quanto verrà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro.

I componenti del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea generale degli agenti di cambio, alla quale assiste il funzionario del Ministero del tesoro, delegato alla vigilanza della borsa.

Art. 2.

Ciascun agente di cambio scrive sulla scheda sei ovvero tre nomi di colleghi, secondo che il comitato da eleggersi sia costituito, rispettivamente, da otto ovvero da quattro componenti; vengono eletti quelli che ottengano il maggior numero di voti; a parità di voti vengono scelti i più anziani di nomina ad agenti di cambio e, a pari anzianità di nomina, i più anziani di età.

Art. 3.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alle legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 4.

Gli agenti di cambio eletti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

La rinnovazione del Comitato direttivo avviene ogni due anni nel mese di dicembre.

I componenti del Comitato, eletti per la prima volta in applicazione del presente decreto, a qualunque epoca risalga la loro nomina, restano in carica fino al 31 dicembre 1946.

Art. 5.

Il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio è il rappresentante legale del Comitato stesso; il vice presidente lo supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. In mancanza di entrambi, le funzioni del presidente sono disimpegnate dal componente più anziano per appartenenza al Comitato e, in caso di pari anzianità di appartenenza, da quello più anziano di età.

Art. 6.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio esercita le sue funzioni o collettivamente ovvero a mezzo di una delegazione composta di tre componenti secondo la designazione fatta dal presidente.

Art. 7.

E' abrogata qualunque disposizione che sia incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 104. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.

Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 384;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 619;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Commissariato generale per la pesca, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soppresso.

Sono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi attinenti alla pesca già ad esso attri-

2029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bulti dall'art. 16 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 199. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.

Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ordinata la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.

Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell'art. 21, primo comma, del Regio decreto-legge predetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 200. — EMANUEL

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale erente da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:

R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938

2039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Articolo 1° terzo comma del Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

Art. 2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art. 3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato mercè il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Ove per gli immobili retrocedendi sia stata corrisposta ai sensi dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

Art. 5.

Le permute a norma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

Art. 6.

Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa, comunque proposta.

Art. 7.

Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterrà sull'ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immo-

2031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

biliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3 o in quella di cui all'art. 4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà al loro valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra le spese ed il migliorato.

Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Art. 9.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art. 55 summenzionato.

Art. 11.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonchè gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse: se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio.

Art. 12.

I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13.

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'articolo 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

Art. 14.

Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pel quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della pro-

2032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile.

Art. 15.

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonchè da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonchè di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

Art. 17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale.

Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore.

La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.

Art. 18.

Qualsiasi contrattazione o formalità ipotecaria posteriore alla presente legge ed alla stessa non conseguenziale è nulla di pieno diritto.

Art. 19.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolute dall'autorità giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Art. 20.

Il presente decreto non sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con Regio decreto su proposta del Capo del Governo.

Art. 21.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 178. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, contenente modificazioni alle disposizioni sull'ammasso dell'olio di oliva e delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942 recante norme per il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della lavorazione delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944 recante norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva della campagna 1944-45;

2033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità di modificare, integrare e sostituire le norme contenute nel precitato decreto 8 ottobre 1942;

Decreta:

Art. 1.

I residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di marderle, frantumi di nocciole) ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 2.

Tutti i prodotti ed i sotto prodotti di cui al precedente art. 1 che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, anche se per conto di terzi, si intendono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti predetti a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per essere ceduti al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, che per delega del predetto Ministero, provvederà alla distribuzione dei suddetti prodotti fra gli stabilimenti industriali interessati, in base ad un piano di riparto predisposto dal Consorzio predetto, piano che dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse, di cui al precedente comma, è tenuto a segnalare il 1° ed il 15 di ogni mese al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Uffici provinciali statistici ed economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali territorialmente competenti:

a) i quantitativi di sanse vergini ritirati dagli stabilimenti di estrazione;

b) i quantitativi di olio al solfuro a bassa e ad alta acidità prodotti da ciascun stabilimento;

c) il movimento di uscita, per gli olii di cui alla precedente lettera *b*), verificatosi nella quindicina e le rimanenze alla fine della quindicina stessa;

d) i quantitativi di sansa esausta prodotti.

Art. 3.

La sansa esausta e noccioli che gli stabilimenti estrattori di olio dalle sanse otterranno dalla lavorazione dei residui della torchiatura e dalla legivazione al frullino, sono bloccati presso gli stabilimenti medesimi, per essere assegnati alle industrie consumatrici, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Resta confermato il divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva, di commercio e di cessione a qualsiasi titolo o forma delle farine derivate.

Art. 4.

Gli importatori di sansa vergine ed esausta, di olio al solfuro, di buccette e di polpa, sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nel presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, tenuto conto delle disponibilità di olio estratto dalle sanse con solvente sia di produzione nazionale che di importazione, provvederanno, anno per anno, a determinare i quantitativi da avviare alla rettificazione per uso alimentare, e di quelli da destinarsi ad uso industriale.

I quantitativi di olio di cui al precedente comma saranno ceduti, tramite il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, agli Enti che saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

2034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Con decreto in data 30 settembre c. a. il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato l'avv. Ivo Coccia commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 12 ottobre 1944, il dott. Argentiero Giovanni, notaio nel comune di Cagli Messapico, viene autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,00
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,05

Media dei titoli del 10 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	85,10
Id. 5 % 1936	»	87,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	94,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	94,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 66 del 10 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Nomina di commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. Pag. 421

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.
Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica . . . . . Pag. 422

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali. Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati. Pag. 424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.
Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro . . . . . Pag. 426

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali . Pag. 427
Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . . Pag. 427

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 427

Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Pag. 427
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari . . . . Pag. 427

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 428

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana . . . . Pag. 428

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 428

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

391

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937, n. 324;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

3012

2036

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i generali di Armata nominati a tale grado e mantenuti nei ruoli del servizio permanente per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, hanno vigore i limiti di età stabiliti dall'allegato 1 alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e dall'art. 52 della legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Reposi militari e Forze armate n. 6, foglio n. 5.
ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita presso l'Istituto centrale di statistica una « Commissione centrale di statistica per la ricostruzione nazionale ».

La Commissione ha il compito di raccogliere ed ordinare tutte le documentazioni statistiche esistenti, accertare attraverso rilevazioni ed elaborazioni statistiche e, ove occorra, attraverso idonee valutazioni, l'attuale consistenza e le successive varianzioni dei trasporti, delle strade, delle abitazioni, dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, della popolazione, nonchè le condizioni economiche, sociali e finanziarie della Nazione, con particolare riguardo alle classi lavoratrici, al fine di consentire la formazione di un programma organico di ricostruzione della vita economica e sociale del Paese.

Art. 2.

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituita dal direttore generale dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzioni di vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: interno, finanze, tesoro, marina, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, comunicazioni e industria, commercio e lavoro e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo per sovraintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro e alla periferia; mantenere i contatti con i dicasteri interessati e gli organi, provinciali e comunali, dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale dell'opera dei seguenti Comitati tecnici, in seno ai quali sono costituiti sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

1) popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per causa di guerra);
2) agricoltura;
3) ricostruzione industriale;
4) trasporti;
5) commercio estero;
6) finanze, credito, reddito nazionale;
7) case di abitazione;
8) distribuzione degli approvvigionamenti alimentari;
9) approvvigionamenti tessili, del vestiario ed abbigliamento;
10) salari, occupazione, disoccupazione;
11) prezzi, costo della vita, consumi;
12) istruzione pubblica;
13) salute pubblica;
14) contributo dell'Italia allo sforzo bellico.

Ove occorra, è provveduto, da parte della Commissione centrale, a nominare altri Comitati tecnici.

2037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In conformità alle direttive impartite dalla Commissione centrale e dal Comitato esecutivo, i Comitati tecnici provvedono, nei limiti della loro competenza, ad organizzare le rilevazioni statistiche occorrenti, predisponendo i moduli e le istruzioni necessarie, nonchè ad assolvere gli altri compiti di cui all'art. 1. Le decisioni dei Comitati tecnici divengono esecutive a seguito dell'approvazione della Commissione centrale o del Comitato esecutivo.

I Comitati tecnici sono presieduti da esperti designati dalla Commissione centrale.

Il presidente e vice presidente di ciascun Comitato designano i membri permanenti del Comitato stesso, dei quali sono chiamati a far parte esperti dei Ministeri competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici, altri esperti in questioni particolari.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto centrale di statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto o che siano nominati presidenti dei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Dette amministrazioni ed enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto centrale di statistica, sia agli altri organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6.

La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopraluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere ai fini di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire, presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti enti.

Art. 7.

Per l'assolvimento dei compiti, di cui al presente decreto, l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad assumere temporaneamente in servizio il personale giornaliero occorrente.

Art. 8.

In ogni provincia viene costituita una « Commissione provinciale di statistica per la ricostruzione nazionale » composta del prefetto o di un funzionario esperto che la presiede; di un esperto per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Ispettorato agricolo provinciale, Camera di commercio, industria ed agricoltura, Ufficio regionale o provinciale del lavoro; organizzazioni sindacali dei lavoratori; nonchè del capo dei servizi statistici del Comune capoluogo di provincia. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione altri esperti versati nelle materie oggetto di rilevazioni statistiche.

Detta Commissione funziona quale organo provinciale della Commissione di cui all'art. 1 ed ha, nell'ambito della circoscrizione provinciale, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

La stessa Commissione provvede, altresì, alla costituzione di un Ufficio provinciale di statistica, diretto dal capo dell'ufficio di statistica di uno degli organi suddetti, designato dal prefetto. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo, fornito dagli organi stessi, nella misura stabilita dalla Commissione provinciale.

L'Ufficio provinciale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito provinciale, ai lavori disposti dall'Istituto centrale di statistica. Esso provvede alla sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici comunali, sulla regolarità dei lavori affidati e sulla tempestiva spedizione all'Istituto centrale di statistica del materiale raccolto.

Il prefetto sopraintende all'esecuzione dei lavori e vigila su di questi per mezzo del suddetto Ufficio provinciale di statistica.

Art. 9.

In ogni Comune, il sindaco istituisce un Ufficio comunale di statistica per la ricostruzione nazionale, al quale viene preposto il segretario comunale o il funzionario che attende ai servizi statistici. L'Ufficio comunale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito del Comune, ai lavori disposti dalla Commissione provinciale. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo ed ha il compito di organizzare i lavori, presiedere alla preliminare organizzazione delle rilevazioni ed assolvere tutti gli altri compiti inerenti alle indagini disposte.

L'anzidetto Ufficio funziona da organo comunale della Commissione centrale e della Commissione provinciale ed ha, nell'ambito del Comune, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il sindaco sopraintende al regolare andamento dei lavori.

Art. 10.

Tutte le spese occorrenti all'Istituto centrale di statistica, nonchè agli organi centrali e locali per assolvere i compiti di cui al presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro, e dei Ministeri interessati. Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro pel tesoro, su proposta dell'Istituto centrale di statistica, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai presidenti dei Comitati tecnici ed ai membri delle Commissioni e dei Comitati che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

2038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 175. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

È, tuttavia, data facoltà al Ministro per l'interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 176. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti delle Amministrazioni statali viene concesso in conto dei miglioramenti in corso di deliberazione — nei quali verrà computato — un anticipo di lire 1000 (mille) o del minore importo corrispondente al doppio di una mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 2.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad applicare al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 177. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

20391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;

2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;

3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito *ex novo* da detto governo con giurisdizione penale;

4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

5) le concessioni e le revoce di cittadinanza;

6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative facenti capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed il patrimonio si trovasse in sede di liquidazione, all'instaurarsi di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il predetto decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti.

Art. 4.

Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

Art. 5.

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 502, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonchè le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applicato norme emanate dal governo della sedicente repubblica sociale, salvo che la decisione sarebbe dovuta essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal Governo italiano o per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza.

La richiesta di cui al comma precedente dev'essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e la decisione della Corte di appello è presa in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e le parti.

2040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se la sentenza dichiarata inefficace sia una sentenza di appello, resta in vigore la sentenza di primo grado, ove sia stata emanata prima dell'instaurarsi del sedicente governo, o non sia oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia di cui al precedente comma; mantiene, però, efficacia l'appello che contro di essa era stato interposto.

La richiesta prevista nel secondo comma può essere avanzata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2°, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del sedicente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative: sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto come decorrenti dalla data di entrata in vigore di questo decorreranno, invece, dalla data del trasferimento sopraindicato.

La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data del passaggio all'amministrazione del Governo italiano del territorio in cui funzionano le sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferita da Roma per disposizioni del sedicente governo repubblicano. Se però a quella data non ha avuto ancora luogo anche il passaggio del territorio in cui ha sede l'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza contro cui è stato proposto il ricorso deciso dalle anzidette sezioni, il termine anzidetto decorre dal passaggio di quest'ultimo territorio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 153. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.

Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto presidenziale in data 22 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » site nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale dell'« Opera Nazionale Dopolavoro », occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario del detto ente, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Baldazzi è nominato commissario straordinario dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » ed è coadiuvato dall'avv. Giuseppe Berlingieri e dall'avvocato Raffaele Lanzara in qualità di vice commissari.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 115. — EMANUEL

2041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., l'avvocato Ferdinando Carbone è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., il dott. Vincenzo Scognamiglio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 4 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,15

Media dei titoli del 5 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 6 ottoobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1944, n. 748, il sig. Silla Coccia è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma in sostituzione del dott. Luigi Angeletti, commissario prefettizio, dimissionario.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto Ministeriale in data 1° luglio 1944, n. 3216/7, sono state apportate alcune modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

2042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 5 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Castelluccì Canio, residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana

Con decreto Luogotenenziale in data 31 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, il dottore Sidney Prina Ricotti è stato nominato commissario dell'Istituto per l'Africa Italiana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 65 del 7 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 69

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari.
All'Estero: Abb annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddupp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L. 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.
Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.
Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 420

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

3911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2043

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abb annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi var.

All'Estero . . . . . Abb annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 420

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL 16 OTTOBRE 1944:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istru-

3911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2044

zione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 172. — EMANUEL

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità [illegible] del Governo Militare Alleato nei

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.
Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016 2045

mercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 172. — EMANUEL

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

gati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti conciauti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali conciauti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei

Art. 7.

Le concerie dovranno mettere a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una quantità di cuoio-suola pari al 120 % dell'estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali concianti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei conciatori interessati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e, per esso, dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli di Napoli.

E' fatto divieto alle concerie di procurarsi materiali concianti in eccesso alle quantità stabilite nel buono di assegnazione.

nistero dell'industria, del commercio e del lavoro una quantità di cuoio-suola pari al 120 % dell'estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Art. 12.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed al Consiglio centrale a termini dello statuto, approvato con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1884.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,60
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali esercitando i poteri del Consiglio centrale a termini dello statuto, approvato con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1884.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,60
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

3910

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

3910

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere e di soggiorno spettanti ai testimoni in materia penale e civile, ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 27 comma 2° del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è raddoppiata.

La misura dell'indennità chilometrica su via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1,20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato col R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, pel tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 4°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 269. — SALVATORI

2054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

« Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato al momento della decisione del Collegio centrale arbitrale, questo può disporre che la indennità sia pagata dall'Opera direttamente agli aventi diritto, con le modalità ed entro i termini nella decisione stessa stabiliti ».

Art. 3.

L'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, è sostituito dalla seguente disposizione:

« E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato, per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per un tempo non eccedente il compimento del 70° anno di età ».

« Art. 17. — Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 91 del Codice di procedura civile.

2055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Il Collegio provinciale, inoltre, liquida, in fine della decisione, i compensi ai propri componenti, tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

« Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

« Per le spese del relativo giudizio, si applicano le disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 164. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in nove serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450×135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea bianca; al centro a sinistra di uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo

2056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca e racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di millimetri 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - esercizio 1944-45 - buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta - Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I titoli sono stampati in colore blu acciaio.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi emessi per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato di carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati le tre serie *A, B, E* per i tagli da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento. A sinistra in alto il numero della quietanza - l'indicazione: della Regia tesoreria in cui venne effettuato il versamento; delle date, di acquisto, della valuta e della serie. In basso: Roma e la data di emissione.

A destra in alto: esercizio 1944-45 e la numerazione - in basso: Il Direttore generale del Tesoro.

La matrice a sinistra del buono porta, su un fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Te-

2057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

soro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta, su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore bleu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 71. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 29 aprile 1943, n. 433, che dà facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di modificare la misura dei proventi da destinarsi al Fondo di assistenza degli avvocati e procuratori, per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alla necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche;

Visto il provvedimento 7 agosto 1944 con il quale il commissario straordinario per l'Ente predetto avvocato Salvatore Italia, nominato con decreto Ministeriale 18 luglio 1944, ha deliberato che il cinquanta per cento dei proventi, eccettuato quello relativo ai contributi personali annui degli iscritti, sia destinato al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Visti gli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale prpvinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1546, e modificato con i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 200;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1944

Il Ministro: SOLARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1944, il dott. Giulio Sansonetti è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 172 - Testa, il dott. comm. Russo Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,35

Media dei titoli del 26 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	13,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 63 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Ramo Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.